

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 13.12.2019.

20/19

NUMERO

Venerdì, 13-12-2019



NUMERO

20/19

13-12-2019

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 e 2 Legge per la mitigazione e la rimozione delle conseguenze da catastrofi naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 12 dicembre 2019, emana la

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione ("Gazzetta ufficiale" n. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 e 98/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

CONCLUSIONE

sull'emanazione del Piano d'azione sul territorio colpito da catastrofi naturali della Città di Pula-Pola per il 2020

Articolo 1

Si emana il Piano d'azione per le aree colpite da catastrofi naturali sul territorio della Città di Pola per il 2020 il cui contenuto si trova in allegato alla presente Conclusione ed è parte integrante.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/894

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-19/-4

Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

DELIBERA

sulle modifiche alla Delibera sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi alberghieri e di ristorazione

Articolo 1

Nell'articolo 6 il comma 1 della Delibera sull'orario di lavoro negli esercizi alberghieri e nella ristorazione ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 11/15, 03/19) le parole: "dell'ufficio competente" si sostituiscono con le parole: "dell'assessorato competente".

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e si applica a partire dal 1 gennaio 2020.

CLASSE: 335-01/19-01/3

N.PROT.: 2168/01-01/-02-02-0267-19/-3

Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA
sull'esclusione del bene immobile dallo status
di bene pubblico
in uso generale - p.c. 5031/14 c. cat. Pola

I

Si stabilisce che la p.c. 5031/14 c. cat. Pola, via, della superficie di 224 m2:

- non è parte integrante della strada pubblica;
- non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

II

A seguito della determinazione di cui al punto I della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 5031/14 c. cat. Pola, della superficie di 224 m2.

III

La presente Delibera verrà inoltrata al Tribunale comunale di Pola, al fine di effettuare la cancellazione dello status di bene pubblico di uso generale di strada non classificata nel registro catastale e l'iscrizione del diritto di proprietà a favore della Città di Pola.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/779

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-19/-4

Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" n. 68/18 e 110/18) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 12 dicembre 2019 emana la

DELIBERA
sulle modifica della Delibera sul decoro urbano

Articolo 1

Nella Delibera sul decoro urbano ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/19), cambia il titolo sopra l'articolo 28 e recita:

"Venditori ambulanti".

Articolo 2

Il comma 2 articolo 65 cambia e recita:

"Il termine per impugnare il provvedimento è 15 giorni dal giorno della ricezione del Provvedimento in oggetto."

Articolo 3

Nell'articolo 67 comma 6 l'alea 11 cambia e recita:

"... agisce in contrasto alle disposizioni dell'articolo 40 della presente Delibera."

L'alea 12 cambia come segue:

"... agisce in contrasto alle disposizioni dell'articolo 43 della presente Delibera."

L'alea 21 cambia come segue:

"... agisce in contrasto alle disposizioni dell'articolo 60 della presente Delibera."

Articolo 4

Nell'articolo 69 comma 1:

- si cancella l'alea 3.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 363-04/19-01/115

N.PROT.: 2168/01-03/-06-01-0440-19/-3

Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 36 della Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale nn. 69/17), dell'articolo 19 e 21 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19), artt. 1 e 2 della Delibera dell'Assemblea regionale della Regione Istriana sul controllo dell'autorizzazione alla Città di Pola per l'assegnazione in concessione del demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 13/10) l'art. 24 del Regolamento per il procedimento di assegnazione in concessione del demanio marittimo ("Gazzetta ufficiale" nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA
sulla concessione per l'utilizzo particolare
del demanio marittimo per la ricostruzione e
costruzione delle opere infrastrutturali,
del sistema di economia idrica per lo
smaltimento delle acque reflue,
2A gruppo - ricostruzione
del collettore in Siana

I

Si stabilisce che:

- che l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola, Dipartimento per l'edilizia, ha rilasciato il permesso di ubicazione, CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000029, NUM.PROT.: 2168/01-03-05/-0466-19-0010 del 23/ 09/ 2019;
- che il permesso di ubicazione menzionato è rilasciato per l'intervento pianificato: ricostruzione e costruzione di opere di infrastruttura, del sistema di economia idrica per lo smaltimento delle acque reflue, 2a gruppo - ricostruzione del collettore in Siana, lunghezza complessiva 2.366 metri;
- che il tracciato della struttura menzionata dell'infrastruttura fognaria copre anche parte della particella catastale p.c.n. 5439/2 c.c. Pola, nella superficie dell'intervento di 55 m2 e parte della p.c.n. 6019 c.c. Pola, intervento che si eseguirà sulla superficie di 84 m2, che nel libro fondiario del Tribunale comunale di Pola è iscritta come bene demaniale;

che l'investitore della costruzione della suddetta infrastruttura è la società commerciale PRAGRANDE d.o.o. per l'esecuzione delle attività del sistema di smaltimento idrico pubblico.

II

In conformità a quanto stabilito nel comma precedente della presente Delibera, la Città di Pola (di seguito nel testo: Datore della concessione) dà a favore della società commerciale PRAGRANDE d.o.o. per l'esecuzione delle attività di smaltimento idrico pubblico, con sede in Pola, P.zza della I Brigata Istriana 14, CIP 05117157608 (di seguito nel testo: Concessionario autorizzato) la concessione per l'utilizzo particolare del demanio marittimo allo scopo

di ricostruire e costruire le opere di infrastruttura, del sistema di smaltimento idrico delle acque reflue del gruppo 2a - ricostruzione del collettore in Siana, e in conformità al permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000029, NUM.PROT.: 2168/01-03-05/-0466-19-0010 del 23/ 09/ 2019, rilasciato dall'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola, Dipartimento per l'edilizia.

III

L'area del demanio marittimo che si dà in concessione comprende parte della part.catastale n. 5439/2 c.c. Pola, nella superficie dell'intervento di 55 m2 e parte della p.c.n. 6019 c.c. Pola, superficie di esecuzione dell'intervento di 84 m2, nel modo e nella copertura rappresentata nei documenti grafici che si trovano in allegato della presente Delibera e ne fa parte integrante.

IV

Il Concedente dà al Concessionario in uso il demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera per il periodo di 20 (venti) anni, calcolando dal giorno della conclusione del Contratto di concessione.

V

Il concessionario si impegna a utilizzare il demanio marittimo che tramite la presente Delibera ottiene in uso esclusivamente per gli scopi specificati nella presente Delibera, e sostiene tutti i costi e gli altri oneri connessi all'oggetto della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo, nell'arco non oltre 24 mesi dal giorno di conclusione del Contratto di concessione, terminare la costruzione delle opere di infrastruttura di cui al comma II della presente Delibera e dopo la costruzione registrare le stesse in catasto e nel libro fondiario per la loro evidenza.

Il Concessionario ha l'obbligo per ogni ulteriore costruzione o ristrutturazione sul demanio marittimo ottenuto in concessione, richiedere l'approvazione del Concedente e ottenere i permessi necessari in conformità con le prescrizioni che stabiliscono l'assetto territoriale e l'edilizia.

VI

Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera in conformità con la Legge sul demanio marittimo e porti marittimi e ad altre leggi e atti subordinati alla legge nel campo della sicurezza della navigazione, della protezione ambientale, della pianificazione fisica e dell'edilizia in modo tale da garantire la protezione dell'ambiente e della natura.

VII

Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la concessione a terzi, né interamente né parzialmente, tranne nel caso di un'autorizzazione espressamente concessa dal Concedente.

VIII

Per l'utilizzo del demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera, il Concessionario si impegna a pagare regolarmente al Concedente la concessione annuale nell'importo di 5,00 kune per metro quadro di spazio occupato del demanio marittimo, ovvero 695,00 kune l'anno.

Il canone di concessione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si versa anticipatamente per l'anno in corso, entro il 1 marzo dell'anno in corso, e per l'anno iniziale del periodo di concessione, la retribuzione si paga entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del contratto di concessione.

Per l'anno in cui è data la concessione e per l'anno in cui la concessione scade, il canone si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

IX

Il Concessionario è tenuto, prima della conclusione del contratto di concessione, presentare al Concedente una cambiale in bianco nell'importo fino a 5.000,00 di kune come mezzo per assicurare il compenso per la concessione e per il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di concessione.

X

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola di concludere il Contratto di concessione per l'uso particolare del demanio marittimo stilato in conformità alle disposizioni della presente Delibera, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di quiescenza ovvero dal giorno in cui la delibera sulla concessione diventa esecutiva.

XI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:

Contro la presente Delibera è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della presente Delibera.

Il ricorso va presentato al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura tramite il concedente in forma scritta con consegna diretta o mediante posta raccomandata. Il ricorrente è tenuto alla contestuale presentazione di una copia del ricorso al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

CLASSE:UP/I342-01/19-01/39
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0270-19/-4
Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 107 comma 3. della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA **sulle modifiche e integrazioni della Delibera** **sulle strade non classificate**

I

Nella Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 11/13, 9/16 e 8/19), nell'articolo 8a si aggiunge il comma 2 che recita:

"Si autorizza il Sindaco della città di Pola ad emanare in modo indipendente le modifiche e integrazioni dell'Elenco delle strade non classificate con identificazione."

II

La Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 11/13, 9/16 e 8/19) viene modificata in modo tale che il precedente Elenco delle strade non classificate con identificazione si sostituisce con l'Elenco delle strade non classificate con identificazione allegata alla presente Delibera e ne costituisce parte integrante.

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

CLASSE:340-09/16-01/2
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0445-19/-9
Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 comma 7 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e dell'articolo 4 della Disposizione sulla gestione dei rifiuti comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 50/17 e 84/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti biodegradabili

Articolo 1

Nella Delibera sul modo di erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero 01/18 e 14/18) articolo 6 il comma 1 viene modificato e recita:

"Gli utenti del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di raccolta biodegradabile dei rifiuti urbani si classificano in:

- utenti domestici
- utenti non domestici."

Dopo il comma 1 si aggiungono i commi 2 e 3 che recitano:

"L'utente domestico è un utente del servizio pubblico che utilizza l'immobile in modo permanente o occasionale per scopi abitativi (ad esempio proprietari di appartamenti, case, immobili per le vacanze).

L'utente non domestico è un utente del servizio pubblico che non è classificato nella categoria utente domestico e che utilizza l'immobile allo scopo di esercitare attività ed è classificato nella relativa categoria."

I commi 2, 3 e 4 diventano commi 4, 5 e 6.

Articolo 2

Dopo l'articolo 6 si aggiunge l'articolo 6a che recita:

"Gli utenti non domestici sono classificati nelle seguenti sottocategorie in base all'attività svolta nell'immobile o in una parte specifica di esso:

- I. Scuole e asili, università, edifici religiosi, monasteri, ospedali, ospedali diurni, dispensari, case di cura, istituti di assistenza sociale e altre attività simili;
- II. Attività che non sono comprese negli altri punti (ad esempio: uffici, uffici pubblici, agenzie, banche, uffici governativi, unità di autogoverno regionale e locale, tribunali, agenzie, pose, fondi e simile, organizzazioni umanitarie, società d'assicurazione, studi legali e uffici notarili, agenzie turistiche, strutture per giochi di fortuna, associazioni, musei, gallerie, biblioteche, librerie, spazi espositivi, gallerie, cinema, teatri, palestre sportive, ambulatori, negozi d'abbigliamento e calzature e altri generi non alimentari, chioschi per la vendita di giornali e tabacchi, attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, elettricista, meccanico, saldatore, fabbro, officine, artigiani della pesca, ceramisti e altri mestieri simili, attività industriali con impianti di produzione e altre attività simili);

- III. Utenti (persone fisiche e giuridiche - artigiani) che si occupano di ristorazione senza offrire alloggio ma con preparazione e/o servizio di cibo (ad esempio: ristorante, taverna, trattoria, tavola calda, rosticceria, pizzeria, bistrò, pasticceria, strutture con cibi veloci, caffetteria, birreria, buffet, cantina, pub, bettola, osteria, bar, taverna, cantina vinicola, sala degustazione, preparazione pasti - catering, strutture per attività semplici in chioschi e simile) e mercato, distributore di carburante, centro commerciale e attività simili;
- IV. Utenti (persone fisiche e giuridiche - artigiani) che si occupano di ristorazione senza offrire alloggio ma con preparazione e/o servizio di cibo (ad esempio: caffè bar, club notturni, bar notturni, discoteche e simile) e club per intrattenimento all'aperto, organizzatore di manifestazioni pubbliche, macelleria, pescheria, negozio di prodotti lattiero-caseari e di carne, distributore di benzina, supermercato, negozio di alimentari, centro commerciale e altre attività simili;
- V. Utenti che offrono servizio di ristorazione nella propria economia domestica (persona fisica - cittadino che affitta camere/appartamento/casa vacanze e simile);
- VI. Utenti (persone fisiche o giuridiche - artigiani) che eseguono attività di ristorazione e offrono alloggio (campeggio, albergo, ostello e simile);
- VII. Porto, stazione degli autobus e dei treni, aeroporti e altre attività simili."

Articolo 3

Nell'articolo 35 il comma 3 cambia e recita:

"Nel conto per il servizio pubblico fornito, il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio deve essere indicato separatamente."

Articolo 4

Dopo l'articolo 35 si aggiungono gli articoli 35a, 35b e 35c che recitano:

"Articolo 35a

Il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio nell'area della prestazione di servizi è unico per tutti gli utenti del servizio classificati nella categoria dei clienti di economie domestiche.

Il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio è lo stesso per tutti gli utenti del servizio classificati nella categoria di utenti non domestici nella stessa sottocategoria.

Articolo 35b

Le disposizioni sul metodo di calcolo e sui prezzi, nonché l'importo del servizio pubblico minimo obbligatorio per gli utenti del servizio pubblico classificati come utenti domestici e le sottocategorie di utenti non domestici, saranno determinati da una delibera separata e si applicheranno dopo che il fornitore di servizi ha concluso un accordo con il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, che determina le condizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani riciclabili, i cui costi devono essere finanziati dal Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica e dopo l'istituzione della borsa dei rifiuti in tutto il territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 35 c

Se, nello stesso sito di fatturazione, un utente può essere classificato in entrambe le categorie domestica e

non domestica, l'utente è tenuto a pagare solo il prezzo del canone minimo obbligatorio di servizio pubblico per la categoria non domestica.

Se, nello stesso sito di fatturazione, un utente può essere classificato in più di una sottocategoria di clienti non domestici, l'utente è tenuto a pagare solo un prezzo minimo obbligatorio di servizio pubblico."

Articolo 5

L'articolo 39 viene modificato e recita:

"Si ritiene che l'utente del servizio abbia agito in modo contrario al Contratto:

- se non consegna i rifiuti al fornitore di servizi (non utilizza il contenitore dei rifiuti e / o dichiara di non utilizzare l'immobile) e sulla base dei dati di lettura dei dispositivi di misura per il consumo di elettricità, gas o acqua o è altrimenti determinato che utilizza l'immobile;
- se entro 30 giorni dall'inizio dell'uso del bene immobile di nuova costruzione, o una parte speciale di tale bene immobile o il diritto di usare tale bene immobile, o una parte separata di tale proprietà (quando il proprietario della proprietà ha trasferito tramite contratto l'obbligo di pagare su tale utente) non ha informato il fornitore per iscritto;
- se ripone qualsiasi tipo di rifiuto fuori dal cassonetto;
- se nel proprio luogo di fatturazione gestisce i rifiuti mettendo a rischio la salute della gente e causa dei disagi alle altre persone causa cattivi odori;
- se il volume dei rifiuti urbani misti consegnati è superiore a quanto concordato quindi il coperchio del contenitore non è chiuso;
- se riempie troppo il cassonetto e i rifiuti possono cadere da esso nello svuotamento;
- se smaltisce rifiuti problematici o pericolosi nel cassonetto dei rifiuti urbani;
- se nel cassonetto per la raccolta differenziata depone rifiuti urbani, o qualsiasi altro tipo di rifiuto che non concerne la definizione di rifiuto per cui stabilito, se depone qualsiasi tipo di rifiuto accanto ovvero fuori dal cassonetto;
- se con i rifiuti ingombranti depone botti, secchi e altri contenitori che contengono olio, colori, acidi e altre sostanze pericolose e problematiche nonché rifiuti pericolosi;
- se ha fornito informazioni errate nella dichiarazione sull'uso del servizio;
- se nella Dichiarazione di utilizzo del servizio ha dichiarato falsamente che non stava usando permanentemente la proprietà;
- se non informa il fornitore di servizi pubblici su qualsiasi modifica dei dati della dichiarazione entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la modifica;
- se non informa il datore del servizio in merito a eventuali cambiamenti nell'arco di 15 giorni, riguardo a qualsiasi cambiamento legato alla destinazione dello spazio o dell'attività o altri circostanze che influiscono sull'aumento o la diminuzione del servizio.

L'importo della penalità contrattuale pagabile dall'utente del servizio per ogni singolo atto in contrasto con il Contratto di cui al comma 1 del presente articolo è determinato previa determinazione dell'importo del servizio pubblico minimo obbligatorio in conformità all'articolo 35b della presente Delibera in base al quale può essere

determinato fino all'importo del prezzo annuale del servizio pubblico minimo obbligatorio per la categoria di utenti del servizio in cui l'utente è classificato."

Articolo 6

L'articolo 52 viene modificato e recita:

"Il criterio per stabilire la quota degli utenti del servizio nel caso in cui gli utenti del servizio pubblico dei domicili utilizzano il contenitore comune, e non è raggiunto l'accordo sulla loro quota, è il rapporto delle persone fisiche nel domicilio di utenti del servizio e il numero complessivo delle persone fisiche nel loro di fatturazione, per cui il numero delle persone fisiche in un domicilio per fatturazione ammonta a tre fino al momento in cui non si raggiunge l'accordo sulle loro quote."

Articolo 7

L'articolo 53 viene modificato e recita:

"Il criterio per stabilire la quota degli utenti del servizio nel caso in cui gli utenti del servizio pubblico sono domicili e persone fisiche o giuridiche - artigiani che si occupano di attività non produttive, e non è raggiunto l'accordo sulla loro quota è il rapporto del numero delle persone fisiche nel domicilio degli utenti del servizio e il numero delle persone il cui posto di lavoro è su tale luogo di fatturazione in rapporto al numero complessivo di persone."

Se l'utente che non è un'economia domestica si occupa di produzione o ristorazione - ad esso verrà assegnato un contenitore per rifiuti speciale."

Articolo 8

La presente Delibera entra in vigore dopo che il fornitore di servizi ha concluso con il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica il Contratto di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 3 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta ufficiale n. 50/17 e 84/19) e dopo l'istituzione della Borsa dei rifiuti in tutto il territorio della Repubblica di Croazia.

CLASSE: 023-01/19-01/969

N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0394-19/-5

Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giovedì 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'accordo di cooperazione finanziaria e creditizia per la costruzione e l'arredamento dell'edificio scolastico della Scuola di medicina di Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si dà il consenso all'accordo di cooperazione finanziaria e creditizia tra la Città di Pula-Pola, la Regione istriana e la Scuola di medicina di Pola, che costituisce parte integrante della presente Delibera.

Articolo 2

L'accordo di cui al punto 1 della presente Delibera regola le relazioni relative al tipo, alle modalità e alla forma di finanziamento e di credito ai fini della costruzione e dell'attrezzatura dell'edificio scolastico della Scuola di medicina di Pola.

Nell'accordo i firmatari dichiarano che la Regione Istriana ha preso in prestito l'importo di 52.000.000,00 kune con un periodo di rimborso di 15 anni e un tasso di interesse fisso del 1,75% e che il rimborso del prestito inizierà all'inizio del 2021.

La Città di Pola si impegna a fornire assistenza finanziaria per un importo pari al 50% delle rendite dovute conformemente al piano di rimborso, che costituisce parte integrante della presente Delibera.

Articolo 3

Dopo il completamento dell'investimento, la Regione istriana e la città di Pola determineranno il costo effettivo della scuola e forniranno fondi aggiuntivi, se necessario, o ridurranno le passività se il calcolo finale indica meno spese.

Articolo 4

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a firmare l'Accordo.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 022-05/19-01/215
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-19-5
Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, e 137/15 - correzione 123/17 e 98/19), e degli artt. 39 e 98 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

MODIFICHE

Regole fondamentali dei comitati locali

Articolo 1

Nelle Regole fondamentali sui comitati locali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 10/09, 09/11, 11/15, 13/15 - testo emendato e 01/18), nell'art. 61 comma 2 la parola: "Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana" si sostituiscono con: "Il competente assessorato nella Regione Istriana".

Nell'articolo 61 comma 4 le parole: "Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana" si sostituiscono con: "il competente assessorato nella Regione Istriana è tenuto a".

Articolo 2

Le presenti Modifiche alle Regole fondamentali dei comitati locali saranno pubblicate nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entrano in vigore dal 1 gennaio 2020.

CLASSE: 026-01/19-01/8
N.PROT:2168/01-02/-05-0306/-19-3
Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 delle Regole fondamentali sui comitati locali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 10/09, 09/11, 11/15, 13/15-testo emendato e 01/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

D E L I B E R A

sull'indizione delle elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali sul territorio della Città di Pola

Articolo 1

Si indicano le elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali sul territorio della Città di Pola

Comitato locale ARENA - comprende i rioni cittadini Arena, Croatia e Stazione e le vie:

VIA DELL'ANFITEATRO nn. 2, 4, 6, 8, VICOLO BARBANA numeri 1, 2, 3, 4, VIA GABRIELE EMO, VIA FAVERIA numeri 1-13, 15, 17, 19 e 21, VIA FLAVIA, numeri pari 2-34, VIA DEI GLADIATORI, numeri 1-15, 17, 18, 20-24, 26-36, 38 e 40, VIA GOLZANA numeri 1-5, VIA DELL'ISTRIA, numeri dispari 9-19 e pari da 26-40, VIA ALLA STAZIONE, VIA VEGLIA, VIA IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI numeri pari 2-14, VIA ANTUN MOTIKA, LARGO DEL NINFEA, DRIO LA RENA, VIA PISINO numeri 1, 2, 2/A, 3-6, 8-13, 15 e 17, VIA JOSIP PODUJE, VIA PARENZO, VIA JOAKIM RAKOVAC numeri dispari da 11-39, MOLO FIUME numeri 1, RIVA numeri 3, 18 e 20, ANDRONA ROZZO, VIA LUIGI SCALIER, VIA SPALATO, VIA ALFREDO STIGLICH numeri 2-6, 3, 5, 8, 10, 12 e 14, VIA NIKOLA TESLA numeri 13, 15, 17-33, 35, 37-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 e 74, VIA DINKO TRINAJSTIĆ, numeri 1-8, numeri pari da 10-22, 26 e 28, VIA DELLA RIVOLTA DELLE BOCCHE DI CATTARO, VIA DELLA CONFRATERNITA RGUSEA numeri dispari da 1-29, VIA DEI VECCHI STATUTI numeri 1-5, 7, 9 e 11, CLIVO MONTE MAGGIORE, SCALETTA, VIA SERGIO DOBRICH, numeri 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-38, 40, 42, 46, 48, 50 50A, 52, 54, VIA KARLOVAC numeri 1-5, 7 e 9, ANDRONA LINDARO, VICOLO MONTONA, VIA NESAZIO, CAMPO SAN MARTINO numeri dispari 1-25, VIA CROAZIA, VIA DELLA CENTURIAZIONE ROMANA numeri 1-6, 8-13, 15, 17 e 19, VIA VARAŽDIN numeri 1-7, 10, 11, 12, 14-21 e 23, ANDRONA ORSERA, VIA VUKOVAR numeri 1 e 3, ANDRONA AQUILEIA, SCALETTA MIROSLAV KRALJEVIĆ, VIA RAVENNA, VIA TRIESTE numeri dispari;

Comitato locale BUSSOLER - comprende il territorio dei sobborghi Kaiserwald, Monteserpo- Comunal, Valmade, Bussoler, Scattari, Sichici e Campi d'Altura e le vie: VIA BUSSOLER, VIA ANTE DUKIĆ, STANZIA CHERSEVANI, VIA MATKO MANDIĆ, VIA MEDOLINO – numeri dispari da 1 a 45, 45/A, da 47 a 71, 71/A, dal 73 al numero 81, e i numeri 251, 252, 253, 261, 262, 263, 266, 295, 296, 301, 303, 307, 308, 309, 311, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 349, 354, 355, STRADA DEI FORTI, VIA TORTIGLIANO, VIA BEGOVIZZA, VIA FRATELLI

ČEH, VIA DELLE DIFFERENZE, VIA COMUNAL, VIA LAQUERE, VIA LOKODUZ, VIA MAIOLI, VIA MONCANOR, VIA MONTE GALUZZO, VIA MONTE SERPO, VIA MUNISTINA, VIA NOVAKI, VIA ORBAN, VIA ORBANIN, VIA SAN CANZIANO, VIA URATI, VIA VALMADE, VIA VIDELANCA, VIA VALDRAGON, VIA SAN DANIELA, VIA SIANA – numeri pari, VIA SICHICI, VIA SISSANO, VIA SCATTARI.

Comitato locale GREGA - comprende i rioni cittadini San Michele, Ospedale, Grega, Pragrande e le vie: VIA IVAN CANKAR, VIA FLANATICA n. 31, 33, 35, 37 e 37/A, VIA LUKAKIRAC, VIA BRUNO KOS, VIA JOSIP KRMPOTIĆ, VIA VENEZIA n. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, VIA MUTILA, VIA PETAR PRERADOVIĆ, VIA RE SALAMONE, VIA DEL PIEVANO MIKULA, PZZA DELLA REPUBBLICA n. 1, VIA BARTOLOMEO DEI VITREI, VIA IVAN MATETIĆ RONJGOV n. 1, 3, 5, 7 e 9, VIA SAN MICHELE, VIA JOHANN VEICKHARD VALVASOR, VIA ZAGABRIA n. 24, 26, 28 e 30, VIA SANTORIO SANTORIO - numeri pari, VIA DELLO ZUPANO, VIA DEGLI ARGONAUTI, VIA DUE CASTELLI, VIA DEI COLCHI, VIA DEL CARSO, VIA DEI LIBURNI, VIA MEDEA, VIA BOŽO MILANOVIĆ, VIA DELL'ATTO DELLE CONFINAZIONI ISTRIANE, VIA ZVANE ČRNJA, VIA DELLA RIVOLTA DEL PROSTIMO, VIA GREGA, VIA RASPOR, VIA SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ n. 21, 23, 25, 27 e 29, VIA LUSSINO n. 2 e 3, VIA MARKO MARULIĆ numeri dispari dall'1 al 39, VIA VLADIMIR NAZOR n. 1-28, 30, 32, 34 e 36, VIA ROVIGNO n. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 e 22, VIA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ n. 1, 1A e 4, VIA CAMPO MARZIO n. 1 - 17, numeri dispari dal 19 - 61, VIA MATE BALOTA n. 7, 9, 10, 12 e 14, VIA DINKO VITEZIĆ numeri pari dal 34 – 52 e VIA DEI ORTI.

Comitato locale CASTAGNER - comprende il territorio del rione cittadino Castagner e le vie: VIA FRAN BARBALIĆ, VIA MATE BASTIAN – numeri pari dal 2 al 20 e dispari dal 3 al 9, VIA ANGELO COATTO, VIA DEI GIAPIDI – n. dispari dal 1 al 37, n. pari dal 4 al 14/D, 26, 28, 46, VIA KARLOVAC – numeri, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, VIA EUGEN KUMIČIĆ, VIA QUARNERO, VIA LEME, VIA ANDRE MOHOROVIČIĆ, VIA PIETRO NOBILE – numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, VIA CITTANOVA, VIA JOAKIM RAKOVAC - numeri pari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, VIA ARSA, VIA SANTORIO SANTORIO – numeri dispari, VIA SANVINCENTI, VIA SISAK, VIA PIETRO STANCOVICH – n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, VIA ALFREDO STIGLICH – numeri pari da 16-50, VIA CASTAGNER, via BOŽO GUMBAC – n. 2, 4, 6, 8, 8/A, 9, 10, 12, 12/A, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 51-53/A, numeri dispari, VIA QUIETO, VIA DEL PLACITO DI RISANO – numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 37, VIA DELLA CENTURIAZIONE ROMANA – n. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/A, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,

83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, VIA VARAŽDIN – n. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, VIA VUKOVAR – n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, VIA ZARA – numeri pari da 24 a 54, n. dispari da 31 a 65, VIA ZAGABRIA – 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 e 55;

Comitato locale MONTE ZARO - comprende il territorio del rione cittadino Monte Zaro e le vie: VIA DELL'ARSENALE n. 1, 3, 5 e 7, VIA PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI n. 1, CLIVO RUĐER BOŠKOVIĆ, VIA HERMAN DALAMTIN n. 2 e 4, VIA JURAJ DOBRILA, VIA LJUDEVIT GAJ, VIA IVAN GORAN KOVAČIĆ, VIA SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ n. 3, 5 e 7, VIA MATKO LAGINJA n. 5 e 7, VIA MARKO MARULIĆ n. 2, 4, 6, 8 e 10, PZZA DELLA MARINA - n. 5, PZZA DEL POPOLO n. 1, PARCO MONTE ZARO, VIA STJEPAN RADIĆ n. 1 - 44, VIA ROVIGNO n. 1 - 8, 10, 12 e 14, ANDRONA SEBASTIANO SERLIO, VIA ANTONIO SMAREGLIA n. 2, 4 e 6, SCALINATA JURINA E FRANINA, VIA GIUSEPPE TARTINI, VIA ANTE TENTOR, PZZA PRIMO MAGGIO n. 5, VIA TIN UJEVIĆ, VIA VIKTOR CAR EMIN, VIA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ n. 2 e 3, VIA MATE BALOTA n. 1 - 6 e 8, VIA DELLA SOCIETÀ CIRILLO E METODIO, VIA PIETRO PAOLO VERGERIO, VIA DINKO VITEZIĆ n. 1-7 e numeri pari dal 4 - 32, VIA VLADIMIR ŠVALBA – VID.

Comitato locale MONVIDAL - comprende il territorio del rione Monvidal e le vie/piazze: VIA MATE BASTIAN – n. 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, VIA BUIE, VIA DOMENICO CERNECCA, VIA FAVERIA – n. 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, VIA FRANE FLEGO, VIA GRISIGNANA, VIA COLMO, VIA DEI GIAPIDI – n. pari dal 16 al 24, n. pari dal 30 al 44 e n. pari dal 48 all'80, n. dispari dal 47 al 59, 59, VIA MONVIDAL, VIA P. NOBILE - n. 27, 60, 62, 64, VIA PISINO – n. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, VIA SAN GERMANO, VIA JOAKIM RAKOVAC – n. 56, 58, 60, 62, VIA PIETRO STANCOVICH – n. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, VIA ALFREDO STIGLICH – numeri dispari 7 - 49, VIA ALTURA – numeri pari, VIA VALVIDAL, PIAZZA SLAVKO ZLATIĆ - n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, VIA PETAR STUDENNAC, VIA BOŽO GUMBAC n. pari dal 40 al 70, dispari dal 57 al 69, VIA DRAGOGNA, VIA DEL PLACITO DI RISANO – n. 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50;

Comitato locale NUOVA VERUDA - comprende i rioni cittadini Vidikovac e i rioni turistici cittadini Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina e le vie: VIA BERNARDO BENUSSI, VIA ŠIMUN BRATULIĆ, VIA GIUSEPPE CAPRIN, VIA GIANRINALDO CARLI, VIA DELLE BRIGATE D'OLTREMARE n. 1 e n. pari dal 2-12, VIA MATTEO COCEICH, VIA CAMILLO DE FRANCESCHI, VIA ANTONIO FACCHINETTI, VIA DRAGO GERVAIS, VIA ERNEST JELUŠIĆ, VIA ULDERICO CARLO MARDEGANI, VIA JOHANN PALISA, VIA DEI COMBATTENTI POLESÌ DI SPAGNA, VIA ANDREA RAPICIO, VIA LODOVICO RIZZI n. 36, 38 e 40, VIA RICCARDO ROHREGGER, VIA BERNARDO

SCHIAVUZZI, VIA MONTE PARADISO, VIA VERUDA n. 51, VIA VERUDELLA n. 1, 3, 5, 7 e 9, VIA VIDIKOVAC, VIA GIUSEPPE VOLTIGGI n. 17 e VIA AUGUST ŠENOJA;

Comitato locale CITTÀ VECCHIA – comprende il rione cittadino Città Vecchia, San Martino, Port'Aurea e Arsenale e le vie: VIA ANDREA ANTICO, VIA DELL'ARSENALE n.: 2, 4, 6, 8 e 10, VICOLO AUGUSTO, VIA GIOVANNI CARRARA, VIA CHARLES - LOUIS CLERISSEAU, CLIVO JURAJ CVEČIĆ, PZZA DANTE ALIGHIERI, CLIVO ANTOINE DE VILLE, VIA MARIN DRŽIĆ, VIA MATTIA FLACCIO, FORUM, GIARDINI, CLIVO FRANJO GLAVINIĆ, CLIVO DEL CASTELLIERE, VICOLO ERCOLE, VIA PIETRO KANDLER, PZZA CAPITOLINA, VIA MATKO LAGINJA n. 1, 2, 3, 4, 6 e 8, VIA FRANZ LEHAR, VIA MASSIMIANO, PIAZZETTA LACEA, VICOLO PIETRO POLANI, VICOLO "NAŠA SLOGA", VICOLO DEL TEATRO, VICOLO DEL POZZETTO, VICOLO SAN NICOLÒ, CLIVO RASPARAGANO, RIVA n. 1, 2, 2A, 4A, 6, 8, 10, 12 e 14, VIA J.J. STROSSMAYER, PZZA PORT'AUREA, PZZA MERCATO VECCHIO, PZZA SAN TOMMASO, VIA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA, VIA CASTROPOLA, VIA HERMAN DALMATIN, VIA PORTA STOVAGNAGA, VIA SERGIA, VIA SAN GIOVANNI, VIA SAN TEODORO, CLIVO STJEPAN KONZUL ISTRANIN, CLIVO AL CASTELLO, CLIVO PAOLO DIACONO, CLIVO SANTO STEFANO, CLIVO SAN FRANCESCO D'ASSISI, CLIVO SAN ROCCO, CLIVO VINCENZO DA CASTUA, VICOLO DELLA BISSA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA SERGIO DOBRICH n. 1 - 17/1, 19, 20, 21, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32 e 34, VIA EPULO, VIA DELL'ISTRIA n. 1- 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, CAMPO SAN MARTINO n. 2, 4, 6, 8 e 10, VIA JOAKIM RAKOVAC n. 1, 3, 5 e 7, VIA GIULIO REVELANTE n.2, VIA NIKOLA TESLA n. 1-12, 14 e 16, VIA DELLA CONFRATERNITA RAGUSEA numeri pari dal 2-18, VIA VUKOVAR n. 2 e 4, VIA ZARA n. 1-22, 25, 27 e 29, VIA ZAGABRIA n. 1-16, 18, 20-23, VIA PIETRO CISCUTTI, VIA ANTUN DALMATIN n. 1 e 3, VIA FLANATICA n. 1-17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29, VIA DEL FONDACO, VIA VENEZIA n. 1 e 3, PZZA DEL POPOLO n. 2 - 6, 9 e 10, VIA ANTONIO SMAREGLIA n. 1, 3, 5 e 7, VIA FRAN SUPILO, PZZA PRIMO MAGGIO n. 1-4 e 6, VIA TRIER, VIA IVAN MATETIĆ RONJGOV n. 2 e 4, VIA VERONA e VIA SAN POLICARPO n. 2, 4 e 8.

Comitato locale STOIA - comprende i rioni cittadini Musil, Vergarolla, San Pietro, Baracche, Valcane e i rioni cittadini turistici Valovine e Stoia e le vie: VIA VALCANE, VIA STOIA, VIA VALDEFORA, VIA PRADORLANDO, VIA PAOLO LETTIS, VIA AGNANA, VIA GIULIO REVELANTE – n. 1, 3, 4 e 5, VIA MARIO LUSSI, VIA FISELLA, VIA BARACCHE, VIA VERGAROLA, VIA MUSIL, VIA VALOVINE, VIA VERUDA – n. 2, LUNGOMARE, VIA RIKARD KATALINIĆ JERETOV – n. 35, 37, 46 e 48;

Comitato locale SAN POLICARPO-SISPLAZ - comprende i rioni cittadini San Policarpo, Ospedale della Marina e Sisplaz e le vie/piazze: VIA SISPLAZ, VIA VLADIMIR GORTAN, VIA NICOLO' TOMMASEO, VIA VALSALINE – solo numeri pari, VIA VERUDA – numeri dispari: da 1 a 29, numeri pari: da 4 a 8, VIA DEGLI

USCOCCHI, VIA OSIJEK, VIA RUŽA PETROVIĆ, VIA BRIONI, VIA RIKARD KATALINIĆ JERETOV – numeri dispari da 1 a 33, numeri pari da 2 a 44, VIA PAUL KUPELWIESER, VIA LJUDEVIT POSAVSKI, VIA ROBERT KOCH, VIA MATIJA GUBEC, VIA DELLA CITTÀ DI GRAZ, VIA ALDO NEGRI – n. 1, 4, 5, 6, 9, 11, 17 e 19, VIA KAMENJAK – n. 1, 3, 5, 7, VIA VIENNA, VIA ŠIMUN GREBLO, PIAZZA DELLA MARINA – n. 1, 2, 3, 4, 4A, PALAZZINE, VIA LUDOVICO RIZZI n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, VIA OTOKAR KERŠOVANI – n. 2 e 10, VIA PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI – n. 2, 4, 6, VIA SAN POLICARPO – n. 1, 3, 5, 7, 9, VIA GIACOMO FILIPPO TOMASINI – n. 2, 4, VIA FRANZ KARL GINZKEY, VIA VELI JOŽE – numeri pari da 12 a 22;

Comitato locale SIANA - comprende il territorio dei rioni cittadini Siana, Monteghiro e i sobborghi cittadini Valica- Illiria, Vidrian e Vernal e le vie: VIA D. BENČIĆ, VIA F.LLI LEVAK, VIA PINGUENTE, VIA DELLA XLIII DIVISIONE ISTRIANA, VIA M. DIVKOVIĆ, VIA MONTE GHIRO (EX VIA AL CAMPOSANTO), VIA ILLIRIA, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA JURIJ DIACONO, VIA CASTUA, VIA CAPODISTRIA, VIA I. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI – n. dispari 1-17, VIA ALBONA, VIA LA ROMANA, VIA LISIGNANO, PZZA AL PONTE, VIA MOMORANO, STRADA DEI PARTIGIANI 198/A, n. VIA FIANONA, PZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA, VIA DEGLI OPERAI, VIA SAN GIORGIO, VIA SIANA – numeri dispari, VIA D. TRINAJSTIĆ – n. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, VIA TRIESTE – numeri pari, VIA DELLA VALLE, VIA VALMARIN n. 14, VIA ALTURA – numeri dispari, VIA VERNAL, VICOLO VIDRIAN – n. 6, 8, 10, 12, 17 e 17/A, VIA DELLE VIGNE, VIA V. VITASOVIĆ, VIA DELL'ACQUEDOTTO, PZZA S. ZLATIĆ n. 4 e 5;

Comitato locale STIGNANO - comprende il rione cittadino Stignano, i sobborghi turistici Puntacristo, Puntisella, Valdežunac e Camulimenti e le isole San Girolamo, Cosada, Santa Caterina e le vie: VIA J. KALC, VICOLO AL CANALETTO, LARGO PLAZINA, VIA RONZI, VIA STIGNANO, VIA TURULLA, VIA BARISELLA, VIA FORTIN, VIA CASTION, VIA COSADA, VIA LONGHERA, VIA PELINI, VIA PUŽAR, VIA PUNTISELLA, VIA SELO, STIGNANO n. 142/A, VIA S. MARGHERITA, VIA TRSINE, VIA VALCERES, VIA VAL DE MOSCA, VIA VALLELUNGA, VIA VAROS, VIA SURIDA;

Comitato locale VLADIBECCO - comprende i rioni cittadini Valdibecco e Dolinka e le vie: VIA BORIS BAČIĆ, VIA JASNA CRNOBORI, VIA DOLINKA, VIA CORNIAL, VIA FOIBON, VIA DEI FURLANI, VIA JAKOV IVANČIĆ, VIA IVAN KATUŠIĆ, STRADA CAVRER, VIA KOLEŽI, VIA LOVEZIZZA, VIA MEDOLINO numeri pari dal 2 - 52, 56, 244, 246, 247, 248, 248/A, 248/B, 249, 250, 260, 262, 266, 400, 401, VIA IVE MIHOVILOVIĆ, VIA TONE MODRUŠAN, VIA MONTE CA' ROTA, VIA MONTE MAGNO, SOTTO MORER, VIA TONE PERUŠKO, VIA PIAZZALE, VIA PROMONTORE n. 1 – 17 e n. dispari dal 19 al 27, VIA DEGLI SFOLLATI ISTRIANI (1915-1918), VIA VITTORIO PUTTIGNA, VIA SANTA FELICITA, VIA SANTAMARINA, VIA SKOKOVICA, VIA ŠPILJAVAC, VIA DEI TEMPLARI, VIA VALBRUNA, VIA VALDIBECCO, VIA VIOVICA, VIA GEORG WOLF;

Comitato locale MONTE GRANDE - comprende i rioni cittadini Carsiole, Paganor e Monte Grande, la zona turistica Vallelunga e le vie: VIA DIGNANO, VIA DEL POZZO, VIA RUBAN VIA CAPELLERI, VIA MONTE BICCI, VIA DEL CANALE, VIA MONTE LESSO, STRADA DEI PARTIGIANI n. dispari dall'1 al 215, n. pari dal 2 al 140, VIA DEL PINETO, VIA GALLESANO, VIA VIKTOR JEROMELA, VIA SLAVKO GRUBIŠA, VIA LISGNAMORO, VIA MATE PETROVIĆ, VIA DELL'ANTENNA, VIA VID BUTKOVIĆ, VIA PAGANOR, VIA DEGLI OLMI, VIA CERELLA, VIA FOIBA, VIA FASANA nn. 2, 4, 6, 10, 17, 17/A, 17/B, 18, 20, 20/A, 20/B, 21, 21/A, 22, 22/C, 23, 23/C, 24, 24/A, 24/B, 24/D, 24/E, 24/F, 24/H, 25, 26, 26/A, 27/D, 29, 29/A, 29/B, 32, 32/A, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A a 34/F, 35, 35/A, 36/A, 38, 39, 40, 40/A, 41, 42, 42/A, 43, 46, 47, 47/A, 48, 49, 51/A, 51/B, 51/C, 52, 53, 54, 54/A, 55, 56/C, 57, 57/B, VIA VALDENAGA, VIA VALMARIN n. 2, 4 e 6, VIA VIDRIAN n. 1, 2, 3, 5, 9, 9/A, 11 e 11/A, VIA JOSIP BRUNJAK, VIA JOSIP ZAHTILA, VIA TIVOLI, VIA IVO BELAS, VIA CHERSO, VIA MONTE GRANDE, VIA FRATELLI LEONARDELLI, VIA PADULI, VIA FRANCESCO SPONZA, VIA SAMAGHER, VIA VALFORMIGA, VIA CARSIOLE, STANZIA VARETON.

Comitato locale VERUDA - comprende il territorio dei rioni cittadini Veruda, Valsaline e i rioni cittadini turistici Verudella, Saccorgiana, Monsival e le vie: VIA ALDO BANOVAČ, VIA PINO BUDICIN n. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 16 - 21, 23, 25, 31, 33 e 35, VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. 26, 28 e 30, VIA DEI GALEOTTI, VIA MIROSLAV KRLEŽA n. 2 - 42 e 44, VIA IVAN MEŠTROVIĆ n. 2, 4, 6, 8 e 10, VIA ALDO NEGRI numeri pari dal 10 - 22A e numeri dispari dal 23 - 39, VIA ANDREA PALLADIO, VIA IVAN RABAR, VIA SALVORE, VIA GIACOMO FILIPPO TOMASINI n. 6, 8, 10 e 12 e i numeri dal 14 - 34, 36, 38, 40 e 42, PZZA RE TOMISLAV, VIA KAMENJAK n. 2, 4, 6, 8, 10 e 12, VIA LUCIO MENACIO PRISCO, VIA VALSALINE solo numeri dispari, VIA VELI JOŽE n. 1, 3, 4, 6, 8 e 10, VIA VERUDA numeri pari dal 10 - 30 e n. 31 - 50, 52, 52A, 52B, 52C, 54, 56, 58, 60, 60B e 62, VIA VERUDELLA n. 2, 4, 4A, 6, 6A, 6B, 6C, 6D e 8 e n. dal 10 - 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31 e 33, VIA LISSA, VIA GIUSEPPE VOLTIGGI numeri pari dal 20 - 30, VIA PETAR ZORANIĆ, VIA SEBENICO, VIA VITOMIR ŠIROLA PAJO;

Comitato locale VIDIKOVAC - comprende il territorio i rioni cittadini Monte - Rizzi e Drenovica e le vie: VIA PINO BUDICIN n. 1, VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. 1 - 18, 20, 22 e 24, VIA PIETRO COPPO n. 1 - 5, VIA IVAN GUNDULIĆ, VIA OTTOMARO HEININGER, VIA BARTOL KAŠIĆ, VIA OTOKAR KERŠOVANI numeri dispari, VIA SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ n. 4, 6, 8, 10, 10/A, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, VIA MIROSLAV KRLEŽA n. 1, VIA IVAN MAŽURANIĆ, VIA LINO MARIANI, VIA MARKO MARULIĆ n. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 41, 43, 45 e 49, VIA IVAN MEŠTROVIĆ n. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/A, 11/B e 13, VIA VLADIMIR NAZOR n. 29, 31, 33, 35, 37, 38 - 50, 52, 54 e 56, 60, 62, 64 e 66, VIA GIANBATTISTA PIRANESI, VIA MONTE CAPPELLETTA, VIA STJEPAN RADIĆ n. 44/A, 45 e 46 ed i numeri dispari dal 47 - 75, VIA LODOVICO RIZZI dal numero dispari 5 fino 103 e dal numero pari 10 al 34, VIA VJEKOSLAV SPINČIĆ, VIA

GIACOMO FILIPPO TOMASINI n. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13,
VIA FRANJO HORVAT KIŠ, VIA JACOPO DA POLA,
VIA LUCIO CALPURNIO PISO, VIA OLGA BAN, VIA
GIUSEPPE VOLTIGGI n. 1 - 19, VIA LUSSINO n. 5, 7, 9,
9/1, 11, 13, 13A, 15, 17, 19A, 19B, 21, 29, 31, 33, 35 e 37,
VIA GIUSEPPINA MARTINUZZI, VIA CAMPO MARZIO
numeri pari dal 18 - 58, 62, 64 e 66.

Articolo 2

Le elezioni avranno luogo domenica 16 febbraio 2020
dalle ore 7:00 alle 19:00.

Articolo 3

L'area di ciascun comitato locale di cui all'articolo
1 della presente Delibera rappresenta una circoscrizione
elettorale.

Articolo 4

Nel consiglio di ciascun comitato locale si elegge -
come segue:

- Comitato locale Arena	9 membri,
- Comitato locale Bussoler	9 membri,
- Comitato locale Grega	9 membri,
- Comitato locale Castagner	11 membri,
- Comitato locale Monte Zaro	9 membri,
- Comitato locale Monvidal	7 membri,
- Comitato locale Nuova Veruda	9 membri,
- Comitato locale Città Vecchia	9 membri,
- Comitato locale Stoia	7 membri,
- Comitato locale San Policarpo – Sisplaz	11 membri,
- Comitato locale Siana	11 membri,
- Comitato locale Stignano	7 membri,
- Comitato locale Valdibecco	7 membri,
- Comitato locale Veruda	11 membri,
- Comitato locale Monte Grande	9 membri,
- Comitato locale Vidikovac	11 membri.

Articolo 5

La sede della Commissione elettorale responsabile per
la conduzione delle elezioni si stabilisce presso il Palazzo
municipale di Pula, Foro 1.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore il 12 gennaio 2020.

Articolo 7

La presente Delibera sarà pubblicata nel "Bollettino
ufficiale" della Città di Pola, affissa nelle bacheche dei
comitati locali e nelle pagine internet ufficiali della Città di
Pola.

CLASSE:026-01/19-01/01
N.PROT.:2168/01-02/11-0306/-193
Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 8 della Legge sulla
locazione e la compravendita dei locali commerciali
("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 64/15 e 112/18) in rapporto
all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 e 98/19) e dell'art. 39 dello Statuto della
Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola
nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale
della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019,
emana la

DELIBERA **sulle modifiche e integrazioni alla Delibera** **sulla determinazione della locazione,** **delle zone e delle attività nei locali commerciali** **della Città di Pula - Pola**

Articolo 1

Nella Delibera sulla determinazione della locazione,
delle zone e delle attività nei locali commerciali della Città
di Pula - Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" n.
12/19) nell'articolo IV comma 1 della Delibera in oggetto la
parola "tre" si sostituisce con la parola "quattro".

Articolo 2

Nell'articolo VII comma 1 la parola "comma" si
sostituisce con la parola "articolo".

Articolo 3

All'art. 10 comma 1 dopo la parola „proprietà“ si
aggiunge il testo: "o prevalente proprietà".

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di
Pola.

CLASSE:947-03/19-01/861
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-19/-3
Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 78 della Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale nn. 69/17) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA

sull'emanazione del Piano di assegnazione in concessione per l'anno 2020

I

Si stabilisce il Piano di assegnazione delle concessioni per il 2020 come segue:

Tipi di concessioni:

- concessioni per l'utilizzo economico del bene marittimo
Numero previsto di concessioni: 4 concessioni;
- utilizzo economico della spiaggia nella baia di Saccorgiana
- utilizzo economico della spiaggia nello stabilimento balneare Ferijalni savez
- utilizzo economico della spiaggia nello stabilimento di Ambrela
- costruzione e utilizzo economico del porto a destinazione specifica - porto turistico "Bunarina" Pola

Si pianifica la durata delle concessioni per un periodo di: 10- 20 anni.

Tariffa annuale stimata per le concessioni: 280.000,00 kn. L'importo di cui sopra include una parte fissa del canone di concessione e la parte variabile del canone di concessione in base al reddito presunto dall'esercizio dell'attività sul demanio marittimo. L'importo annuo stimato del canone di concessione permanente per ciascuna concessione, calcolato sulla superficie ipotizzata dell'uso potenziale del demanio marittimo ammonta a:

Concessione	Durata della concessione in anni	Entrate annuali stimate in kune
Utilizzo economico della spiaggia nella baia di Saccorgiana	10-20	6.500,00
Utilizzo economico della spiaggia nello stabilimento balneare Ferijalni savez	10-20	1.000,00
Utilizzo economico della spiaggia nello stabilimento di Ambrela	10-20	2.500,00
Costruzione e utilizzo economico del porto a destinazione specifica - porto turistico "Bunarina" Pola	20	20.000,00

**NUMERO 20/19
PAGINA 12**

Base giuridica per l'assegnazione delle concessioni: della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19), Delibera sull'affidamento delle autorizzazioni alla Città di Pola per l'assegnazione in concessione del bene marittimo (Bollettino ufficiale della Regione Istriana num. 13/10) e Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale num. 69/17).

II

I lotti edificabili del demanio marittimo non possono essere recintati.

Il demanio marittimo complessivo, con fascia marittima costiera a destinazione ricreativa pianificata nel presente Piano regolatore generale, non deve essere recintata e si deve permettere l'accesso libero dei cittadini, se ciò non è in opposizione alle prescrizioni vigenti per singolo intervento nello spazio del demanio marittimo.

III

L'approvazione delle concessioni per l'esecuzione delle attività marittime nei siti di cui al punto I della presente decisione restano in vigore fino alla conclusione del contratto di concessione per la zona per la quale sono state rilasciate.

IV

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

CLASSE:947-03/19-01/828

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0270-19/-3

Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 al. 4 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

PROGRAMMA DI LAVORO del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2020

Articolo 1

Il programma annuale di lavoro del Consiglio municipale si emana con l'obiettivo di assicurare una tempestiva organizzazione, analisi e soluzione dei quesiti attuali di importanza per la Città di Pola e la gestione degli affari pubblici di importanza locale.

Il programma di lavoro si stabilisce nel modo da assicurare l'applicazione della Costituzione della Repubblica di Croazia, della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e altre prescrizioni giuridiche applicandole all'autogoverno locale nonché allo Statuto della Città di Pula-Pola.

Articolo 2

I proponenti autorizzati degli atti generali ed altri, ovvero i portatori dei compiti e le persone incaricate per l'elaborazione professionale del materiale per la discussione in sede di Consiglio municipale, hanno l'obbligo di preparare le proposte degli atti generali, di quelli singoli ed altri in modo da poter essere esaminati alle sedute del Consiglio municipale nei termini stabiliti.

I proponenti autorizzati hanno l'obbligo di consegnare i materiali per la seduta al presidente del Consiglio municipale, di regola al più tardi 15 giorni prima dal termine stabilito per il dibattito alla seduta del Consiglio municipale.

Articolo 3

Il Consiglio municipale, sulla base dei diritti e dei poteri previsti dalla legge, dello Statuto e da altri atti generali della Città di Pola, nel suo ambito di autogoverno, intende considerare e adottare i seguenti atti nel 2020:

- 1. Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola**
Termine: I Trimestre 2020
- 2. Relazione sull'esecuzione del Piano di gestione dei rifiuti nella Città di Pola per il 2019**
Termine: I Trimestre 2020
- 3. Relazione sulle località e quantità dei rifiuti impropri sul territorio della città di Pola per il 2019**
Termine: I Trimestre 2020
- 4. Delibera sull'attuazione di misure particolari per prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località sulle quali, per più volte consecutive, è stabilito l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio della Città di Pola**
Termine: I Trimestre 2020
- 5. Delibera sulle modifiche della Delibera sull'assegnazione dei nomi alle vie e delle piazze della Città di Pola**
Termine: I Trimestre 2020

- 6. Delibera sull'elaborazione delle X Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola**
Termine: I Trimestre 2020
- 7. Delibera sull'elaborazione delle I Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio "Zona commerciale orientale"**
Termine: I Trimestre 2020
- 8. Delibera sul conferimento dei Premi della Città di Pula-Pola per l'anno 2020**
Termine: I/II Trimestre 2020
- 9. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2019**
Termine: Il trimestre 2020
- 10. Delibera sull'emanazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della città di Pola con relativo piano d'azione**
Termine: Il trimestre 2020
- 11. Relazione sull'esecuzione del Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2019**
Termine: Il trimestre 2020
- 12. Relazione sull'esecuzione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2019**
Termine: Il trimestre 2020
- 13. Delibera sull'emanazione delle IX Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola**
Termine: Il trimestre 2020
- 14. Delibera sull'emanazione delle I Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio "Ribarska koliba"**
Termine: Il trimestre 2020
- 15. Rapporto sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2019**
Termine: Il trimestre 2020
- 16. Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2020**
Termine: III trimestre 2020
- 17. Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2020 con relative modifiche e il relativo programma** (ove necessario, il Programma di costruzione delle infrastrutture comunali, il Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali, il Programma delle attività per i bisogni pubblici e il Programma per i bisogni culturali pubblici)
Termine: secondo la necessità indicata
- 18. Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2019**
Termine: secondo la necessità indicata
- 19. Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto del territorio "Carsiole"**
Termine: III trimestre 2020
- 20. Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto del territorio "Valsaline"**
Termine: III trimestre 2020
- 21. Relazione sul lavoro dell'Unità dei vigili del fuoco di Pola per l'anno 2019 e Relazione sul lavoro del Consiglio d'amministrazione dell'Unità dei vigili del fuoco di Pola per il periodo dal 01/01 - 31 12 2019**
Termine: III trimestre 2020

22. **Relazione sul lavoro dalla Scuola dell'infanzia Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
23. **Relazione sul lavoro dalla Scuola dell'infanzia "Mali svijet" per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
24. **Relazione sul lavoro della Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
25. **Relazione sul lavoro del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
26. **Relazione sul lavoro svolto dal Università popolare aperta di Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
27. **Relazione sul lavoro svolto dal Comitato etico della Città di Pula-Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
28. **Relazione sul lavoro svolto dalla Biblioteca civica e sala di lettura di Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
29. **Relazione sul lavoro del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
30. **Relazione sul lavoro dell'ente pubblico Pola Film Festival per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
31. **Relazione sul lavoro del Club calcistico Istra 1961 s.p.a.s. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
32. **Relazione sul lavoro TD Castrum Pola 97 s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
33. **Relazione sul lavoro della società Fratarski s.r.l. per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
34. **Relazione sul lavoro TD Kaštijun s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
35. **Relazione sul lavoro TD Luka Pula s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
36. **Relazione sul lavoro TD Monte Giro s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
37. **Relazione sul lavoro TD Plinara s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
38. **Relazione sul lavoro della TD Pragarnde s.r.l. per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
39. **Relazione sul lavoro TD Pula Herculanea s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
40. **Relazione sul lavoro TD Pula Parking s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
41. **Relazione sul lavoro TD Pulapromet s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
42. **Relazione sul lavoro della Pula Sport s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
43. **Relazione sul lavoro TD Tržnica s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
44. **Relazione sul lavoro TD Vodovod Pula.s.r.l. Pola per l'anno 2019**
Termine: III trimestre 2020
45. **Programma di tutela dell'ambiente**
Termine: III trimestre 2020
46. **Piano d'azione per ridurre l'inquinamento da ozono a livello del suolo per la città di Pola**
Termine: III trimestre 2020
47. **Programma dei bisogni pubblici per l'esercizio delle attività del Servizio di salvataggio montano, Stazione di Pola per l'anno 2021**
Termine: IV trimestre 2020
48. **Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021 e proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2022 e il 2023 con relativi programmi**
Termine: IV trimestre 2020
49. **Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021**
Termine: IV trimestre 2020
50. **Analisi dello stato del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola nel 2020**
Termine: IV trimestre 2020
51. **Piano di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2021 con effetti finanziari per il periodo 2021-2023**
Termine: IV trimestre 2020
52. **Piano di azione sul territorio colpito da catastrofi naturali della Città di Pola per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
53. **Valutazione del rischio dei danni provocati da grandi disastri per la Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2020
54. **Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
55. **Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
56. **Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
57. **Programma dei bisogni pubblici nella cultura della Città di Pola per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
58. **Delibera sull'emanazione del piano di assegnazione delle concessioni per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
59. **Delibera sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2021**
Termine: IV trimestre 2020
60. **Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2021**
Termine: IV trimestre 2020
61. **Programma di lavoro del Consiglio municipale per l'anno 2021**
Termine: IV trimestre 2020
62. **Sedute tematiche**
Il presidente del Consiglio municipale convocherà le

sedute tematiche in base alla necessità al fine di dare informazioni sul tema e vari quesiti di particolare interesse e importanza per la vita dei cittadini della Città di Pola

63. Al Consiglio municipale nel corso dell'anno si darà a conoscenza:

63.1 - **In base alla Legge sul bilancio** ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15),

- Relazione del Sindaco della Città di Pola sull'utilizzo dei mezzi dalle Scorte del Bilancio dal Bilancio della Città di Pola

- relazioni mensili

- Relazione sui consensi dati per l'indebitamento e le garanzie

I/II Trimestre 2020

63.2 - **In conformità alla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)** ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 e 98/19):

- Relazione sul lavoro del Sindaco della Città di Pola, che il sindaco presenta due volte all'anno in base all'articolo 35 b. della Legge

Articolo 4

Si stabilisce che il Consiglio municipale in base alla necessità emanerà anche altri atti generali, singoli e altri atti in conformità alle competenze, alle autorizzazioni e ai termini stabiliti dalle leggi speciali e da altre normative positive e dagli atti in vigore della città di Pola.

Articolo 5

Il presente Regolamento di procedura del Consiglio municipale entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/19-01/105

N.PROT.: 2168/01-01/-02-00-0009-19/-9

Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

**CONCLUSIONE
sull'adozione del piano operativo delle attività
per il supporto sociale e la salute della
Città di Pola per il periodo 2020-2021**

Articolo 1

Si adotta il Piano operativo delle attività di supporto sociale e la salute della Città di Pola per il periodo 2020-2021.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 550-01/19-01/95

N.PROT.:2168/01-04/-01-0438/-19-5

Pola, 12 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 12 dicembre 2019, emana la

DELIBERA

sulla revoca e sulla nomina del membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali

1. MASSIMO BRAJUHA (IDS) si revoca dall'incarico di membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.
2. DUNJA RAČIĆ (IDS) si nomina quale membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/17-01/61
N.PROT: 2168/01-01/-02-0009/-19-5
Pola, 12 dicembre 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), dell'art. 137 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patriottica e dei membri delle loro famiglie ("Gazzetta ufficiale" n. 121/17) e dell'art. 9 del Regolamento sulla realizzazione del diritto all'esonero delle spese di sepoltura con osservanza degli onori militari, diritto al loculo e relativa manutenzione ("Gazzetta ufficiale della RC" n. 51/18), il Sindaco della Città di Pola il 12 novembre 2019 emana la seguente

CONCLUSIONE

sulla realizzazione del diritto di utilizzo dei loculi per i veterani croati invalidi di guerra caduti nella Guerra patriottica e per i difensori croati caduti nella Guerra patriottica

I

Si stabilisce che la Città di Pola ha emanato la Delibera in cui si sono stabiliti i loculi che saranno messi a disposizione ai veterani croati invalidi di guerra caduti nella Guerra patriottica e ai

difensori croati caduti nella Guerra patriottica CLASSE: .023-01/17-0124, Num.prot.:2168/01-01/-03-250-22 del 3 ottobre 2019

II

La Città di Pola in conformità alle norme di legge e agli atti ad essa subordinati assicurerà il 50% delle spese per l'utilizzo dei loculi con cornice in cemento per i veterani croati invalidi di guerra caduti nella Guerra patriottica e per i difensori croati caduti nella Guerra patriottica che nel momento del decesso avevano registrato la residenza sul territorio della Città di Pola oppure l'ultima residenza dichiarata nella città di Pola se non avevano la residenza registrata al momento del decesso, se essi o i membri della famiglia non hanno a disposizione un loculo o lo hanno ceduto in uso a terzi.

III

Per l'attuazione della presenta Conclusione e la soluzione di ogni singola richiesta pervenuta si incarica l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

IV

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/17-01/1245
N.PROT:2168/01-03/-03-0292/-19-26
Pola, 12 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

NUMERO 20/19
PAGINA 16

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 12 novembre 2019 emana la

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 022-05/19-01/241
N.PROT:2168/01-01/-01-0019/-19-2
Pola, 12 novembre 2019

DELIBERA

sull'istituzione della Commissione di coordinamento per i progetti di sviluppo della Città di Pula-Pola

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Articolo 1

Si istituisce la Commissione di coordinamento per i progetti di sviluppo con l'obiettivo di un efficace coordinamento e monitoraggio del lavoro degli organi amministrativi della città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città di Pola), delle municipalizzate e istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per la realizzazione di progetti importanti per lo sviluppo della Città.

Articolo 2

Nella Commissione di coordinamento per i progetti di sviluppo si nominano i rappresentanti degli organi amministrativi della Città di Pola e delle municipalizzate che partecipano alla realizzazione dei progetti di sviluppo come segue:

Presidente:

- Aleksandar Matić, assessore all'Ufficio della Città

Vicepresidente:

- Vesna Sajić, Assessore per le finanze e l'amministrazione generale

Membri:

- Ingrid Buljan, vice assessore dell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio

- Martina Šajina Mihovilović, assistente assessore dell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio

- Igor Stari, direttore municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. Pola,

- Dean Kocijančić, direttore municipalizzata Plinara s.r.l. Pola,

- Dean Starčić, direttore municipalizzata Vodovod Pula s.r.l. Pola.

Articolo 3

Al fine di coordinare e monitorare efficacemente l'attuazione dei progetti di sviluppo, il presidente, il vicepresidente e i membri della Commissione:

- convocano riunioni periodiche della Commissione (almeno una volta al mese),

- sono tenuti a partecipare alle riunioni della Commissione,

- adempiono tempestivamente agli obblighi concordati e assunti nelle riunioni della Commissione.

Articolo 4

Il presidente è tenuto, una volta al mese, a presentare al Sindaco la relazione sul lavoro e sulle conclusioni della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola emana la

D E L I B E R A

sulla nomina del Gruppo di progetto per la realizzazione del Progetto di bonifica della discarica di Castion - Pola

Articolo 1

Per la realizzazione del progetto di bonifica della discarica chiusa di rifiuti non pericolosi Castion a Pola, con la presentazione della candidatura per l'assegnazione di mezzi a fondo perduto indetta dal Ministero per la protezione dell'ambiente e l'energetica (n.di riferimento: KK.06.3.1.13), con la presente Delibera si istituisce e si nomina il Gruppo di esperti per la realizzazione del "Progetto di bonifica della discarica di Castion a Pola" (di seguito nel testo: Gruppo di progetto).

Articolo 2

Nel Gruppo di progetto per la realizzazione del Progetto si nominano persone con relativa esperienza nell'attuazione di progetti:

1. Sonja Šušulic, responsabile di progetto con oltre 15 anni di esperienza nella gestione di progetti,
2. Martina Šajina Mihovilovic, membro, con oltre 15 anni di esperienza nella gestione di progetti,
3. Igor Bukarica, membro, con oltre 5 anni di esperienza nella gestione di progetti,
4. Tonci Lucic, proprietario di artigianato per servizi di impresa META CONSULTING, 21000 Split, R.Boškovića 20/II, OIB: 85067009790, membro, consulente per i fondi dell'UE con oltre 15 anni d'esperienza nel redigere, attuare, supervisione e valutazione di progetti finanziati dai fondi dell'UE.

Articolo 3

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/19-01/939
N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-0329-19/-2
Pola, 19 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18) e del comma 2 articolo 9 della Delibera sull'utilizzo dei locali commerciali nella struttura del Centro sociale "Rojc", il Sindaco della Città di Pola il 22 novembre 2019 emana la

D E L I B E R A

sull'emanazione dei membri del Coordinamento del Centro sociale "Rojc"

I

Vengono nominati a membri del Coordinamento del Centro sociale "Rojc" :

- Jasmina Nina Kamber, rappresentante della Città di Pola
- Cinzia Poček Kranjec, rappresentante della Città di Pola
- Mirna Radolovic, rappresentante della Città di Pola
- Marko Grbac Knapić, rappresentante dell'Unione delle associazioni Rojc
- Dušica Radojčić, rappresentante dell'Unione delle associazioni Rojc
- Dalibor Dužaić, rappresentante dell'Unione delle associazioni Rojc

II

Il mandato dei membri nominati del Coordinamento è di due (2) anni dalla data di adozione della presente Delibera.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 612-01/19-01/201
N.PROT.:2168/01-05/-01-0277/-19-3
Pola, 22 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

NUMERO 20/19
PAGINA 18

Ai sensi dell'articolo 5 comma 7 Nella Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5/19 e 12/19) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 22 novembre 2019 emana la

CONCLUSIONE

sull'istituzione e la nomina del Comitato per l'attuazione del concorso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pola

I

Si istituisce il Comitato per l'attuazione del concorso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Comitato).

Il Comitato è composto dal presidente, da due membri e dai loro supplenti e sono nominati per un periodo di due anni.

II

Nel Comitato si nominano:

1. Mirna Radolović - presidente
2. Orijeta Babić, membro
3. Julijana Benazić, membro

1. Milan Korica, vice presidente
2. Đurđica Jelovac, supplente
3. Ivana Vujinović Legović, supplente

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 372-01/19-01/351
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-19/-2
Pola, 22 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, fondazione dei diritti di costruzione e locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) in rapporto all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/03-testo emendato e 137/15-correzione, 123/17) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 25 novembre 2019 emana la

CONCLUSIONE

I

Si nominano a membri della Commissione unica per l'esecuzione di gare d'appalto per la vendita di immobili, l'istituzione di diritti di costruzione, la locazione di terreni edificabili e terreni pubblici:

1. Mirna Radolović - presidente
2. Milan Korica - membro
3. Barbara Batelić-Lukšić, membro

4. Orijeta Babić, vice presidente
5. Patricija Kožljan Cigić, supplente
6. Sonja Gadžić, supplente

II

La Commissione di cui al punto I della presente Conclusione si nomina per un periodo di due anni.

III

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/844
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-19/-1
Pola, 25 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 07/09, 16/09, 86/08 e 04/18), il Sindaco della Città di Pola emana il seguente

PIANO DELLE ASSUNZIONI

Modifiche del Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pola-Pola per il 2019 (piano a breve termine)

Articolo 1

Con il presente Piano si modifica il Piano d'assunzione negli organi amministrativi della Città di Pola - Pola per l'anno 2019 (piano a breve termine), CLASSE: 023-01/18-01/1239, N.PROT: 2168/01-02-00-0264-18-2 del 28 dicembre 2018) e relative modifiche e integrazioni (CLASSE: 023-01/18-01/1239, N.PROT: 2168/-02-04-00/-0264-19-4 del 25 febbraio 2019 e CLASSE: 023-01/18-01/1239, N.PROT: 2168/-02-04-00-0264-19-6 del 3 ottobre 2019.

Articolo 2

Nell'articolo 4 il comma 2 viene modificato come segue:

“2. Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale
- Assessore dell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale - 1 esecutore
- Consulente I. per le risorse umane - 1 esecutore”

Articolo 3

Il presente Piano d'assunzione sulle modifiche del Piano di assunzione negli organismi amministrativi della Città di Pola per il 2019 (piano a breve termine) sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

Articolo 4

Il presente Piano d'assunzione sulle modifiche del Piano di assunzione negli organismi amministrativi della Città di Pola per il 2019 (piano a breve termine) entra in vigore il giorno dell'emanazione).

CLASSE: 023-01/18-01/1239
N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0264-19/-8
Pola, 4 novembre 2019

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 123 dello Statuto della Città di Pola-Pola (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e in riferimento all'art. 113 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19) il Consiglio municipale della Città di Pola attraverso il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali, alla seduta tenutasi l'11 dicembre 2019 ha stabilito il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto territoriale „Marina Veruda“.

Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio “Marina Veruda” comprende le Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio dalla Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto del territorio “Marina Veruda” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 2/12), e della Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera di emanazione delle II Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio “Merina Veruda” (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola - Pola n. 8/19).

Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano di assetto del territorio “Marina Veruda” è contenuto nell'elaborato numero P-UPU-MV-11/2019 realizzato dall'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio. Il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione sarà pubblicato nel „Bollettino ufficiale della Città di Pola“.

CLASSE: 350-01/18-01/209
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0304-19/-92
Pola, 11/12/2019

IL PRESIDENTE
Comitato per lo statuto e gli altri atti generali
Tiziano Sošic, f.to

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO “MARINA VERUDA”

(„Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 2/12 e 8/19)

NORME DI ATTUAZIONE
(testo emendato)

0 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

(1) Il Piano di assetto del territorio “Marina Veruda” (di seguito nel testo: Piano) è un documento a lungo termine che, in conformità agli obiettivi e compiti stabiliti dai piani vigenti per le aree vaste (Piano regolatore generale della città di Pola “Bollettino ufficiale della Città di Pola 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 - testo emendato, 7/15, 10/15 - testo emendato, 5/16, 8/16 - testo emendato, 2/17, 5/17, 8/17- testo emendato, 20/18 e 2/19- testo emendato) - (di seguito PATG) e il Piano regolatore generale della Città di “Pola Bollettino ufficiale della Città di Pola - testo emendato, 5A/08, 12/12,

5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14- testo emendato, 7/15, 9/15 - testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17 - testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato) - (di seguito PRG) si stabilisce nel dettaglio lo sviluppo spaziale con le soluzioni spaziali e funzionali nonché le condizioni dell'aspetto di parte dell'abitato di Pola.

(2) Il Piano stabilisce in particolare:

- suddivisione delle aree in unità spaziali particolari nonché aree e concetto di rinnovo spaziale di parti di abitati/aree
- la destinazione principale delle aree e la rappresentazione delle aree a destinazione pubblica
- la sistemazione delle attività nello spazio
- la base dell'infrastruttura stradale, comunale e altra
- le misure di protezione e tutela dei valori dell'ambiente, naturali e culturali
- la sistemazione delle aree verdi, dei parchi e delle aree ricreative
- interventi nello spazio importanti per la sistemazione spaziale degli abitati/aree
- le condizioni di sistemazione e utilizzo degli spazi e degli edifici e
- gli interventi nell'area relativa alla protezione da calamità naturali e di altro tipo.

Articolo 4

(1) Il Piano è elaborato in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13, 65/17 e 114/18) e del Regolamento sul contenuto, sulle misure delle rappresentazioni cartografiche, sugli indicatori territoriali obbligatori e sullo standard dell'elaborato dei piani territoriali (GU nn. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11).

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruzione e/o gli atti di esecuzione del piano, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 5.

(1) Le condizioni di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o rimozione (di seguito nel testo: costruzione) vengono nominate nel presente Piano, come pure quelle del piano territoriale vigente per l'area più ampia, e rappresentano la cornice per il rilascio dei permessi per costruire e/o atti per l'attuazione del Piano.

(2) Nella zona di copertura del Piano l'assetto del territorio e la costruzione degli edifici sulla superficie o sotto alla superficie terrestre con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve essere in conformità al presente Piano, al piano vigente del territorio per la zona più vasta e alle condizioni specifiche stabilite in base alla legge e altre prescrizioni.

Articolo 6

(1) Il Piano riguarda l'area dalla superficie complessiva di 32,75 ha, di cui 22,25 ha riguardano la parte di terraferma e 10,50 ha l'area marittima di copertura del Piano.

(2) Il confine di copertura del Piano è rappresentato nella parte grafica del Piano foglio numero 1a e 1b. "Uso e destinazione delle superfici" in rapporto 1.1000

(3) Il territorio di copertura del Piano si trova completamente all'interno della zona costiera protetta - limiti di spazio, in conformità alla Legge sull'assetto del territorio (GU n. 153/13, 65/17 e 114/18).

(4) Il Piano si riferisce a :

- parte dell'abitato di Pola appartenente al Comitato locale di Nuova Veruda
- parte del comune catastale di Pola.
- parte dell'area demaniale marittima della Repubblica di Croazia
- parte del territorio edificabile degli insediamenti di Pola,

1 CONDIZIONI DI DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E ALTRE

Articolo 7

(1) L'organizzazione e la destinazione delle superfici è data nelle disposizioni del Piano, rappresentata graficamente nel Piano, foglio n. 1a e 1b "Uso e destinazione delle superfici" in rapporto 1.1000

Articolo 8

(1) Il margine settentrionale della copertura del Piano è composto dalla Strada delle Brigate d'Oltremare, tangenziale. Il margine orientale dell'area di copertura del piano è composto dalla strada che attraverso la rotonda dalla tangenziale porta nell'abitato di Valsabbion; il margine meridionale è l'area boschiva e il monte di Volaria e a ovest si trova lo specchio d'acqua della Baia di Veruda e il porto vicino a destinazione specifica - porto sportivo "Delfin".

Il luogo centrale per la suddivisione dello spazio in copertura del presente Piano è l'area del porto marittimo di Nuova Veruda.

Articolo 9

(1) La suddivisione principale dell'area è ottenuta dalla definizione della rete delle aree stradali pubbliche. Le superfici ottenute tra le reti delle aree di traffico pubbliche sono suddivise in aree (o zone) e località con le diverse destinazioni. La delimitazione delle singole zone nella parte grafica del Piano in linea di principio va oltre i confini delle rispettive particelle catastali, come interpretato nella base geodetica in base alla quale è stato realizzato il Piano. Singole località nel presente Piano sono interventi singoli evidenziati con il relativo simbolo con cui si contrassegnano le zone ad altre destinazioni, in base alle condizioni del presente Piano.

Articolo 10

(1) La rete delle superfici di traffico, come pure le linee di divisione delle superfici a singola destinazione, sono rappresentate approssimativamente, mentre la loro collocazione sarà stabilita nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano per cui si consulterà lo stato aggiornato delle misurazioni catastali e le prescrizioni tecniche adeguate.

Articolo 11

(1) In conformità al Piano del territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11 - testo emendato, 13/12, 09/16 e 14/16) in conformità alla Disposizione per stabilire gli edifici e altri interventi nello spazio e superfici di Importanza statale e territoriale (GU n. 37/14 e 154/17) porto di turismo nautico "Marina Veruda" come porto a destinazione specifica è stabilita come intervento di importanza statale nella categoria: " Edifici di traffico con impianti correlati, dispositivi e installazioni."

(2) Le condizioni di ubicazione per gli edifici dall'articolo precedente si definiscono in base alla disposizione del presente piano attraverso le condizioni di ubica-

zione e modo di costruire per le zone in cui si trovano, ossia tenendo conto delle richieste tecnico tecnologiche nonché degli standard specifici e prescrizioni relative per ogni singolo intervento nello spazio.

Articolo 12

(1) Le destinazioni stabilite nella copertura del Piano sono le seguenti:

- PORTO DI TURISMO NAUTICO - MARINA (L3)
 - Parte di terraferma (ha)
 - Parte marittima
- DESTINAZIONE ECONOMICA - COMMERCIALE, COMMERCIALE - DI SERVIZIO (K1)
- DISTRIBUTORE DI BENZINA
- DESTINAZIONE SPORTIVO - RICREATIVA:
- SPORT – (R1)
- CENTRO SPORTIVO RICREATIVO - (R5)
- AREA SPORTIVO RICREATIVA APERTA (R4)
- DESTINAZIONE RESIDENZIALE (S)
- DESTINAZIONE MISTA - COMMERCIALE, DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE DESTINAZIONE MISTA PREVALENTAMENTE COMMERCIALE (M5)
- AREA VERDE CUSCINETTO (Z),
- MARE - ALTRO
- AREE E LOCALITA' DEI SISTEMI INFRATRUTTURALI (IS)
- AREE PER TRAFFICO STRADALE.

PORTO TURISTICO - MARINA (L3)

Articolo 13

(1) Le superfici pianificate nel presente Piano per il porto turistico - marina (L3), parte di terraferma e marittima, (in conformità con il piano territoriale vigente per l'area più ampia e norme specifiche) sono destinati alla ricostruzione del porto e/o costruzione di nuovi edifici all'interno porto turistico Marina Veruda, di importanza statale.

(2) All'interno dell'area del porto turistico - marina (L3) si possono, eccetto le attività principali di offerta del servizio di ormeggio, aggiungere anche le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività di riparazione e manutenzione delle imbarcazioni esclusivamente allo scopo di manutenzione delle imbarcazioni degli utenti dei servizi della marina,
- attività commerciali (ufficio amministrativo) relative al funzionamento del porto di turistico
- attività di servizio: ristoranti, bar, cantine e approvvigionamento di cibo preparato.
- attività commerciali: vendita al dettaglio e accessori per imbarcazioni a motore e altro commercio al dettaglio che è legato alle imbarcazioni e allo scopo principale, fornitura di diportisti, comprese le pompe di benzina
- attività di servizio: servizio taxi, servizi di trasporto marittimo, attività di agenzie di viaggio e tour operator, poste e telecomunicazioni, servizi finanziari, noleggio di barche e automobili, attività pubblicitarie e altre relative allo scopo di base e che non interferiscono con il funzionamento dell'attività principale o non incidono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro su lotti edilizi adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento
- attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,

- attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
- tutte le attività sportive e ricreative.

(3) La capacità massima consentita del porto di turistico Marina Veruda ammonta a 750 ormeggi in mare e 300 su terraferma.

Articolo 14

Cancellato.

Articolo 15

Cancellato.

Articolo 16

Cancellato.

DESTINAZIONE ECONOMICA COMMERCIALE COMMERCIALE – DI SERVIZIO (K1)

Articolo 17

(1) Le aree a destinazione economica pianificate per la costruzione di edifici e sistemazione dello spazio e aree che non devono intaccare il valore dell'ambiente o peggiorare le condizioni di vita e lavoro in località vicine, e che si possono costruire alle condizioni obbligatorie degli organi amministrativi e l'applicazione delle misure di protezione delle acque, aria e suolo.

(2) All'interno dell'area a destinazione commerciale - di servizio (K1) è possibile eseguire la costruzione di edifici che contengono l'attività commerciale o di servizio in combinazione a più attività di servizio e/o commerciali.

(3) All'interno delle aree a destinazione commerciali - di servizio (K1) è possibile effettuare le seguenti attività e gruppi di attività:

- le attività di servizi che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli elementi costitutivi adiacenti, a prescindere dal tipo di inquinamento, compresi gli ambulatori medici senza strutture ricettive ai fini del trattamento,
- attività di ristorazione: ristoranti, bar, cantine, fiere e parchi divertimento, ecc.
- attività sportive e ricreative.

(4) All'interno della destinazione commerciale di servizio (K1) è possibile su lotti edificabili indipendenti costruire autorimesse, autosilos che possono contenere anche tutte le attività di cui al comma 3 del presente articolo, a condizione che la superficie massima complessiva non superi il 40% della superficie lorda edificabile della autorimessa - autosilos.

STAZIONE DI BENZINA

Articolo 18

(1) Nel luogo previsto per la costruzione del distributore di carburante è possibile, nell'ambito dell'edificio a destinazione principale (stazione di benzina) organizzare servizi e attività commerciali correlati, a condizione che la superficie lorda totale dell'edificio non superi il 30% della superficie lorda totale dell'edificio. Nell'ambito dello stesso edificio è possibile svolgere le seguenti attività:

- attività commerciali: commercio al dettaglio affine alla destinazione principale dell'edificio che non disturba il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro

sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento,

- attività di servizio legate alla manutenzione di veicoli a motore e altre attività di servizio complementari che non disturbano il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento,
- attività di ristorazione: bar.

(2) La stazione di rifornimento di cui al comma 1 del presente articolo si può costruire, ovvero ricostruire in conformità con le condizioni della località stabilite nella tabella sulle condizioni e modi di costruire gli edifici a tutte le destinazioni di cui all'articolo 27 per la zona all'interno della quale si pianifica realizzare la stazione di rifornimento.

(3) Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile su cui si costruisce il nuovo distributore di benzina deve essere allestito a parco e/o zone verdi. Questi spazi verdi possono essere riordinati e attrezzati come campi da gioco pubblici e / o come aree ricreative all'aperto e aree di soggiorno per adulti.

DESTINAZIONE SPORTIVO – RICREATIVA

Articolo 19

(1) La destinazione ricreativo sportiva si suddivide nelle aree destinate per:

- sport (R1)
- Centro sportivo ricreativo R5
- Aree sportivo ricreative aperte (R4).

SPORT (R1)

CENTRO SOPRTIVO RICREATIVO - (R5)

Articolo 20

(1) All'interno delle aree destinate allo Sport (R1) e al Centro sportivo ricreativo (R5) è possibile costruire edifici in elevazione sportivi e ricreativi, nonché sistemare campi sportivi e ricreativi, accanto ai quali è possibile costruire anche edifici e spazi per attività complementari.

(2) All'interno delle aree destinate allo Sport (R1) e al Centro sportivo ricreativo (R5) nel presente Piano, è possibile eseguire attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina.

(3) Nell'ambito delle attività complementari che possono essere rappresentate fino a un massimo del 49% della superficie complessiva lorda edificabile - edifici con condizioni obbligatorie degli organi competenti e l'applicazione delle misure di tutela dell'acqua, aria e suolo, si possono eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività commerciali: commercio al dettaglio che è affine alla destinazione principale dell'edificio
- attività turistico-alberghiera: ristoranti, bar, eccetto night club e discoteche
- attività di servizio: noleggio di attrezzature e di altri servizi che sono legati alle attività sportive e ricreative
- attività sanitarie: pratica medica relativa alla medicina sportiva
- attività di formazione: formazione legata allo sport
- attività di altre organizzazioni associative che sono legate allo sport.

(4) La parte prescritta massima delle attività complementari si applica sul singolo edificio nel caso in cui la stessa non è parte funzionale e/o tecnologica dell'edificio compos-

to, ovvero sull'edificio composto complessivamente.

(5) La realizzazione/costruzione delle attività complementari si condiziona con la costruzione degli edifici elementari a destinazione primaria.

AREE SPORTIVO RICREATIVE APERTE (R4)

Articolo 21

(1) Le aree sportive e ricreative aperte (R4) includono piste ciclabili, percorsi pedonali, per pattini a rotelle, ecc., che sono parte integrante di una più ampia rete di sentieri in questa parte della città, collegando le principali aree ricreative della città e fornendo anche accesso ricreativo alla Marina Veruda.

(2) Sulle aree sportive e ricreative all'aperto (R4) possono essere organizzate aree di sosta e punti di controllo per la preparazione e / o il deposito di articoli sportivi, nonché la costruzione e la sistemazione di piste ciclabili e pedonali, percorsi per allenamento, impianti sportivi e simili.

DESTINAZIONE MISTA A USO COMMERCIALE – RESIDENZIALE, DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE DESTINAZIONE MISTA PREVALENTAMENTE COMMERCIALE (M5)

Articolo 21a

(1) Le superfici a destinazione mista per lo più commerciale (M5) sono riservate alla costruzione di edifici alle seguenti destinazioni: residenziale, imprenditoriale economica, economica turistico-alberghiera, pubblica e sociale nonché autorimesse dalla capacità minima di 20 posti macchina su lotti edificabili indipendenti. All'interno delle aree a destinazione mista è possibile la costruzione di edifici la cui destinazione è combinata tra le singole destinazioni menzionate, come anche gli edifici che rappresentano pienamente solo una delle destinazioni consentite.

(2) All'interno di tali superfici si possono eseguire attività consentite per la destinazione commerciale-di servizio (K1), per destinazione generale sociale e pubblica (D) e per lo sport (R1).

(3) Le attività che è possibile realizzare nell'ambito della destinazione generale e sociale (D) riguardano quelle amministrative, sanitarie, sociali, culturali e prescolari senza possibilità di realizzare la destinazione residenziale.

(4) Nelle strutture all'interno delle aree a destinazione mista per lo più commerciale (M5), che si trovano alla distanza minore di 100 m dalle aree circostanti a destinazione residenziale (S), nell'ambito della destinazione commerciale - di servizio (K1) non si possono eseguire quelle attività alberghiere che in base a disposizioni particolari consentono il lavoro notturno.

(5) All'interno delle aree a destinazione mista per lo più commerciale (M5) è possibile, su lotti edificabili indipendenti, costruire e sistemare parchi gioco pubblici per bambini e campi per la ricreazione, aree verdi pubbliche, aree di traffico pubbliche.

(6) Il rilascio di permessi di costruzione e / o atti per l'attuazione del progetto nell'area di scopi prevalentemente commerciali misti nell'area di stoccaggio del gas e nelle immediate vicinanze degli impianti di stoccaggio del gas è condizionato dalla dichiarazione dell'autorità competente circa la disattivazione dell'impianto di stoccaggio del gas o l'assenza di un rischio residuo di gas all'interno dell'impianto di stoccaggio del gas che potrebbe rappresen-

tare un potenziale pericolo.

(7) All'interno delle aree a scopo prevalentemente commerciale misto nell'area di stoccaggio del gas e nelle immediate vicinanze degli impianti di stoccaggio del gas, non è consentito immagazzinare materiali combustibili fino a quando l'impianto di gas "Stara Plinara" sarà messo fuori servizio o fino a quando l'autorità competente non dichiara che mette fuori servizio il serbatoio del gas e non vi è alcun pericolo di gas residui che potrebbero rappresentare potenziali pericoli.

Destinazione abitativa

Articolo 22

(1) Le aree residenziali (S) sono destinate alla costruzione di edifici prevalentemente residenziali, che comprendono tutti gli edifici destinati ad abitazioni secondo le normative speciali.

(2) Nell'area residenziale, oltre agli ambienti destinati all'abitazione (destinazione principale), esiste la possibilità di costruire negli edifici vani a destinazione economica nonché pubblica e sociale (destinazione secondaria, in conformità alla specificità dell'attività di cui al comma 7 del presente articolo) cosicché la superficie lorda dell'ambiente a destinazione secondaria non superi il 30% della superficie lorda sviluppata totale dell'edificio edificato, alle condizioni obbligatorie degli organi competenti e all'attuazione delle misure di tutela delle acque, dell'aria e del suolo.

(3) Fanno eccezione alle disposizioni del comma precedente presente articolo, le strutture di morfologia urbana e le tipologie A e C che possono superare il 30% ma non oltre il 49% della superficie totale di costruzione dell'edificio costruito. La possibilità prescritta si applica solo agli edifici con al massimo due piani.

(4) Gli ambienti a destinazione secondaria è possibile edificare solo a condizione che con le proprie attività lavorative in qualsiasi modo non influenzino negativamente le condizioni di vita indipendentemente dal tipo di impatto negativo, ovvero che direttamente o indirettamente:

- non oltrepassino i valori consentiti di emissioni delle sostanze dannose e dell'impatto sull'ambiente per le destinazioni abitative, in conformità alle disposizioni vigenti (aria, rumore, rifiuti, acque reflue),
- non peggiorino eccessivamente le condizioni di vita e di lavoro sui lotti edificabili vicini, zone e località
- non oberino il traffico veicolare pubblico nel senso di traffico in sosta, ovvero, devono assicurare un numero sufficiente di posti di parcheggio per rifornimento, per i dipendenti e i clienti all'interno della propria particella edificabile, in base alle normative del presente Piano e alle prescrizioni specifiche della Città di Pola.

(5) All'interno delle superfici residenziali (S) è possibile accanto alla destinazione primaria abitativa nella cornice della destinazione secondaria effettuare le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività di commercio al dettaglio: tutto eccetto la vendita di autoveicoli, stoccaggio di merci e vendita al dettaglio al di fuori del negozio come località singola, come pure tutte le altre attività che influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento
- attività di servizio: tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di

inquinamento, eccetto la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, noleggio di automobili e altri mezzi di trasporto, nonché scuola guida

- educativo-istruttive: solo l'attività delle istituzioni prescolari
- attività di ristorazione: tutto eccetto night club e disco club, cantine e approvvigionamento con cibi pronti, attività legate alle fiere e parchi divertimento, nonché gioco d'azzardo (casinò) e scommesse
- attività culturali: tutto eccetto strutture per spettacoli
- attività sanitarie: tutte (mediche, dentistiche e veterinarie) eccetto le attività ospedaliere, e per quelle veterinarie si concede solo l'esercizio per piccoli animali
- sistemazione turistica dagli affittacamere
- attività sportive destinante alle ricreazione sportiva.

(6) All'interno delle zone abitative è possibile costruire anche edifici infrastrutturali e sistemare passaggi pedonali, parcheggi, zone verdi e di ricreazione, in conformità alle disposizioni del presente Piano, come pure collocare l'arredo urbano.

ZONE VERDI CUSCINETTO (Z)

Articolo 23

(1) Le aree verdi cuscinetto (Z) riguardano le aree che rappresentano una zona cuscinetto tra le aree a diversa destinazione d'uso.

(2) Nell'ambito delle aree verdi cuscinetto (Z) è possibile su lotti edificabili indipendenti sistemare e costruire superfici di traffico pubbliche e parchi gioco per bambini.

(3) In tali destinazioni è possibile sistemare strutture prefabbricate degli edifici del parco e l'arredo urbano.

(4) All'interno delle aree verdi cuscinetto non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

(5) Nelle aree verdi cuscinetto (Z) è possibile piantare piantagioni perenni di specie vegetali autoctone idonee.

MARE - ALTRO

Articolo 24

(1) Le aree dello specchio d'acqua del golfo di Veruda che sono comprese nel Piano e non sono stabilite per lo sviluppo del porto turistico Marina Veruda nel presente Piano sono evidenziate come mare-altro.

SUPERFICIEE LOCALITÀ DEL SISTEMA IN FRASSTRUTTURALE (IS)

Articolo 25

(1) Le aree e le località del sistema infrastrutturale (IS) nel presente Piano sono destinate alla costruzione di reti di trasporto pubblico, di approvvigionamento, di drenaggio e di altre infrastrutture (infrastrutture e edifici in elevazione) e gli ambienti complementari per il monitoraggio del funzionamento di reti e dispositivi.

(2) All'interno dell'area del sistema infrastrutturale non si può eseguire la costruzione di edifici e neanche di ambienti a destinazione abitativa e altri edifici in elevazione, eccetto quelli menzionati nel comma 1 del presente articolo.

(3) All'interno delle aree dei sistemi infrastrutturali è possibile effettuare le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività connesse alla fornitura di servizi comunali e altre infrastrutture

- attività di raccolta e purificazione delle acque
- attività relative al drenaggio delle acque reflue, raccolta rifiuti e simili.

(4) Le località dei sistemi infrastrutturali nel presente Piano sono interventi singoli evidenziati con il relativo simbolo con cui si contrassegnano le zone ad altre destinazioni, in base alle condizioni del presente Piano. Nell'attuazione del Piano, nel procedimento di rilascio dei permessi e/o degli atti per l'attuazione del piano con i presenti interventi è possibile stabilire il proprio lotto edificabile, o gli stessi possono essere collocati all'interno di edifici ad altre destinazioni, in conformità alla peculiarità della località.

(5) Accanto alle località evidenziate dei sistemi infrastrutturali, durante l'attuazione del Piano nei permessi a costruire e/o atti per l'attuazione del piano, è possibile stabilire anche altre singole località dei sistemi infrastrutturali, in conformità con il presente Piano. La posizione dei simboli nella rappresentazione grafica del Piano non indica la posizione esatta di una singola località del sistema infrastrutturale, bensì essa si stabilisce nel processo di rilascio dei permessi a costruire e/o atti per l'attuazione del piano.

AREE PER IL TRAFFICO STRADALE

Articolo 26

(1) Le aree per il traffico stradale nel Piano sono costituite dalle strade di raccolta nella parte marginale della copertura, la Strada delle Brigate d'Oltremare (tangenziale cittadina) e la strada per Valsabbion nonché le aree delle altre vie che fungono da strade d'accesso all'interno delle aree di copertura del Piano.

(2) Oltre alle strade, il Piano identifica anche le piste ciclabili e pedonali sulle principali rotte, dove fanno parte del più ampio sistema urbano.

Nella rappresentazione grafica del Piano, le superfici per il traffico stradale sono stabilite da una corridoio pianificato per la prenotazione dello spazio per la costruzione della strada che al tempo stesso rappresenta la linea di divisione e contatto delle zone destinate ad aree di circolazione e alle altre zone con altre destinazioni d'uso.

(4) La microlocalizzazione delle strade definita dal presente Piano deve essere determinata nella procedura di rilascio delle licenze edili e / o atti di attuazione del piano, per cui sono possibili deviazioni minime dovute alla configurazione del terreno, alle relazioni giuridico-patrimoniali, catasto, ecc.

(5) Oltre alle strade indicate nella parte grafica del Piano, è possibile pianificare ulteriori vie e aree pedonali - stradali nonché piste ciclabili e percorsi pedonali, in conformità con le disposizioni del presente Piano e le disposizioni del piano territoriale dell'area più ampia.

1.1 CONDIZIONI DI UBICAZIONE E MODO DI COSTRUIRE IN BASE ALLA DESTINAZIONE E IL TIPO DI COSTRUZIONE CONDIZIONI DI UBICAZIONE E MODO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO - DEFINIZIONE DELLA MORFOLOGIA URBANA E TIPOLOGIE

Articolo 27

(1) Le presenti disposizioni definiscono le morfologie e le tipologie urbane degli edifici che vengono utilizzate per determinare le opzioni di costruzione nell'ambito del presente Piano. Le condizioni elementari per ogni singola zona rappresentata nella parte grafica del Piano foglio n. 4A e 4b. "Modo e condizioni di costruire" sono stabiliti nella Tabella delle condizioni di ubicazione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

TABELLA DELLE CONDIZIONI DI UBICAZIONE E MODI DI COSTRUIRE GLI EDIFICI A TUTTE LE DESTINAZIONI

a)

Con-trassegno della zona	Morfologia urbana	Superficie minima di edificabilità (m ²)	Superficie massima di edificabilità (m ²)	Coefficiente massimo di edificabilità	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra	Coefficiente massimo di sfruttamento
7	B.	70	250	0,40	10	3	1,20
21	E	-200	800	0,50	10	3	1,50
33	E/F	50	7000	-0,70	10	4	2,80
43a	G	200	800	0,50	10	3	1,50
43b	G	400	800	0,50	15	1	0,50
55	Zone pavimentali sistemate	-	esistente	-	esistente	-	esistenti
63	G	500	2000	0,60	10	1	0,60
99	Sistemi di infrastrutture	-	-	-	-	-	-

b)

Contrassegno della zona	Arredo urbano	Edifici in elevazione	Opere infrastrutturali	Chioschi	Edifici ausiliari
7	Si	Si	Si	Si	no
21	Si	Si	Si	Si	no
33	Si	Si	Si	Si	no
43a	Si	Si	Si	Si	no
43b	Si	Si	Si	Si	no
55	Si	no	Si	Si	no
63	Si	Si	Si	Si	no
99	no	Si	Si	no	no

B. (Nella zona 7): EDIFICI INDIPENDENTI DI MEDIE DIMENSIONI: edifici a indipendenti con 2-6 unità funzionali che da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, sono distanti al minimo 4 metri dagli edifici dall'altezza del cornicione al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici dell'altezza fino al cornicione sopra a 10 metri. Eccezionalmente, nella ripristino dell'edificio esistente, la distanza dai lotti edificabili adiacenti può essere al minimo 8 metri, e da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quelli viari, al minimo 4 metri, in conformità con lo stato di edificabilità e delle condizioni di ubicazione dei lotti edificabili vicini.

All'interno della zona 7 si consente anche l'edificazione di edifici con tipologia urbana A - EDIFICI INDIPENDENTI DI PICCOLE DIMENSIONI con 1-4 unità abitative che dai confini del proprio lotto edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 m.

Gli edifici esistenti (Nella documentazione dettagliata "Stara plinara 1912" (di seguito Documentazione dettagliata della Soprintendenza per i beni culturali) e nella rappresentazione grafica del Piano n. 3.1 "Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione dello spazio con valorizzazione del patrimonio architettonico" e n. 3.2 "Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione dello spazio con trattamento del patrimonio architettonico indicate con il numero 2 e 9) mantengono la suddivisione esistente, e si possono ricostruire in conformità alla valorizzazione e trattamento dalla Documentazione dettagliata della Sovrintendenza per i beni culturali. Eccezione da quanto menzionato riguarda l'annessione interrata della struttura n.2 (indicata nella Documentazione dettagliata della Sovrintendenza per i beni culturali e nella rappresentazione grafica del Piano n. 3.1. i 3.2.) per la quale nella documentazione dettagliata della Sovrintendenza, è raccomandata la rimozione senza la possibilità di ricostruire. Nel presente Piano, dal punto di vista della valorizzazione e del trattamento, si determina la possibilità di rimanere nelle dimensioni esistenti senza possibilità di annessione o strutture aggiuntive.

E. (Nella zona 21 e 33): EDIFICI INDIPENDENTI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici indipendenti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 metri per gli edifici dall'altezza fino al cornicione di al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici dall'altezza fino al cornicione al massimo di 12 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano. Eccezionalmente, nella ripristino dell'edificio esistente, la distanza dai lotti edificabili adiacenti può essere al minimo 8 metri, e da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quelli viari, al minimo 4 metri, in conformità con lo stato di edificabilità e delle condizioni di ubicazione dei lotti edificabili vicini.

Nelle zone 21 e 33 si consente anche la costruzione di edifici a se stanti di dimensioni minori (morfologia urbana e tipologia A e B) per cui la superficie minima di edificabilità per la zona 21 si determina a 50m2.

F. (Nella zona 33): EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: edifici a schiera di testa di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali con i quali si formano le facciate, le fronti sulle rive e simile, ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, è al minimo 4 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 12 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione del PRG per la distanza della parte libera.

Nella zona 33 si consente anche la costruzione di edifici a schiera di testa e a schiera centrale di dimensioni minori (morfologia urbana e tipologia C - EDIFICI A SEMI SCHIERA E A SCHIERA CENTRALE DI PICCOLE DIMENSIONI: edifici tipo costruzioni doppie, edifici ad atrio e a schiera con 1-4 unità funzionali cui la distanza delle parti libere da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, è al minimo -4 metri. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante al minimo 4 metri dal confine del proprio lotto edificabile.

G. (Nelle zone 43a, 43b e 63): G - EDIFICI ASSESTANTI E COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONI a tutte le

destinazioni d'uso che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6 metri. Eccezionalmente, nella ripristino dell'edificio esistente, la distanza dai lotti edificabili adiacenti può essere al minimo 8 metri, e da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quelli viari, al minimo 4 metri, in conformità con lo stato di edificabilità e delle condizioni di ubicazione dei lotti edificabili vicini.

AREE PAVIMENTALI SISTEMATE (zona 55): - zone all'interno delle quali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione

SISTEMI INFRASTRUTTURALI (zona 99): - zone all'interno alle quali si costruiscono tutti i tipi di edifici infrastrutturali.

FORMA E DIMENSIONE DEL LOTTO EDIFICABILE

Articolo 28

(1) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabiliscono tenendo presente la destinazione e il tipo dell'edificio, la superficie di traffico con la quale si assicura l'accesso immediato sul lotto edificabile, i lotti edificabili vicini, la configurazione e le altre caratteristiche del terreno, la situazione del terreno nel catasto e nei libri fondiari, le condizioni specifiche di costruzione e altri elementi di importanza per l'edificazione e ad altri elementi simili.

(2) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabiliscono in conformità a tutte le prescrizioni relative vigenti, alla formazione morfologica e tradizionale all'interno dell'abitato e in base alle usanze.

(3) La grandezza minima e ottimale del lotto edificabile sono stabilite in rapporto alla superficie di edificabilità (minima e massima) e al coefficiente di costruzione per singola zona dalla località delle Tabelle per le condizioni di ubicazione e il modo di costruire dell'edificio a tutte le destinazioni d'uso in conformità alla distribuzione spaziale della zona all'interno della copertura del Piano data nella parte grafica del Piano, foglio n. 4A e 4b "Modo e condizioni di costruzione".

(4) La grandezza massima consentita del lotto edificabile non è limitata.

(5) Per le necessità di costruire all'interno del porto turistico Marina Veruda, è possibile stabilire un lotto edificabile per l'intervento completo o, fino alla formazione di un unico lotto edificabile, si possono eccezionalmente formare minori, lotti edificabili singoli per singolo edificio in base alla natura dell'intervento per cui si stabiliscono le condizioni di ubicazione.

Articolo 29

(1) I confini dei lotti edificabili per qualsiasi intervento pianificato nello spazio verso la strada di accesso (linea di orientamento) devono essere stabiliti nel modo che prima si stabilisca e prenda in considerazione il lotto edificabile, ovvero la posizione nello spazio della strada esistente e/o pianificata secondo gli elementi della pianta della strada e gli elementi dei profili longitudinali e trasversali.

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO E NUMERO MASSIMO DI PIANI CONSENTITI

Articolo 30

(1) I termini "altezza" e "altezza complessiva" e il modo in cui si misurano sono stabiliti dalla legge.

(2) L'altezza massima dell'edificio è determinata in relazione allo scopo e ad altre specifiche dell'edificio, tenendo presente la costruzione circostante esistente e pianificata, ed è determinata per ogni singola zona nella Tabella delle condizioni di ubicazione e modo di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

(3) Nella zona 33 della tabella delle condizioni di ubicazione e modo di costruire degli edifici a tutte le destinazioni, l'altezza massima degli edifici si limita a 10m, eccetto per le gru portuali e simile, le quali possono essere alte fino a 20m.

(4) Nella zona 43b, l'altezza massima dell'edificio è limitata a 15m, eccetto per singole strutture la cui destinazione richiede costruzioni più elevate, come torri per le necessità delle palestre sportive che possono essere alte 20m.

(5) L'altezza totale dell'edificio può essere superiore non più di 3,20 m sopra l'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici con una struttura a tetto piano e per le singole strutture di cui ai commi 3 e 4 del presente punto, deve essere uguale all'altezza più alta dell'edificio.

Articolo 31

(1) Il numero massimo di piani fuori terra per singole zone è stabilito nella tabella delle condizioni di ubicazione e modo di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

(2) Numero massimo di piani fuori terra è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata.

(3) **PIANO FUORI TERRA** dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0m.

(4) Per piano fuori terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

(5) Per piano fuori terra dell'edificio, in base alle presenti disposizioni, si considera anche l'attico che è anche considerato come una parte di un edificio il cui spazio si trova sopra l'ultimo piano e appena sotto la corona o il tetto arrotondato. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

(6) Tutti gli edifici in elevazione possono avere 1 o più piani sotterranei.

COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITA' CONSENTITO E SFRUTTABILITA' DEL LOTTO EDIFICABILE

Articolo 32

(1) L'edificabilità del lotto edificabile, secondo le presenti disposizioni, è il valore del rapporto tra l'area edificata del terreno sotto l'edificio e l'area totale del lotto edificabile.

(2) Per superficie edificabile ossia terreno sotto l'edificio,

in base alle presenti disposizioni, si considera la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive. La superficie di edificabilità si deve sistemare all'interno della parte edificabile del lotto edificabile.

(3) Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sul lotto edificabile e piscine interrate fino a 100 m², e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile del lotto edificabile.

(4) Lo sfruttamento del lotto edificabile, secondo le presenti disposizioni, è il valore del rapporto tra l'area edificata del terreno sotto l'edificio e l'area totale del lotto edificabile.

(5) L'edificabilità e lo sfruttamento del lotto edificabile si stabiliscono tramite il coefficiente di edificabilità (k-ig) e il coefficiente di sfruttamento (k-is).

(6) L'edificabilità della particella edificabile dipende dalle disposizioni del presente Piano, dalle grandezze prescritte per la superficie di edificabilità per singola zona in conformità alla distribuzione spaziale della zona nell'ambito del Piano indicato nella parte grafica del Piano, foglio n. 4A e 4.b. "Modalità e condizioni di costruzione".

(7) I coefficienti massimi ammissibili di costruzione del lotto edificabile (kig) e lo sfruttamento del lotto edificabile sono stabiliti per ogni singola zona nella Tabella delle condizioni di ubicazione e dei metodi di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

COLLOCAZIONE DELL'EDIFICIO SECONDO LA LINEA DEL CONFINE CHE SEPARA I LOTTI EDIFICABILI

AREA EDIFICABILE DEL LOTTO EDIFICABILE

Articolo 33

(1) La parte edificabile del lotto edificabile è la parte del lotto edificabile in cui si devono sistemare le proiezioni ortogonali di tutte le costruzioni sul lotto edificabile ossia degli edifici elementari e di quelli ausiliari.

(2) La parte edificabile del lotto edificabile si stabilisce in base alla forma e alla grandezza del lotto edificabile, alla destinazione d'uso, all'altezza e il tipo di costruzione, all'edificabilità delle particelle adiacenti, all'orientamento e condizioni naturali, in conformità con le condizioni stabilite nella Tabella delle condizioni di ubicazione e modo di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

(3) Nella parte edificabile del lotto edificabile per l'edificio a destinazione principale non è possibile sistemare una costruzione che rappresenta la sistemazione del giardino (lotto edificabile), come ad esempio terrazze non coperte minori a 1m sopra al terreno definitivamente spianto in ogni singolo punto nelle vicinanze immediate dell'edificio, nonché altri interventi consentiti dalle presenti disposizioni.

(4) Fuori dell'area edificabile del lotto edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, tutti nel quadro del lotto edificabile.

Articolo 34

(1) Per linea di facciata, in base alle presenti Disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sul lotto edificabile nel modo che su di esso si appoggino almeno 2 punti più rilevanti della facciata.

(2) La linea di facciata si stabilisce prendendo in considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, in modo particolare le linee di costruzione di edifici in elevazione adiacenti o pianificati, tentando in ciò di seguire le costruzioni circostanti.

(3) La distanza tra il confine stradale e la linea delle facciate si stabilisce ad una distanza di almeno 1,5 m e al massimo 30 m.

(4) Nella ristrutturazione, la distanza tra il confine stradale e la linea delle facciate può essere uguale a quella esistente, se diverso da quello specificato nel comma precedente del presente punto.

(5) Con le condizioni di ubicazione è possibile stabilire una o più disposizioni di costruzione. Più linee di facciata per un edificio è possibile stabilire, ma non è necessario se:

- ciò richiede una posizione particolare dell'edificio in rapporto allo spazio circostante come disposizioni ad angolo in fila nella via, costruzione di blocchi, interpolazioni e simili,
- per parti singole dell'edificio con differenti altezze di costruzione,
- nel caso in cui l'edificio è composto da più parti e sim.

(6) Nelle opere di infrastruttura e nella realizzazione dell'infrastruttura costriera la linea di facciata non è necessario definirla.

DISTANZA MINIMA CONSENTITA TRA GLI EDIFICI

Articolo 35

(1) La distanza minima consentita tra gli edifici deriva dal rispetto della distanza dal confine del proprio lotto edificabile, come determinato dalla descrizione dei tipi di morfologia urbana con la Tabella delle condizioni di ubicazione e i metodi di costruzione per edifici a tutte le destinazioni d'uso (Tipi: B, E, F, G A e C).

(2) La distanza minima consentita tra gli edifici può essere maggiore se lo stesso è determinato da disposizioni speciali.

(3) Non è necessario stabilire la distanza minima tra gli edifici nelle opere di infrastruttura e nella realizzazione dell'infrastruttura costriera, ovvero può essere determinata sulla base di requisiti tecnologici specifici o sulla base di regolamenti specifici.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO, IL MOVIMENTO, IL SOGGIORNO E IL LAVORO DELLE PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA

Articolo 36

(1) Nel progettare gli elementi delle strade, accessi, spazi per il lavoro e tutti gli edifici a destinazione pubblica, è necessario attenersi al Regolamento per garantire l'accesso agli edifici delle persone con invalidità e mobilità ridotta (Bollettino ufficiale 78/13).

CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI AUSILIARI

Articolo 37

(1) Edifici ausiliari sono tutte quelle costruzione a carattere ausiliare che è possibile costruire sul lotto edificabile accanto all'edificio a destinazione principale.

(2) Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, autorimesse, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 100m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie a sé stanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale, serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

(3) La possibilità di costruire edifici ausiliari sul lotto edificabile, accanto all'edificio principale ad altre destinazioni d'uso, è stabilita nella Tabella sulle condizioni di ubicazione e modi di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso delle presenti disposizioni, in base alla variabile nella colonna "Edifici ausiliari".

(4) La variabile "no" nella colonna "Edifici ausiliari" nella Tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso delle presenti disposizioni indica che tutti gli edifici ausiliari si possono costruire solo come parte integrante dell'edificio a destinazione principale, nel qual caso la loro posizione viene determinata insieme alla posizione e ad altri parametri per l'edificio a destinazione principale.

(5) Complessivamente (su di un lotto edificabile) gli edifici ausiliari possono avere al massimo un piano fuori terra senza la possibilità di un piano interrato, l'altezza massima di 3 metri fino alla quota superiore massima della copertura del tetto nel tetto piano, ovvero 4 metri fino al punto massimo più alto nel tetto pendente e la massima proiezione ortogonale di tutti gli elementi 50 m². In tale superficie non si calcolano i seguenti edifici ausiliari: legnaie, autorimesse, magazzini, taverne e cucine estive.

RECINZIONI

Articolo 38

(1) Il lotto edificabile può essere recintato eccetto se, a causa di particolarità legate alla località ossia all'intervento pianificato nello spazio, con il permesso di ubicazione non si stabilisce diversamente.

(2) L'altezza del muro di recinzione può ammontare al massimo a 1,5m per cui l'altezza del muro pieno può essere al massimo 1 metro. Nel caso di particelle edificabili con una differenza nell'altezza del terreno di oltre 0,5 m, la recinzione in alcune parti singole del terreno, può essere maggiore a 1,5 m, ma in nessuna parte del terreno deve superare l'altezza di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

(3) L'altezza della recinzione negli edifici ad altre destinazioni d'uso eccetto quelle abitative può essere anche maggiore dall'altezza nel comma 2 del presente articolo qualora ciò sia necessario per motivi di sicurezza.

(4) L'atto che approva la costruzione determinerà l'altezza esatta, nonché il tipo e la forma della recinzione.

(5) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

(6) I lotti edificabili compresi nell'intervento del porto turistico Marina Veruda non possono essere recintati e l'accesso deve essere libero, se ciò non contravviene alle disposizioni applicabili per il particolare intervento nello spazio. È possibile recintare parte dell'intervento che funge da "rimessaggio a secco", al fine di tutelare i beni, ma in modo tale da garantire un passaggio pedonale pubblico lungo il bordo costiero e un accesso pubblico alla costa.

CONDIZIONI E MODO DI ASSICURARE L'ACCESSO AL LOTTO EDIFICABILE ED AREA PER LA SOSTA DEI VEICOLI

Articolo 39

(1) Ogni lotto edificabile su cui si pianifica la costruzione di edifici ovvero l'edificio esistente all'interno del presente Piano, deve avere l'allacciamento sulla superficie di traffico pubblica (strada/via, strada a senso unico, vicolo cieco, accesso pedonale - stradale, percorso pedonale) direttamente o attraverso un'area di traffico di accesso non pubblica.

(2) L'accesso dal lotto edificabile alla superficie di contatto pubblica si consente lungo tutto il confine stradale, eccetto all'incrocio stesso, in conformità con le disposizioni del presente piano.

(3) L'accesso stradale al porto turistico Marina Veruda è possibile da due parti attraverso la strada pubblica. L'accesso stradale e pedonale al porto turistico Marina Veruda è aperto al pubblico ma soggetto alle regole quotidiane e stagionali del marina.

(4) L'accesso ai singoli edifici all'interno del complesso dell'ex Stara Plinara (commerciali, residenziali e infrastrutturali) è consentito tramite le aree di traffico esistenti all'interno del complesso, in conformità con le disposizioni del presente Piano.

(5) L'accesso stradale diretto agli edifici dalla strada principale locale (Strada delle Brigate d'oltremare) e dalle strade di raccolta (Strada verso Valsabbion) non è permesso nel presente Piano. L'accesso alla stazione di benzina è consentito dalla Strada delle Brigate d'oltremare attraverso l'accesso pianificato in conformità con prescrizioni particolari, mentre l'uscita dalla stazione di benzina è consentito tramite le altre strade, dalla Strada verso Valsabbion.

Articolo 40

(1) Il modo e le condizioni di risolvere il traffico in sosta sono stabiliti in linea generale in modo da assicurare il numero necessario di posti macchina sul lotto edificabile su cui si realizzerà l'intervento previsto nello spazio, rispettivamente per il quale si rilascia il permesso di costruire.

(2) Le norme di parcheggio per autovetture per attività specifiche sono:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per appartamento fino a 55 m2 di superficie netta	1
per appartamento da 55,01m ² a 120m ² di superficie lorda	2
per appartamento maggiore a 120,01 m2 di superficie netta	3
per attività d'ufficio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività di servizio, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per palestre sportive, stadio, impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere rispettivamente fruitori	1
attività ricreative, su 500 m2 di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi di ristorazione dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 4 posti a sedere o posti in piedi	1
per porti con 10 ormeggi	1

(3) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini, depositi (non-vendita) silos e edifici simili per la sistemazione di materie prime, prodotti semilavorati e di produzione, e impianti produttivi automatizzati e simili).

(4) Nella realizzazione del Piano si attueranno anche normative più severe, qualora previste dagli atti di legge e/o subordinate alla legge che regolano la singola attività.

(5) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in conformità agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(6) Le altre condizioni che regolano il parcheggio a Pola saranno determinate da un regolamento speciale.

Articolo 41

(1) La sistemazione dei veicoli per gli utenti e i visitatori di ciascuna parte del porto turistico Marina Veruda deve essere stabilita in conformità al presente Piano e alle norme speciali all'interno dello spazio di parcheggio comune del porto turistico Marina Veruda.

CONDIZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI E SPAZI DEL GIARDINO

Articolo 42

(1) Le nuove strutture costruite nell'area coperta dal Piano dovrebbero essere costruite con materiali contemporanei, progettati in una forma adeguata relativa al periodo di costruzione e alla scelta dei materiali. Nella progettazione degli edifici e nella sistemazione dello spazio circostante nell'area di copertura del Piano è auspicabile fare riferimento al patrimonio marittimo e industriale, evitando di ripetere le forme che caratterizzano la progettazione delle strutture dominanti nello spazio, serbatoio della Stara Plinara, al fine di assicurarne le caratteristiche peculiari.

(2) I giardini degli edifici esistenti dovrebbero essere mantenuti in una condizione che garantisca il riconoscimento globale dell'intero complesso: senza nuovi recinti, mantenendo le strade esistenti, mantenendo il paesaggio orticolo - archi, prati, alberi solitari e gruppi di piantagioni.

(3) È possibile utilizzare container all'interno del porto turistico Marina Veruda come elemento spaziale ad uso temporaneo (posizionamento).

CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DEL LOTTO EDIFICABILE, PARTE DELL'AREA VERDE NATURALE E MODALITÀ DI SISTEMARE PARCHEGGI E LE ALTRE AREE

Articolo 43

(1) Nell'ambito delle aree a destinazione produttiva commerciale - di servizio (K1) pianificate lungo la Strada delle Brigate d'oltremare, si pianifica un corridoio verde protettivo dalla larghezza minima di 5m verso tale strada. Non è consentito sistemare il parcheggio all'interno del corridoio.

(2) Almeno il 20% della superficie di ciascun terreno edificabile destinato alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione degli edifici infrastrutturali, deve essere organizzato come parco e / o verde naturale. Questi spazi verdi possono essere riordinati e attrezzati come campi da gioco pubblici e / o come aree ricreative all'aperto e aree di soggiorno per adulti.

(3) Lo spazio tra il confine stradale e la linea di facciata quando la loro distanza è superiore a 3,0 m, dovrebbero essere

opportunamente orticoli e / o paesaggistici nella parte del terreno edificabile adiacente all'area pubblica.

(4) Gli spazi per risolvere il traffico stazionario (aree di parcheggio) di dimensionano in conformità alle grandezze pianificate e alla risoluzione della circolazione. Il principio principale per risolvere il traffico in sosta è pianificare nell'ambito del lotto edificabile a destinazione principale.

(5) Su lotti edificabili destinati alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso è necessario assicurare i posteggi in conformità alle disposizioni dell'articolo 40 delle presenti Disposizioni d'attuazione del Piano e regolamenti vigenti.

(6) La disposizione esatta delle superfici di parcheggio si stabiliranno nel procedimento di rilascio dei permessi e/o atti per la realizzazione del Piano.

CONDIZIONI E STANDARD D'EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO E ALLACCIAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA SUPERFICIE STRADALE, ALL'INFRASTRUTTURA COMUNALE E COMPLEMENTARE

Articolo 44

(1) In tutte le parti dell'area di copertura dell'intervento, le soluzioni di pianificazione consentono la connessione all'infrastruttura stradale e a tutte le utenze e altre infrastrutture.

(2) Gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione devono essere allacciati al sistema di smaltimento delle acque reflue.

MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E CONDIZIONI DI TUTELA DELLA NATURA IN CONFORMITA' ALL'INTERVENTO (STIMA DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE, E/O VALUTAZIONE DEGLI INTREVENTI ACCETTABILI PER LA NATURA E ALTRA DOCUMENTAZIONE IN BASE A NORME SPECIFICHE) - MODO DI PREVENIRE L'IMPATTO DELLA COSTRUZIONE SULLA NATURA E SULL'AMBIENTE

Articolo 45

(1) Ai sensi del decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU 61/14), sulla Lista degli interventi per i quali si effettua una valutazione della necessità di valutazione dell'impatto ambientale, e per i quali è competente il Ministero si trovano:

- porti turistici con più di 100 ormeggi,
- tutti gli interventi che coinvolgono la costa, l'approfondimento e l'essiccazione del fondo marino e la costruzione di edifici in mare di profondità 50m e più,
- la modifica degli interventi menzionati che potrebbero avere un importante impatto negativo sull'ambiente, per i quali tale l'impatto negativo su richiesta del portatore viene valutato dal Ministero, ovvero nel processo di valutazione sulla necessità di stima dell'impatto sull'ambiente
- la ristrutturazione di impianti e attrezzature esistenti per i quali sono stabilite le condizioni ambientali di tutela dell'ambiente, che potrebbero avere un impatto negativo significativo sull'ambiente, per i quali l'impatto negativo significativo sull'ambiente su richiesta del portatore viene valutato dal Ministero, ovvero nel processo di valutazione sulla necessità di valutazione dell'impatto sull'ambiente.

(2) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione commerciale - per lo più di servizio, sono dati nel capitolo delle disposizioni generali.

CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLO SPAZIO (EDILIZIA SOSTITUTIVA, OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI, BONIFICA DEL TERRENO DEL LOTTO EDIFICABILE, POSSIBILITA'/NECESSITA' DI COSTRUIRE IN FASI SINGOLE PARTI DELL'INTERVENTO NELLO SPAZIO, OBBLIGO DI TESTARE IL SUOLO ED ALTRI)

Articolo 46

(1) Nell'area di copertura del porto turistico Marina Veruda si consentirà di riempire lo specchio d'acqua per realizzare i singoli interventi legati alla funzione principale del marina (costruzione di sponde operative, muri di sostegno, superfici per trattamento e dispositivi per l'estrazione delle imbarcazioni, moli, ecc.).

(2) Si consentirà anche l'abbassamento del fondale marino e / o la riconfigurazione della costa, compresa la rimozione delle strutture esistenti, se necessario per il funzionamento del porto turistico Marina Veruda, a condizione che ciò sia conforme alle altre disposizioni del presente Piano e alle normative speciali.

(3) In caso di costruzione sostitutiva di pontili e altre parti della costa operativa e di ormeggi, è necessario utilizzare soluzioni tecnologicamente moderne ed ecologicamente avanzate di strutture di sostituzione.

(4) Nel Piano si delineano in modo schematico le possibili posizioni dei nuovi moli nel marina, numerati 18, 19, 20 e 21. Con la costruzione dei nuovi moli si consentirà l'aumento degli ormeggi in mare in conformità al numero prescritto di ormeggi e/o riorganizzazione degli ormeggi nel marina.

(5) La forma della fascia costiera, i moli e le altre superfici manipolative nel porto turistico Marina Veruda non sono indicate in questo Piano nella sua forma finale, ma solo schematicamente. Può essere modificato e integrato in più fasi in base alle esigenze dell'organizzazione spaziale nel marina.

(6) Tutti gli edifici nell'area di coperta dal Piano possono essere costruiti in fasi, in modo tale da soddisfare le condizioni per l'edificabilità minima del lotto edificabile dalla Tabella delle condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso. Gli edifici delle infrastrutture portuali, comprese la parte operativa della costa e i moli, nonché le infrastrutture stradali e di altro tipo (ingegneria civile) non sono limitati in questo Piano dall'entità dell'intervento minimo delle rispettive fasi.

Articolo 47

(1) Il Centro sportivo - ricreativo - (R5), come complesso sportivo polivalente, può essere costruire a fasi. Prima di stabilire i permessi di ubicazione e / o gli atti che autorizzano la costruzione di singole fasi, secondo questo Piano, i livelli di inquinamento del suolo devono essere testati e devono essere prese adeguate misure di bonifica.

Articolo 48

(1) Gli edifici esistenti all'interno della copertura del Piano possono essere mantenuti senza alterare il rispetto delle condizioni di ubicazione in cui tali strutture sono state costruite.

Articolo 49
Cancellato.

2 Condizioni per la sistemazione degli edifici per attività economiche

Articolo 50

(1) Le condizioni di ubicazione degli edifici a destinazione commerciale sono dati nel capo "1.1. Condizioni di ubicazione e modo di costruire in base alle destinazioni d'uso e tipi di edifici" delle presenti Disposizioni.

3 Condizioni per la sistemazione degli edifici a destinazione sociale

Articolo 51

(1) Le condizioni di collocazione degli edifici per attività sociali sono dati nel capo "1.1. Condizioni di ubicazione e modo di costruire in base alle destinazioni d'uso e tipi di edifici" delle presenti Disposizioni.

4 Condizioni e modo di costruzione degli edifici condominiali

Articolo 52

(1) Le condizioni di ubicazione e i modi di costruzione degli edifici residenziali sono dati nel capo 1.1 Condizioni di ubicazione e modo di costruire in base alle destinazioni d'uso e tipi di edifici" delle presenti Disposizioni.

(2) Gli edifici residenziali che possono essere considerati esistenti in conformità con la legge e che si trovano nelle aree specificate nel presente Piano per la costruzione di edifici per altri scopi, possono essere mantenuti come edifici residenziali, in conformità con la legge e le condizioni speciali definite dalla documentazione dettagliata della Soprintendenza per i beni culturali.

5 Condizioni per la sistemazione ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete viaria, elettrica, di comunicazione e comunale con strutture e zone corrispondenti

5.0 Condizioni relative alla costruzione del porto turistico Marina Veruda

Articolo 53

(1) Il porto turistico Marina Veruda è un porto esistente a destinazione specifica di importanza statale.

(2) Gli edifici all'interno dell'area del porto turistico Marina Veruda fanno parte di un unico complesso, quindi le esigenze collettive, soprattutto per le infrastrutture, sono affrontate in modo comune.

(3) Gli edifici all'interno del porto turistico Marina Veruda possono essere costruiti in modo complessivo, su un lotto edificabile comune o individualmente, ciascuno sul proprio lotto edificabile, secondo le condizioni del presente Piano e secondo le condizioni della Tabella delle condizioni di ubicazione e del metodo di costruzione per gli edifici a tutte le destinazioni d'uso.

(4) Nel presente Piano, in rapporto al numero prescritto di ormeggi, si consente l'aumento della capacità del porto marittimo Marina Veruda.

(5) Tutti gli edifici possono essere ricostruiti, sostituiti o addirittura rimossi. I moli possono essere sostituiti da pon-

toni e la linea costiera può essere cambiata tramite riempimento, la costruzione di mura costiere ecc.

(6) I nuovi moli pianificati e la parte associata del litorale operativo possono essere costruiti e disposti in conformità con questo Piano, compresa la possibile trasformazione della costa con terrapieno aggiuntivo.

5.1 Condizioni per la costruzione della rete stradale

Articolo 54

(1) Il traffico stradale, viario, pedonale e ciclistico sul territorio di copertura del presente Piano, si eseguirà in base alla rete definita delle aree stradali dalla rappresentazione grafica del presente piano.

(2) La rete nel Piano è stabilita da corri riservati alla costruzione di strade. La rappresentazione grafica del corridoio rappresenta la linea di delimitazione e di intersecazione delle zone destinate alle aree pubbliche per la circolazione stradale e alle zone ad altre destinazioni d'uso.

(3) La micro area delle strade stabilite nel presente Piano, si stabilisce nel procedimento di rilascio degli atti/permessi per l'attuazione del piano per cui sono possibili deviazioni minori dalla posizione stabilita nella parte grafica del Piano per ottimizzare e adeguare le soluzioni pianificate alla configurazione del terreno, i rapporti giuridico-patrimoniali, le condizioni delle relative istituzioni, lo stato del catasto e simile, nei cui casi le stesse è possibile costruire e ricostruire anche al di fuori dei corridoi stabiliti nel presente Piano, che riguarda le aree a tutte le destinazioni, nel cui caso la linea di delimitazione delle zone destinate alla costruzione delle aree di circolazione e delle zone ad altre destinazioni d'uso si adattano al confine corretto della strada.

(4) Le zone per la circolazione stradale nel presente Piano sono destinate alla costruzione di strade pubbliche: stradali, stradali-pedonali, percorsi ciclo-pedonali in conformità alla parte grafica del Piano.

(5) Le strade e i percorsi pedonali non devono essere pubblici.

(6) Le aree di traffico all'interno dell'area del porto turistico Marina Veruda sono soggette alle stesse condizioni d'uso delle altre parti dell'area destinate allo sviluppo del presente porto.

(7) Oltre alle strade indicate nella sezione grafica del Piano, è possibile pianificare ulteriori strade interne, in accordo con le disposizioni del presente Piano e le disposizioni del piano territoriale dell'area più ampia.

STRADE E VIE URBANE PRINCIPALI

Articolo 55

(1) La strada principale compresa nel presente Piano è la strada delle Brigate d'oltremare (tangenziale), i cui elementi del percorso sono in un profilo completo a quattro corsie, determinati dal permesso di ubicazione stabilito. Gli stessi elementi sono introdotti nel Piano e definiscono il margine settentrionale dell'area di copertura del Piano. La delimitazione di questa strada con l'area circostante sarà effettuata in conformità con le condizioni stabilite per la strada, il confine del terreno edificabile della strada e le disposizioni di regolamenti speciali.

(2) Da tale strada non sono previsti collegamenti stradali, eccetto quelli rappresentati nel presente Piano:

- incrocio circolare d'ingresso verso il porto turistico Marina Veruda

- incrocio circolare per l'allacciamento stradale per Valsabbion
- entrata al distributore di benzina dalla corsia di sosta.

STRADA DI COLLEGAMENTO

Articolo 56

(1) La strada di collegamento compresa nel Piano è la strada per Valsabbion che costituisce il bordo orientale dell'area del Piano. Gli elementi dell'altezza e quelli orizzontali dell'allacciamento di questa strada alla Strada delle Brigate d'Oltremare sono stabiliti nel permesso di ubicazione della strada menzionata, che sono rappresentati nel presente Piano e su cui gli altri elementi del tracciato delle strade per Valsabbion si collegano.

(2) Da tale strada non sono previsti collegamenti stradali, eccetto quelli rappresentati nel presente Piano:

- uscita dalla zona a destinazione economico - commerciale, commerciale-di servizio (K1) dalla stazione di rifornimento e dalla zona a destinazione mista prevalentemente commerciale (M5) verso la strada di accesso.

(3) Nel Piano è stabilito il corridoio per la prenotazione e la ramificazione di tale strada con le aree ad altre destinazioni presenti nel Piano.

(4) Nel Piano, all'interno delle aree destinate alla ricreazione all'aperto (R4), lato sud - lungo la destinazione sportiva (R1) e a nord per area di servizio commerciale (K1) è previsto un corridoio per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, che collegheranno le principali aree ricreative urbane.

ALTRE VIE (STRADE D'ACCESSO)

Articolo 57

(1) La rete di altre strade nell'area del Piano è il vettore della soluzione del traffico. Il sistema di altre strade è diviso in due sezioni relativamente indipendenti:

- parte all'interno dell'area del porto turistico Marina Veruda
- parte all'esterno dell'area del porto turistico Marina Veruda.

(2) La separazione delle due parti del sistema consente di utilizzare in modo indipendente la strada nel porto turistico Marina Veruda e quelle fuori ad essa ed il controllo necessario, eccetto dell'entrata stradale.

(3) Il profilo di base delle strade di accesso ha due corsie di 2,75 m di larghezza e 1,60 m di larghezza per corridoi pedonali su ciascun lato (profilo n. 2). Parte della strada che passa per il margine del porto turistico Marina Veruda ha il corridoio pedonale dalla parte esterna, e dalla parte verso il marina solo la banchina della larghezza di 0,5m (profilo n. 1).

(4) La strada esistente nel porto turistico Marina Veruda rimane nel profilo esistente (pk) che è possibile ricostruire in base alle richieste operative del marina.

(5) I profili verticali liberi delle corsie devono essere alti al minimo 5,0m nelle strade che accedono al porto turistico Marina Veruda e all'interno di esso, mentre gli altri possono essere alti al minimo 4,50m.

(6) Le strade esistenti nello spazio del complesso Stara Plinara sono mantenute nel Piano nella forma originale, come pure le aree adibite a parchi, le aree pavimentate o altre superfici delimitate da filari di bagolari (ladonja). L'accesso

stradale a tali strade è destinato principalmente per i residenti delle due zone residenziali e degli utenti degli edifici commerciali esistenti nel complesso, e per emergenze.

(7) La strada dalla quale nella parte orientale di copertura del Piano si accede alla strada delle Brigate d'Oltremare è un percorso alternativo. Come questo intervento rappresenta la soluzione nella ricerca, si pianifica in alternativa di mantenere i corridoi di tale percorso esistente a scopi ricreativi e come corridoio adatto alle condutture delle infrastrutture.

PISTE CICLABILI

Articolo 58

(1) Allo scopo di collegare alla rete urbana la circolazione ricreativa e ciclabile, nel Piano è prevista una pista ciclabile, (che causa razionalità della costruzione è collegata con il percorso pedonale) nella parte meridionale della Strada delle Brigate d'Oltremare. Il percorso si allaccia all'analogo percorso sopra il porticciolo Delfin da ovest e consente ulteriori collegamenti a est e sud (Valsabbion). La larghezza della parte ciclabile di tale percorso è al minimo 2m.

(2) La pista ciclabile nella copertura del Piano deve essere realizzata con l'ultimo manto di asfalto al fine di permettere anche l'uso dei pattini a rotelle. La pendenza trasversale media del percorso è di 1,5% - 2%.

(3) Le attrezzature e le strutture necessarie lungo la pista sono costruite o erette all'interno dell'area sportiva e ricreativa aperta (R4), la zona attraverso la quale passa il sentiero, in conformità con le condizioni di costruzione per tale zona.

(4) Oltre alle strade indicate nella sezione grafica del Piano, è possibile pianificare ulteriori aree pedonali e ciclopedonali e in accordo con le disposizioni del presente Piano e le disposizioni del piano territoriale dell'area più ampia.

(5) Secondo le condizioni sull'utilizzo del centro sportivo pianificato (R5), è necessario consentire l'accesso ciclabile e il passaggio attraverso la zona in direzione della Città anche da Valsabbion.

(6) Il percorso pedonale e ciclopedonale attraverso il porto turistico Marina Veruda può essere consentito, ma sotto controllo del porto turistico Marina Veruda e in conformità con l'ordine della casa, la stagione e le norme quotidiane.

5.1.1 Parcheggi e autorimesse

Articolo 59

(1) La sistemazione del traffico in sosta si risolve in linea di principio nell'ambito del lotto edificabile degli edifici.

(2) Nell'area della zona del Centro ricreativo sportivo (R5) è possibile costruire anche parcheggi pubblici e/o autorimesse sui propri lotti edificabili. La capacità dei parcheggi/autorimesse si stabilisce con il provvedimento elaborato nel procedimento di rilascio delle licenze edili e/o degli atti per l'attuazione del piano, ma non è possibile assicurare meno di 20 posti macchina.

(3) Nell'ambito dei parcheggi pubblici è necessario assicurare al minimo il 5% dei posti di parcheggio per le persone con invalidità e mobilità ridotta.

(4) Il presente Piano dà la possibilità di sistemare i parcheggi longitudinali, ad una fila o in doppia corsia lungo le strade di accesso nella copertura del Piano, allargano il percorso per 2,2m per corsia di parcheggio.

(5) e' necessario sistemare i parcheggi pubblici con le adeguate piante verdi.

(6) Ai fini della protezione da influenze atmosferiche, è

consentito posizionare pergole o pensiline leggere su tutti i parcheggi.

5.1.2 Piazze e altre aree pedonali maggiori

Articolo 60

(1) Le superfici pedonali nell'area del Piano sono progettate come marciapiedi pedonali lungo tutte le strade e come piste pedonali e ciclabili indipendenti.

(2) I percorsi pedonali sono previsti in tutta l'area al di fuori dell'area portuale Marina Veruda, mentre la circolazione pedonale all'interno del porto turistico Marina Veruda viene regolato secondo l'ordine interno.

(3) Per la costruzione di nuovi e la ricostruzione dei percorsi pedonali esistenti (marciapiedi), questo Piano stabilisce la larghezza minima consentita di 1,6 m, aumentata per la larghezza richiesta di equipaggiamento urbano aggiuntivo (panchine, marciapiede, illuminazione pubblica, ecc.). La pendenza trasversale media del percorso è di 1,5% - 2%.

(4) Allo scopo di collegare alla rete urbana la circolazione ricreativa pedonale, nel Piano è prevista una pista pedonale indipendente (che causa razionalità della costruzione è collegata con il percorso ciclabile) nella parte meridionale della Strada delle Brigate d'Oltremare. Il percorso si allaccia all'analogo percorso sopra il porticciolo Delfin da ovest e consente ulteriori collegamenti a est e sud (Valsabbion). La larghezza della parte pedonale del percorso è al minimo 1,60m.

(5) Lo standard e le altre condizioni che le strade di copertura del Piano e i suoi elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza del traffico si stabiliranno in conformità a prescrizioni specifiche e regole professionali e in base alle disposizioni della Città di Pola, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strade.

5.2 Condizioni di costruzione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica

Articolo 61

(1) Il posto e il modo di allacciamento dei lotti edificabili alla rete delle telecomunicazioni sono visibili nella parte grafica del Piano e descritti nella parte testuale del Piano.

(2) Con la costruzione della rete di telecomunicazioni, in conformità alla Legge sulla comunicazione elettronica (GU 73/208, 90/11, 133/12, 80/1) si eseguirà quanto segue:

- I canali delle telecomunicazioni saranno collocati nei marciapiedi o nelle banchine lungo gli stessi, ossia in corridoi di aree pubbliche il m su entrambi i lati delle strade, dove necessario e dove possibile.
- si realizzerà la rete via cavo di comunicazione elettronica attraverso la canalizzazione delle telecomunicazioni
- si realizzeranno gli armadietti di allacciamento delle telecomunicazioni per ogni lotto edificabile. Gli armadietti saranno collocati sul confine della particella edificabile e saranno rivolti verso la strada.
- le esistenti capacità di telecomunicazione, ove necessario, saranno collocate nella nuova infrastruttura della canalizzazione via cavo.

(3) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e della rete di comunicazione elettrica, saranno eseguiti in conformità con le norme e le normative vigenti.

(4) In tali edifici si consiglia anche la realizzare di installazioni ottiche o lasciare il corridoio (tubo di protezione

a livello o sopraelevato), per la penetrazione di installazioni ottiche, senza ulteriori lavori di costruzione alle strutture.

(5) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle strutture della telecomunicazione e della rete di comunicazione elettronica, saranno eseguiti in conformità con le norme e le normative vigenti, delle quali evidenziamo:

- Legge sulla comunicazione elettronica (GU nn. 73/08, 90/11, 133/12 e 80/13)
- Regolamento sulle condizioni tecniche di costruzione e utilizzo delle infrastrutture della telecomunicazione (GU 88/01)
- Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13, 65/17 e 114/18),
- Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13 e 20/17)
- Regolamento sugli edifici semplici ed altri edifici e sui lavori (GU 21/57, 126/10 e 48/11),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la canalizzazione via cavo (GU 114/10, 27/13),
- Regolamento sulle reti di distribuzione in fibra ottica (GU n. 57/14)
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 75/13)

(6) Nella zona di copertura del Piano si costruirà la rete via cavo di telecomunicazioni che consentirà l'allacciamento a tutti gli utenti. La rete di telecomunicazioni sotterranea sarà costruita fino a ogni utente. Nella rappresentazione grafica sono indicati i tracciati principali della rete di telecomunicazioni alla quale si allacciano gli utenti.

(7) Nelle direzioni principali di costruzione della rete di telecomunicazioni si installano, oltre ai cavi che si installano in questo momento, al minimo due, e nelle diramazioni un cavo di riserva di piccolo diametro. La rete di telecomunicazione si costruisce con cavi conduttori in rame, cavi in fibra ottica e / o eventualmente cavi coassiali allo scopo di collegare gli utenti alla rete di telecomunicazione fissa o per la costruzione di una rete televisiva via cavo, nonché eventualmente di nuove reti future.

(8) Nell'area di copertura del Piano, è possibile installare anche elementi attivi della rete di telecomunicazione che si collocano in armadietti indipendenti o all'interno di singole strutture.

(9) Nelle parti marginali di una singola area si prevede la possibilità di installare nodi di comunicazione distributivi di tipo cabinet dalle dimensioni di 2x1x1m per la cui locazione è necessario l'allacciamento EE ma non è necessario formare un lotto edificabile separato.

(10) È possibile installare armadi di distribuzione esterni in fibra ottica, che sono montati su un palo o con un supporto per ospitare l'apparecchiatura.

(11) La collocazione definitiva e il numero di fabbricati infrastrutturali fuori terra della comunicazione elettronica e dell'attrezzatura complementare si stabiliranno in conformità alle richieste tecniche e di sicurezza per singolo edificio e secondo le necessità degli utenti, cosicché il numero e la collocazione di tali fabbricati non è obbligatorio nella parte grafica del piano.

(12) Per le necessità di costruzione della rete mobile delle telecomunicazioni nella zona di copertura del Piano, può emergere la necessità di costruire stazioni base mobili per telecomunicazioni, ovvero sistemi di antenne con attrezzature appropriate.

(13) La sistemazione e la costruzione della rete e di strutture mobili di telecomunicazione si esegue con l'attuazione diretta e/o in conformità con il Piano territoriale della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n.2/1/05/05/05-testo emendato, 10/08, 7/10,16/11 - testo emendato, 13/12, 09/16, 14/16 -testo emendato).

(14) I programmi televisivi via cavo possono essere ottenuti dalle stazioni riceventi che sono al di fuori della zona di copertura del Piano, e secondo le necessità è possibile costruire anche stazioni riceventi all'interno della zona di copertura del Piano.

5.3 Condizioni di costruzione della rete comunale e di altre reti infrastrutturali

Articolo 62

(1) Il luogo e il modo di attrezzare il terreno edile con la rete del traffico sono rappresentati in modo adeguato nella parte grafica del Piano che stabilisce le condizioni di ubicazione delle superfici di traffico pubbliche, e sono descritti anche nel capitolo relativo della parte testuale del Piano che tratta la problematica del traffico.

(2) La soluzione definitiva di ogni singola strada si definirà nel procedimento di rilascio degli atti con cui si consente l'edificazione.

(3) Il luogo e il modo di attrezzare il terreno con la rete del traffico e quella comunale infrastrutturale sono indicati in modo adeguato nelle rappresentazioni della parte grafica del Piano che stabiliscono le condizioni di ubicazione delle reti di infrastrutture, e sono descritti anche nel capitolo relativo di motivazione del Piano.

(4) Gli elementi della rete di infrastrutture stabiliti nel Piano si considerano indicativi, mentre la loro micro collocazione si stabilirà nel procedimento di rilascio degli atti con cui si consente l'edificazione.

(5) Le soluzioni pianificate delle strade e delle infrastrutture soddisferanno le esigenze future dell'area coperta ai livelli degli standard odierni.

(6) I provvedimenti in base ai quali si rilasceranno le licenze edili e/o gli atti per l'attuazione del Piano per le reti dell'infrastruttura comunale e altre, possono deviare eccezionalmente nel minimo segmento da quelli pianificati, se si dimostra la necessità di sviluppo tecnico o tecnologico, ovvero di nuove conoscenze.

CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ELETTRICA

Articolo 63

(1) Il luogo e le modalità di allacciamento dei lotti edificabili alla rete dell'energia elettrica sono visibili nella parte grafica del Piano e descritti nella parte testuale del Piano.

(2) Per l'allacciamento delle zone alla rete dell'energia elettrica è necessario realizzare quanto segue:

- Le nuove sottostazioni sono concepite come edifici indipendenti sui propri lotti, come strutture ausiliarie su lotti edificabili ad altre destinazioni d'uso o possono essere incorporate in altri edifici.
- Le sottostazioni elettriche saranno tipiche con blocco di media tensione composto da due (fino a quattro) linee e uno (fino a due) campi di trasformazione.
- La distribuzione a bassa tensione sarà composta da NN trasformatori di campo (fino a due) con relativo campo di distribuzione composto da otto NN esecutori.

- I percorsi dei nuovi cavi da 20 kV sono destinati alle aree pubbliche.

- Nell'area in analisi sono in corso i preparativi per l'imminente passaggio dall'attuale sistema di alimentazione 110/35/10 kV a 110/20 kV ovvero alla graduale eliminazione 10 kV del livello di tensione e l'introduzione di quello nuovo 20 kV, tutta l'attrezzatura di media tensione deve essere prevista per 20kV di livello di tensione (la parte di media tensione delle cabine di trasformazione e cavi di media tensione). Nel caso di ricostruzione delle cabine di trasformazione è necessario pianificare la sostituzione eventuale di attrezzature esistenti 10 kV con quelle di 20 kV .

- La nuova rete di bassa tensione è necessario realizzare con cavi di tipo PP00-A 4x150 mm²; 0,6/1 kV. Gli armadietti di distribuzione a sé stanti (SSRO) è necessario sistemare al bordo delle superfici pubbliche lungo le mura di recinzione della particella. Al posto di SSRO è possibile installarlo nelle pareti degli armadi di distribuzione ovvero ROZ.

- Tutte le cabine di trasformazione, rete SN e rete NN, devono essere pianificate e costruite in base agli standard limite del HEP, mentre l'illuminazione pubblica deve essere in conformità alle raccomandazioni CIE.

(3) L'alimentazione delle stazioni di trasformazione esistenti e pianificate 10(20)/0,4kV si eseguirà attraverso la rete 10(20)kV. Tutta la rete 10 (20) kV pianificata all'interno dell'area considerata è prevista come rete 20kV via cavo. Allo stesso tempo, la rete è progettata in modo tale che ogni stazione di trasformazione abbia normalmente una doppia alimentazione a 10 (20) kV. La rete è progettata per la propulsione radiale. Alcune sezioni della rete 10kV esistente che non saranno in grado di soddisfare i requisiti minimi per il passaggio a un'unità da 20kV dovranno essere sostituite con nuovi cavi da 20kV.

(4) Per l'area compresa nel presente piano è prevista la costruzione di una nuova stazione di trasformazione 10(20)/0,4 kV .

(5) Pianificare la costruzione TS 10(20) /0,4 kV , lungo la strada, lungo il margine della zona a destinazione mista - per lo più commerciale (M5) con allacciamento di cavi 20 kV.

(6) Il piano consente anche la costruzione di nuove sottostazioni in luoghi in cui secondo il Piano non sono previste, se ciò è indicato dalla necessità di uno degli utenti di un maggiore consumo di elettricità.

(7) Al fine di aumentare l'affidabilità dell'alimentazione e pianificare la costruzione di nuove stazioni di trasformazione, si prevede di collegare tutte le esistenti e pianificate linee di cavo TS 10 (20) / 0,4 kV 20 kV.

(8) La rete a bassa tensione è progettata da stazioni di trasformazione nuove o esistenti, che collegherà le nuove, ma anche armadi di distribuzione indipendenti esistenti (rete primaria a bassa tensione). Al fine di garantire un'alimentazione migliore e più sicura, si prevede di collegare gli armadi di distribuzione indipendenti all'anello, cioè con la possibilità di un doppio o alimentatori multilaterali. Si prevede inoltre di collegare la nuova rete a bassa tensione a quella esistente. La costruzione della una nuova rete in oggetto eliminerà gradualmente l'attuale rete fuori terra a bassa tensione.

(9) L'illuminazione pubblica è prevista per coprire tutte le strade esistenti dove non è stata realizzata, nonché tutte le strade future nelle aree residenziali. Le strade sono classificate nella classe dell'illuminazione pubblica "B1(B2)", e le strade di collegamento nell'abitato nella classe dell'illuminazione

pubblica "C". I percorsi, l'ambiente, le aree verdi e i passaggi sono classificati nella classe dell'illuminazione pubblica "D". L'illuminazione di classe "C" ha colonne di altezza $h = 6$ m, con lampade parzialmente oscurate e sorgenti luminose NaVT e LED. L'illuminazione di classe "D" ha colonne di altezza $h = 3-4$ m, con lampade parzialmente oscurate e sorgenti luminose NaVT e LED. I pali di illuminazione pubblica saranno generalmente installati sui marciapiedi e lungo i confini delle particelle.

(10) Il tipo, l'altezza dei pali, la disposizione nello spazio e la scelta dei corpi illuminanti saranno definiti in seguito tramite progetti particolareggiati. La potenza e la gestione dell'illuminazione pubblica avverranno da un armadio separato, la cui potenza sarà eseguita dalla sottostazione più vicina.

Condizioni per la costruzione della rete di gasdotti

Articolo 64

(1) La possibilità di connessione alla rete del gas è prevista per tutti i consumatori attuali e futuri nelle zone di costruzione pianificate. Il distributore di gas locale determinerà le sue condizioni di connessione alla rete del gas.

(2) Nel Piano è prevista la metanizzazione del territorio come parte del sistema futuro di metanizzazione con il gas naturale della città di Pola e dei dintorni. È necessario progettare e realizzare i gasdotti a distanze di sicurezza e alle profondità in conformità con le prescrizioni.

(3) Come prescrizioni tecniche per i sistemi di metanizzazione e i corridoi per la rete di metanizzazione, delle installazioni domestiche, come pure nello stabilire i corridoi protettivi prescritti che sono specificati in base alla pressione nominale e il diametro della tubazione, si applicano le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

(4) In base alle prescrizioni tecniche delle reti di gasdotti si utilizzano i tubi di polietilene di alta densità (PE-HD), e per gli impianti domestici tubi in acciaio. Nella costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione si utilizzano le norme DIN, EN e ISO, per la protezione delle condotte in acciaio DIN, EN e DVGW, e per gli impianti domestici generalmente le norme DIN.

(5) Secondo quanto citato, con la realizzazione delle soluzioni concettuali, dei progetti principali ed esecutivi, si stabilirà la posizione esatta della rete del gas all'interno dell'area in oggetto sia dal punto di vista della situazione che dell'altitudine, con allacciamento alla tubazione di media pressione tramite la valvola di intercettazione principale, quando sarà nota la posizione esatta della tubazione e la pressione nella tubazione nel punto di connessione a detta tubazione.

(6) I profili della tubazioni e le connessioni domestiche per i singoli consumatori non sono specificati nel presente piano. Gli stessi saranno definiti tramite l'elaborazione della documentazione progettuale.

Articolo 65

(1) La rete di gas si colloca sottoterra. La profondità media di collocazione del gasdotto misurata dal bordo superiore del tubo ammonta a :

- per gasdotto a bassa tensione: 0.8 - 1.3 m.
- per gasdotto a media tensione: 0.8 - 1.5 m.

(2) La profondità per la posa delle condutture in polietilene non dovrebbe oltrepassare i 2m. La profondità di posa eccezionalmente può essere minore ma solo in tratti più corti

e con una protezione adeguata.

(3) Nella posa del gasdotto è necessario per motivi di sicurezza tener conto della scelta del tracciato e delle distanze di sicurezza con riferimento a:

- impianti edificabili fuori terra,
- impianti interrati e installazioni comunali,
- categoria di terreno e tipo di assetto dell'area pubblica,
- accesso al gasdotto nella fase di utilizzo e manutenzione.

(4) Il gasdotto è necessario dividere in sezioni che sono separate reciprocamente con mezzi di bloccaggio che sono sistemati in terra o pozzetti impermeabili.

(5) I gasdotti per regola si sistemano in trincee sopra un letto predisposto di sabbia fine. Dopo la posa il gasdotto si copre con uno strato di sabbia fine. La copertura che segue si funge a strati con un adeguato riempimento.

(6) Quando si collega un edificio individuale a una rete di distribuzione da un distributore locale di gas, è necessario chiedere condizioni specifiche per la costruzione. In base a ciò è necessario realizzare la documentazione tecnica del gasdotto d'allacciamento e delle installazioni di gas. È possibile effettuare la costruzione dopo aver ottenuto la documentazione tecnica e il consenso del distributore.

(7) Fino al tempo previsto di utilizzo del serbatoio di gas urbano dal volume di 12.000 m³ nel territorio della "Stara plinara", è necessario rispettare le zone pericolose e le distanze di sicurezza specificate nel seguente documento:

"Elaborato per la determinazione delle distanze di sicurezza nella località "Stara plinara" Pola per le necessità di elaborazione del PAT "Marina Veruda" redatto dalla ditta "Zaštita inženjering, konzalting" d.o.o. Rovigno; ottobre 2020.

Articolo 66

(1) Le distanze di sicurezza che è necessario rispettare in base al documento succitato sono le seguenti:

- distanza dalle strade principali 15 m
- distanza dall'edificio: 25 m
- distanza dal magazzino con materiali facilmente infiammabili: 50 m.

(2) Dopo la metanizzazione completa della città di Pola con gas naturale, con l'esposto dell'autorità competente per mettere fuori servizio il serbatoio e che non vi è alcun pericolo di gas residui, le distanze indicate possono essere messe fuori uso.

(3) La destinazione della superficie nel presente Piano è pianificata secondo le dette condizioni.

(4) Qualora il distributore locale di gas detti delle condizioni diverse di allacciamento e sistemazione delle installazioni di gas sarà necessario attenersi alle stesse.

Condizioni di costruzione della rete IDRICA

Articolo 67

(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete idrica sono visibili nella rappresentazione cartografica e nella parte grafica del Piano.

(2) L'approvvigionamento idrico è previsto con tubature del profilo DN 150, DN 100 e conduttura cieca DN 80, ossia con la rete di distribuzione dell'acqua in modo tale che ogni terreno sia dotato di una connessione alla rete di approvvigionamento idrico. Allo stesso modo di pianifica di dotare la zona con idranti.

(3) L'allacciamento del lotto alla rete idrica di norma si esegue con la costruzione di un tipico tombino con con-

tatore dell'acqua nella parte centrale del lotto all'incirca a 1 metro dal confine stradale (qualora non combacino il confine stradale e la linea della facciata), e con l'allacciamento alla tubatura più vicina, in conformità con i regolamenti specifici.

(4) Nella fascia protettiva del condotto AC DN Ø300 si vieta la costruzione di un corridoio che non può essere minore a 6+6 m dall'asse della tubazione.

(5) Si prevede che l'attuale gasdotto AC DN Ø300 sarà trasferito nella carreggiata della strada con spostamento dell'allacciamento per Valsabbion e Vintian.

(6) Si prevede una variante alla soluzione per l'allacciamento dell'abitato del Porticciolo Delfin.

(7) Si prevede l'allacciamento dell'albergo previsto nel piano alla rete dell'abitato di Valsabbion.

(8) E' rappresentata la soluzione di approvvigionamento idrico nella parte grafica del Piano e le soluzioni preliminari di approvvigionamento idrico determineranno la variante più adatta per quanto riguarda il costo di costruzione con l'eventuale costruzione di fase.

Articolo 68

(1) Tutti gli edifici nella copertura del Piano devono essere allacciati al sistema di approvvigionamento idrico.

(2) Le tubazioni di approvvigionamento idrico nell'ambito del piano devono essere installate all'interno delle dimensioni delle strade pubbliche a una profondità tale da fornire una copertura minima al di sopra della conduttura di 110 cm, tenendo conto della configurazione finale del terreno.

(3) Le strade in cui è pianificata la costruzione della rete di approvvigionamento idrico non devono essere pavimentate prima della posa della rete di approvvigionamento idrico.

(4) Se durante la progettazione la rete di approvvigionamento idrico è posata nella carreggiata della strada, deve essere ad almeno 100 cm dal marciapiede.

(5) La distanza tra il tubo di alimentazione dell'acqua e il cavo elettrico in direzione longitudinale deve essere di almeno 100 cm nelle costruzioni fatte contemporaneamente, e nella costruzione successiva almeno 200 cm, dove possibile.

(6) Nell'incrocio trasversale della rete idrica e del cavo elettrico, il cavo elettrico si installa sotto la rete idrica alla distanza minima di 30 cm e nel tubo di protezione.

(7) La rete idrica non deve essere installata sotto il tubo della fognatura o attraverso il pozzetto d'ispezione della canalizzazione.

(8) Le condutture della canalizzazione devono essere distanziate dal conduttura dell'acqua potabile almeno 60 cm nella costruzione contemporanea, e nella costruzione successiva almeno 200 cm, dove possibile.

(9) Nell'attraversamento trasversale, le condutture della canalizzazione si sistemano sotto alle condutture dell'acqua potabile.

(10) La distanza minima dei cavi TT e della rete idrica in direzione longitudinale deve ammontare in costruzioni eseguite allo stesso tempo 200 cm dove possibile.

(11) Nell'incrocio trasversale della rete idrica e del cavo delle telecomunicazioni, il cavo delle telecomunicazioni si installa sotto la conduttura all'interno di cavi protettivi.

(12) La distanza tra il gasdotto e la rete di approvvigionamento idrico deve essere sufficiente per consentire l'installazione del gasdotto, min. 50 cm.

Articolo 69

(1) Il sistema di approvvigionamento idrico all'interno dell'area separata del porto turistico Marina Veruda è considerato un sistema interno.

(2) L'allacciamento al sistema di approvvigionamento idrico, di cui al comma precedente del presente articolo, al sistema pubblico di approvvigionamento sarà realizzato dal principale contatore dell'acqua di collegamento all'ingresso del porto turistico Marina Veruda, ossia spostando l'allacciamento esistente fi 150 che si trova all'esterno le porto turistico Marina Veruda.

(3) È consentita l'installazione di contatori d'acqua interni per singoli edifici nell'ambito del porto turistico marina Veruda per controllare il consumo interno che deve essere definito nella documentazione progettuale.

Articolo 70

(1) Nella progettazione delle tubature e canalizzazioni della rete idrica della zona è necessario attenersi alle condizioni particolari di costruzione dell'organo competente, e in base alle capacità necessarie della zona e del bilancio idrico che si eseguirà nella documentazione tecnica per ottenere gli atti di costruzione.

(2) Nella soluzione progettuale è data la posizione orientativa della rete idrica mentre la posizione esatta all'interno e al di fuori della superficie di traffico si stabilirà nella documentazione progettuale.

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 71

(1) Il luogo e il modo di allacciamento dei lotti edificabili al sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche sono visibili nella parte grafica del Piano e descritti nella parte testuale del Piano.

(2) Per l'area di copertura del Piano è adottato un sistema di drenaggio separato.

(3) È vietato allacciare il tubo di singoli tipi di acque reflue a condotte fognarie pubbliche contrarie allo scopo per il quale sono state costruite.

(4) Nell'area di copertura del Piano è pianificata la costruzione del sistema di canalizzazione completa delle acque meteoriche (acque dai tetti, strade e parcheggi).

(5) Tutte le acque reflue, prima dell'allacciamento al sistema pubblico di smaltimento, devono essere ridotte al livello delle acque reflue domestiche, ovvero devono soddisfare i parametri in base ai regolamenti specifici.

(6) L'allacciamento della particella edificabile alla rete di smaltimento delle acque reflue, in regola si effettua con l'allacciamento al pozzetto della rete tramite tubi standard di relativa qualità, profilo e con pendenza minima prescritta. Prima dell'allacciamento al sistema di drenaggio delle acque reflue pubbliche, eseguire un pannello di controllo a circa 1,0 m dal bordo della particella.

(7) Prima del rilascio dell'acqua piovana nella rete fognaria sotterranea o pubblica dalle aree di parcheggio e quelle manipolative maggiori a 400 m² (equivalenti a 15 posti auto), è necessario purificarle precedentemente tramite il separatore.

(8) Eseguire il pretrattamento (separatore di grassi) per la stazione di servizio e il futuro hotel prima di collegarsi alla rete fognaria della città.

(9) L'acqua piovana proveniente dalle strade viene dre-

nata con condotte a tenuta stagna e scarichi nel mare tramite scarico sottomarino con pretrattamento.

(10) Fornire il collegamento del futuro collettore fecale dell'abitato di Vintian al collettore di Valsabbion - Marina.

(11) Si prevede anche l'allacciamento al sistema di smaltimento delle acque reflue per l'abitato di Vintian.

(12) Si prevede anche l'allacciamento al sistema fognario per l'abitato di Porticciolo Delfin.

(13) Pianificare un futuro passaggio pedonale, preferibilmente al di sopra del collettore esistente, per l'accesso al controllo del collettore.

(14) A causa del possibile aumento della capacità nell'area più ampia, rimane la possibilità di ricostruzione (ampliamento) dell'attuale CS Marina con acqua a pressione e dei collettori di gravità esistenti. La delimitazione dell'area del sistema infrastrutturale (IScs) e l'area sportiva e ricreativa aperta di contatto (R4) saranno definite da un atto che autorizza la costruzione di una stazione di pompaggio. Le soluzioni di progettazione della stazione di pompaggio devono essere eseguite in modo tale da occupare la superficie minima richiesta e adattarsi adeguatamente all'ambiente dell'area ricreativa organizzata costruendo / installando barriere visive, ecc.

(15) Il riempimento e la ricostruzione della costa si può consentire a condizione di consentire il flusso indisturbato delle acque meteoriche dal canale "Dolinka-mare" in mare.

(16) Per la costruzione del canale Dolinka-mare e allo scopo di mantenere il canale, è previsto un corridoio protettivo sopra il canale largo 10 m, vale a dire. 5 m dall'asse del canale su ciascun lato. Il terreno all'interno del corridoio è pianificato come parte non edificabile del lotto edificabile (è possibile la realizzazione di opere di infrastruttura), per cui si consiglia l'iscrizione del diritto di servitù.

(17) Per collettori fecali esistenti e linee di pressione è necessario assicurare il corridoio dalla larghezza minima di 2+2m.

(18) Si prevede che il tracciato di scoli in caso di avaria del CS Marina per cui si prevede la ristrutturazione con esecuzione di ritenzione a secco in caso di avaria sia collocato all'interno dello specchio d'acqua utilizzato dal Marina Veruda.

(19) Tutti gli edifici nella copertura del Piano devono allacciarsi al sistema fognario urbano.

(20) Tutte le condutture e i pozzetti d'ispezione è necessario realizzare con materiali impermeabili, dimensionati in base alla capacità idraulica degli edifici esistenti e futuri nell'area di drenaggio gravitazionale.

(21) Nell'area del porto turistico Marina Veruda prevedere un luogo (posizione) per il lavaggio e la manutenzione delle imbarcazioni (pulizia, verniciatura e manutenzione) e fornire un pretrattamento prima dello scarico delle acque reflue nel mare.

(22) E' rappresentata la soluzione per lo smaltimento idrico nella parte grafica del Piano e le soluzioni concettuali di smaltimento determineranno la variante più adatta per quanto riguarda il costo di costruzione con l'eventuale costruzione di fase.

6 Condizioni per la sistemazione delle aree verdi pubbliche

Articolo 72

(1) Le aree verdi nell'area di copertura del Piano non sono aree verdi pubbliche, eccetto quelle piantate nell'ambito

del profilo della strada che hanno una fascia protettiva. Queste aree sono organizzate secondo i progetti delle strade e, ove possibile, equipaggiate con attrezzature urbane.

(2) Le altre aree verdi si sistemano in conformità alle condizioni per la sistemazione dei lotti edificabili a tutte le destinazioni s'uso del presente Piano.

7 Misure di protezione delle unità naturali e storico-culturali e dei valori ambientali Patrimonio architettonico

Articolo 73

(1) Nel PRG parte del complesso Stara Plinara è classificato in patrimonio architettonico di Pola, nella zona di categoria di valore "2", per la quale è stata creata la base di conservazione dettagliata "Stara plinara 1912". I confini di copertura della documentazione della Soprintendenza per i beni culturali sono rappresentati nella parte grafica del presente Piano, foglio n. 3.1 - "Condizioni di utilizzo, sistemazione e tutela degli spazi con valorizzazione del patrimonio architettonico".

(2) Nella documentazione dettagliata della Soprintendenza per i beni culturali "Stara plinara 1912", che è eseguita per le necessità di elaborazione del Piano, sono classificati gli edifici nel complesso secondo il loro valore stimato ed è stabilito il trattamento per ogni singolo edificio che è rappresentato nella rappresentazione cartografica, foglio n. 3.2 - "Condizioni di utilizzo, sistemazione e tutela dello spazio con trattamento di patrimonio architettonico".

(3) Ai fini del trattamento scientifico del patrimonio architettonico, sono stati prescritti criteri e metodi di ricostruzione di edifici esistenti in base a 6 (sei) categorie di trattamento, pertanto le modalità di conservazione e protezione sono subordinate a tali categorie.

Categorie di trattamento:

1. Assoluta conservazione dell'edificio con possibilità di ristrutturazione

Si riferisce a edifici che devono essere completamente conservati, e tutti gli interventi devono essere eseguiti secondo i metodi di elaborazione scientifica. Sono quelle operazioni con le quali si indirizza la tutela dell'integrità degli elementi costruttivi, tipologici, formali che caratterizzano l'organismo architettonico tramite:

- conservazione di tutti gli elementi architettonici, dettagli e resti rilevanti che rappresentano parte della storia dello sviluppo della costruzione (il valore storico architettonico);
- conservazione e valorizzazione di tutte le caratteristiche della forma (la struttura e tipologia);
- rinnovo dei dettagli architettonici cambiati rilevanti e parti della struttura architettonica (struttura architettonica e singoli elementi e lo spazio di base);
- rimozione di aggiunte non adeguate o parti in conflitto con l'ambiente, che non rappresentano un valore architettonico storico e non sono importanti nel senso "di lettura" delle fasi originali di sviluppo dell'organismo architettonico;

Per questi edifici, in questo caso sono i serbatoi del gas, si consente anche un'altra destinazione accanto a quella originaria, ma anche il più piccolo cambiamento della struttura, funzione, disposizione e simile deve derivare dallo studio

basato sui metodi scientifici di elaborazione edilizia degli insediamenti, rispettando al massimo le caratteristiche tipologiche originali (sistema portante, tecnica di costruzione, materiali utilizzati originari e simile). Gli altri elementi originali strutturali non si devono modificare (allargare, trasferire, annullare o simile), e quelli che sono stati intaccati si devono restituire nello stato originale.

2. Restauro dei resti originali di un edificio con ricostruzione

Si riferisce a edifici in cui l'interesse della loro conservazione si manifesta su:

- tutti gli elementi esterni come la facciata, portici, ingressi e coperture;
- caratteristiche tipologiche funzionali e strutturali come lo sono costruzioni portanti, posizione delle scale, ordine spaziale e funzionale.

L'edificio ristrutturato deve tramite il rispetto degli elementi succitati, essere condizionato dalla condizione originale. Si rimuovono aggiunte non idonee avvenute successivamente e per le quali, in base ai lavori di ricerca, si stabilisce che è possibile

3. Ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente

Fondamentalmente si consente la sostituzione di alcuni elementi esistenti con alcuni nuovi, rispettando sempre la struttura tipologica di base e la caratteristica del tessuto architettonico e urbano esistente. Se queste caratteristiche nelle aggiunte successive sono andate perdute, è necessario tendere alla loro ristrutturazione.

4. Rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio

Durante l'uso dell'edificio sono state aggiunte alla struttura originale aggiunte elementari e temporanee di carattere temporaneo. Al fine di preservare l'atmosfera di un particolare periodo architettonico, o per preservare la specifica struttura tipologica dell'edificio, è necessario eseguire i lavori al fine di stabilire l'integrità dello stato originale o la valorizzazione dello strato più pregiato.

Durante la ricostruzione, le aperture originali e altri elementi della forma originale non devono essere modificati (spostati, espansi) e quelli che sono già difettosi devono essere ripristinati allo stato originale, a meno che non siano state fatte altre soluzioni in base alle indagini eseguite.

Dagli edifici il cui aspetto, la storia o la tipologia non indica un valore architettonico di rilievo, le aggiunte inadeguate dovrebbero essere rimosse o trasformate per adattarle al carattere dell'ambiente in cui si trovano. Nel trattamento degli edifici è necessario realizzare lavori basati sulla ricerca, ma usando sempre i materiali autoctoni e le possibilità della tecnologia originale con cui è stato costruito l'edificio.

5. Rispettare le dimensioni esistenti con la possibilità di utilizzare l'attico

In questi edifici a causa della protezione più efficiente della struttura del tetto, la copertura e il drenaggio dell'acqua consentono l'uso dell'attico (per locali residenziali o commerciali), a condizione che le dimensioni interne e l'accesso a tali spazi consentano la ricostruzione e l'adattamento. Nell'ambito di tali cambiamenti eccezionalmente è possibile localmente sistemare aperture orizzontali e verticali integrate nella costruzione del tetto, rispettando le corone e altri elementi architettonici originali dell'edificio.

6. Demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti

Questo gruppo comprende le strutture costruite all'interno di cantieri o in spazi aperti che nella struttura rurale rappresentano spazi vuoti vitali. Queste in base al criterio di valorizzazione non rientrano nel patrimonio architettonico. È possibile demolirle e al loro posto costruirne nuove o prevedere nel piano che le superfici ottenute in tale modo siano adibite a zone verdi o pavimentate per le necessità pubbliche che non è necessario preservare.

La valorizzazione e i trattamenti degli edifici proposti all'interno della zona in base al presente Piano sono:

NUMERO E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO NELLA ZONA	VALUTAZIONE CATEGORIA E VALORE	TRATTAMENTO PROPOSTO
1- infrastruttura, due serbatoi di gas	A2 - alto valore architettonico	1 - conservazione assoluta con possibilità di rinnovo 2 - bonifica dei resti originali con ristrutturazione 4 - rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio
2- residenziale	B3 - edificio di base, valori architettonici medi B5 - piano terra, senza valore architettonico	2 - per l'edificio di base, bonifica dei resti originali con ristrutturazione 4- per l'edificio di base, rimozione di aggiunte inadeguate 6 - per piano terra, demolizione, possibile nuova costruzione o spazi vuoti 6A - demolizione, con possibilità di essere mantenuta nelle dimensioni esistenti

3 - destinazione industriale - commerciale - magazzini	B3 - valore architettonico medio	2 - bonifica dei resti originali con ristrutturazione 3 - ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente
4 - destinazione industriale - commerciale - magazzini	B3 - valore architettonico medio B5 - piano terra, tettoia senza valore architettonico	2 - bonifica dei resti originali con ristrutturazione 3 - ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente 4 - rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio (tettoia)
5 - destinazione industriale - commerciale - magazzini	B3 - valore architettonico medio	2 - bonifica dei resti originali con ristrutturazione 3 - ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente
6 - rovine	B5 - senza valore architettonico	6 - demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti
7 - rovine	B5 - senza valore architettonico	6 - demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti
8 - destinazione industriale - commerciale - magazzini	B5 - senza valore architettonico	6 - demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti
9 - residenziale	B3 - valore architettonico medio	2 - bonifica dei resti originali con ristrutturazione 3 - ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente 4 - rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio 5- rispettare le dimensioni esistenti con la possibilità di utilizzare l'attico
10 - destinazione industriale - commerciale - magazzini	B5 - senza valore architettonico	6 - demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti

Nella documentazione dettagliata della Soprintendenza per i beni culturali l'edificio "Stara plinara 1912" ossia la struttura numero 2, è evidenziato con il numero 6a che oltre alla demolizione indica anche la possibilità di mantenere l'edificio nelle dimensioni esistenti.

- **A2** - Sono quelle operazioni con le quali si indirizza la tutela dell'integrità degli elementi costruttivi, tipologici, formali che caratterizzano l'organismo architettonico tramite:
 - conservazione di tutti gli elementi architettonici, dettagli e resti che rappresentano parte della storia dello sviluppo della costruzione, il valore storico architettonico,
 - conservazione e valorizzazione di tutte le caratteristiche formali: la struttura, tipologia e l'ordine funzionale,
 - rinnovo dell'organizzazione urbanistica originale dello spazio esterno immediato,
 - rinnovo dei dettagli architettonici cambiati rilevanti e parti dell'organismo architettonico: ordine tipologico - funzionale, struttura architettonica dei singoli elementi e lo spazio di base,
 - rimozione di aggiunte non adeguate o parti in conflitto con l'ambiente, che non rappresentano un valore architettonico storico e non sono importanti nel senso "di lettura" delle fasi originali di sviluppo dell'organismo architettonico, e che è il risultato degli studi sullo sviluppo dello spazio,
 - rinnovo o mantenimento degli spazi liberi interni ed esterni all'edificio.

Nell'ambito di tutti gli edifici di questo gruppo è consentito riqualificare l'edificio, in quanto ogni cambiamento della struttura, della funzione e dell'ordine deve risultare dagli studi universali tenendo conto delle caratteristiche tipologiche originali come: struttura del sistema portante, tecnica di costruzione, parametri e moduli di costruzione, materiali originali e altro. Le aperture originali e gli altri elementi originali strutturali non si devono modificare, allargare, trasferire, annullare o simile, e quelli che sono stati intaccati si devono restituire nello stato originale.

- **B3** - Si riferisce a edifici in cui l'interesse della loro conservazione si manifesta su:
 - tutti gli elementi esterni come la facciata, portici, logge, cortili interni, ingressi e coperture,
 - caratteristiche tipologiche funzionali e strutturali come lo sono costruzioni portanti, posizione delle scale, ordine spaziale e funzionale.

L'edificio ristrutturato deve essere condizionato dallo stato originario, e si rimuovono solo le aggiunte moderne inadeguate.

Fondamentalmente si consente la sostituzione di alcuni elementi esistenti con alcuni nuovi, rispettando sempre la struttura tipologica di base e la caratteristica del tessuto architettonico e urbano esistente.

Su tutti gli edifici di questo gruppo si consente l'utilizzo del tetto se le dimensioni interne e i passaggi a tali ambienti consentono tale intervento. In tale senso si consente la sistemazione di aperture locali orizzontali e verticali integrate nella

costruzione del tetto (abbaini), rispettando le corone e altri elementi architettonici originali dell'edificio.

Su tutti gli edifici di questo gruppo sono concesse le annessioni e sopraelevazioni, a condizione che ciò lo consentano le condizioni della località ristretta e le tipologia degli edifici adiacenti.

- **B5** - Sugli edifici della "5" categoria sono possibili cambiamenti radicali di ristrutturazione, adattamento e cambiamento del volume. Tali edifici possono essere anche demoliti.

(4) Nella documentazione della Soprintendenza per i beni culturali non è valorizzato il muro di recinzione che delimita il perimetro della "Stara plinara" e nemmeno la casetta da giardino situata lungo il bordo sud-est della sezione del complesso in oggetto. Non è possibile rimuovere o rimodellare queste strutture senza il consenso della Soprintendenza per i beni culturali.

(5) Per tutti gli edifici che si prevede di demolire, prima della demolizione è necessario elaborare la documentazione dettagliata della Soprintendenza per i beni culturali con registrazioni dello stato esistente che saranno archiviati nell'assessorato competente per il patrimonio architettonico della Città di Pola.

Articolo 73a

(1) La composizione architettonica e la progettazione degli edifici devono essere adeguati al carattere della zona in cui si trovano e il progetto architettonico dell'edificio deve essere allineato con la struttura circostante. Nella ricostruzione di edifici esistenti, è necessario cercare di preservare la tipologia originale e la forma degli edifici, elementi di identità e immagine dell'abitato, che riguarda in modo particolare anche la tutela della forma originale e gli elementi preziosi dell'architettura contemporanea.

(2) Per i nuovi edifici la scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in base alle condizioni particolari dell'organo competente.

(3) Durante il rinnovo delle facciate di tutti gli edifici esistenti sul territorio di copertura del Piano, è necessario ottenere le condizioni relative al colore della facciata e ai cambiamenti nella forma della facciata, fatta eccezione per la ricostruzione di piccoli edifici (morfologia urbana A e C) che non sono stati valorizzati come patrimonio architettonico nell'elenco 3.1 "Termini d'uso", per i quali è richiesto solo il colore delle facciate. Le condizioni succitate dovrebbero essere ottenute dall'organo cittadino responsabile per la pianificazione territoriale.

Patrimonio archeologico

Articolo 74

(1) La zona del golfo di Veruda è protetta come bene culturale nell'ambito della zona idro-archeologica protetta da punta San Giovanni alla penisola di Verudica e al porto Budava tramite decreto dell'Istituto per la conservazione a Fiume n. 317/1-1966 del 23.12.1966 e iscritto nel Registro dei beni culturali della RC al numero RRI-111.

(2) La valorizzazione dei siti archeologici ai fini della preparazione di questo Piano è stata effettuata attraverso l'elaborazione dello studio "Ricognizione archeologica dell'area del Marina Veruda" in cui sono stati identificati due siti nell'area del Piano, come indicato nella rappresentazione

grafica, foglio 3.1. Nell'elaborato in oggetto sono stabilite le seguenti misure di protezione:

1 - Località Stara Plinara - potenziale sito archeologico

Durante l'esecuzione di tutte le opere è necessaria la supervisione archeologica permanente, poiché sono stati avvistati resti archeologici in tutta l'area. Nell'area più ampia della Stara Plinara sono stati identificati i resti di ceramiche nonché resti di scheletri in tombe lungo la costa nelle vicinanze immediate.

In caso di presenza di siti archeologici nell'area del cantiere edilizio, è necessario effettuare una ricerca archeologica protettiva e conservare i risultati trovati in accordo con le istituzioni competenti.

Non è consentito smaltire rifiuti, materiali da costruzione o altri materiali, riempire il mare o la costa prima di aver eseguito i lavori di protezione o archeologici.

2 - Golfo di Veruda (baia Pilica)

Sito preistorico risalente al Neolitico / Età del rame. Durante il precedente dragaggio dei fondali marini, è stata raccolta una grande quantità di ceramiche preistoriche e antiche, oltre a numerosi frammenti di strumenti e armi in pietra spaccata e lucidata.

È obbligatoria la supervisione archeologica permanente in tutta la zona dei lavori. In caso di presenza di siti archeologici nell'area del cantiere edilizio, è necessario effettuare una ricerca archeologica protettiva e conservare i risultati trovati in accordo con le istituzioni competenti.

Non è consentito smaltire rifiuti, materiali da costruzione o altri materiali, riempire il mare o la costa prima di aver eseguito i lavori di protezione o archeologici.

Aree con importanti valori paesaggistici

Articolo 75

(1) Al fine di riconoscere le caratteristiche della vegetazione del paesaggio sul territorio di copertura del Piano è stato effettuato lo "Studio di valorizzazione dei valori paesaggistici Marina Veruda - Pola", in base al quale sono stati selezionati i seguenti preziosi sistemi verdi per la pianificazione del paesaggio:

- all'interno del complesso Stara Plinara
 - è indicata come di valore l'area con alcuni alberi attorno a una villa residenziale
 - è contrassegnato con importante valore verde il filare di bagolari nel complesso e alcuni alberi singoli, di cui alcuni in coppia
- nel resto dell'area
 - margini del complesso boschivo Volaria
 - pascoli e margini coltivati nell'area verso Valsabbion

(2) Questi preziosi sistemi verdi dovrebbero essere mantenuti come parte del paesaggio complessivo, dove non sono protette le singole piante ma i sistemi. Alcune piante possono essere sostituite o rimosse per motivi specifici.

(3) I sistemi verdi si regolano come unità, assieme al patrimonio architettonico importante delle presenti disposizioni.

(4) Al fine di mantenere l'integrità della struttura complessiva del parco, i percorsi esistenti devono avere uno strato di finitura adeguato, ghiaia o simile e servire esclusivamente come corsie pedonali-stradali.

Misure e condizioni per la tutela dei valori naturali ed altri

Articolo 76

(1) L'area di copertura del Piano si trova all'interno di due aree della rete ecologica della Repubblica di Croazia stabilite con la Disposizione della rete ecologica (GU n. 124/13, 105/15), e rappresenta i territori della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000.

- HR 5000032 specchio d'acqua dell'Istria settentrionale - Aree di protezione importante per le specie e gli habitat (POVS).
- o Specie selvaggia protetta *Tursiope truncato*
- o Linee guida di protezione n. 11 e 28:
 - Eseguire cautamente attività turistiche ricreative
 - Adeguare la pesca ed evitare la pesca eccessiva
- HR 1000032 specchio di mare dell'Istria settentrionale - area internazionale di tutela importante per gli uccelli (POP)
- o Specie protette (uccelli): strolaga mezzana, strolaga minore, marangone dal ciuffo e il beccapesci.
- o Linee guida di protezione n. 11 e 28:
 - Eseguire cautamente attività turistiche ricreative
 - Adeguare la pesca ed evitare la pesca eccessiva.

8. Gestione dei rifiuti

Articolo 77

(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti sarà risolta in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13 e 73/17). La Città di Pola tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino dal 2017 al 2022 (Bollettino ufficiale della Città di Pola 05/18) ha optato per la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti (CSGO) in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2017-2022 (GU n. 3/17).

Articolo 77a

(1) I principi di gestione dei rifiuti ambientali ed economici sono stabiliti da leggi e altri regolamenti. In base ad essi, è necessario tendere nella gestione dei rifiuti a:

- la riduzione primaria della quantità di rifiuti attraverso la produzione di meno rifiuti nel processo produttivo e l'uso multiplo di imballaggi, ove possibile,
- il riciclaggio o la raccolta differenziata e la trasformazione dei rifiuti - prevede la separazione dei rifiuti nel luogo di produzione, di raccolta e di lavorazione di taluni tipi di rifiuti,
- smaltimento dei rifiuti - implica che i rifiuti residui siano trattati con adeguate procedure fisiche, chimiche e termiche.

Articolo 77 b

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti in particolare:

- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13 e 78/15),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13 e 73/17)
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2017-2022 (GU 3/17)
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo dal 2017 al 2022 ("Gazzetta ufficiale della città di Pola" n. 05/18)

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 78

(1) All'interno del lotto edificabile è necessario stabilire i luoghi per i cassonetti per i rifiuti urbani, gli imballaggi e altri nonché per i rifiuti derivanti dal processo tecnologico, in base al tipo e alle norme, fino allo smaltimento definitivo. Non è consentito abbandonare i rifiuti o smaltirli in modo improprio in tutta l'area.

9. Misure per evitare gli impatti ambientali Misure di protezione dell'ambiente (suolo, aria, acqua, mare, ecc.)

Articolo 79

(1) Durante il rilascio degli atti con cui si concede l'edificazione e durante la costruzione, è necessario rispettare l'ambiente e applicare le misure con le quali non sarà compromesso lo stato esistente. Nel caso in cui lo stato esistente dell'ambiente non corrisponde alle condizioni minime permesse è necessario portarlo nella condizione di ammissibilità, definire le regole vigenti e gli standard.

(2) Le attività da svolgere nei cantieri nell'ambito del Piano non devono in alcun modo mettere in pericolo l'ambiente (rumore, luce, odore, aria, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee o altri pericoli per l'ambiente) o la qualità della vita e del lavoro nelle vicinanze immediate.

(3) La prevenzione di impatti ambientali negativi dovrebbe essere raggiunta attraverso le seguenti misure:

- la scelta delle attività e delle tecnologie dovrebbe tenere conto del limite legalmente ammissibile dell'inquinamento atmosferico, vale a dire tale livello di impatto ambientale che non influirà negativamente sulla salute dei dipendenti e degli altri utenti dell'area,
- gli edifici dovrebbero essere costruiti in modo tale da fornire un adeguato isolamento acustico come protezione dal rumore nell'ambiente immediato o più ampio e l'intensità di tale rumore dovrebbe essere adattata ai limiti delle normative applicabili,
- l'intensità dell'illuminazione esterna deve essere regolata per soddisfare le esigenze e orientare i raggi di luce verso gli oggetti di illuminazione mirati e impedire che la luce si disperda nell'ambiente,
- non è consentito introdurre nel suolo sostanze pericolose e nocive derivanti da processi tecnologici o da superfici di traffico che possano mettere a repentaglio la qualità delle acque sotterranee, la cui protezione si raggiunge con la realizzazione di un sistema fognario a prova di perdite e trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche all'interno del lotto edificabile prima dello scarico nel sistema di drenaggio pubblico.

(4) L'impatto ambientale delle attività che verranno svolte nei lotti edificabili e nella circolazione del traffico dovrebbe essere minimizzato dalle misure di protezione prescritte da leggi e altri regolamenti.

(5) Al fine di ridurre il livello di rumore notturno negli abitati circostanti, si consiglia, attraverso le normative pertinenti della Città di Pola, di limitare il funzionamento delle stazioni di servizio nell'area coperta dal Piano alle ore diurne e serali, esclusi i lavori notturni.

Suolo

Articolo 80

(1) La protezione del suolo viene effettuata prevenendo e riducendo la contaminazione da liquidi e rifiuti.

(2) Nel sito degli ex impianti di lavorazione del carbone e produzione di gas (nel presente Piano è qui pianificata la costruzione del Centro ricreativo-sportivo (R5) è necessario quanto prima, e non oltre la determinazione degli atti che autorizzano la costruzione nell'ambito del presente Piano, eseguire i test di inquinamento del suolo e stabilire misure e programmi di bonifica del suolo contaminato prima di cambiare la destinazione d'uso della località. La stessa misura dovrebbe essere adottata nel resto della "Stara Plinara" immediatamente dopo il completamento dell'operazione del serbatoio del gas.

(3) Il materiale depositato nell'area del Piano fino a quando lo spazio non viene portato allo scopo previsto o come terrapieno permanente, deve essere inerte nella composizione e non deve contenere sostanze inquinanti.

(4) L'acqua piovana deve essere raccolta in tutta l'area nel sistema di drenaggio secondo le modalità e secondo le soluzioni del presente Piano.

(5) Lo scarico di emergenza della stazione di pompaggio delle acque reflue del CS Marina deve essere risolto mediante ritenzione a secco impermeabile nel sito e alle condizioni del presente piano e come richiesto dai servizi competenti.

(6) Tutti gli oli provenienti da impianti e macchinari nell'area coperta dal Piano devono essere raccolti e smaltiti in conformità alle normative.

Mare

Articolo 81

(1) La qualità del mare nello specchio d'acqua del porto turistico Marina Veruda si protegge e tutela in modo da:

- impedire lo scarico di acqua contaminata dalle superfici manipolative e dalla costa raccogliendo l'acqua in un sistema di drenaggio impermeabile e rimuovendo grasso e altri contaminanti prima di scaricarla in mare
- raccogliere in modo adeguato l'acqua piovana dalla strada e dal terreno circostante e sgrassata orientarla verso il sistema di drenaggio dell'acqua meteorica
- trattare correttamente le acque fognarie e le altre acque reflue prima di scaricarle nel sistema di smaltimento
- le acque reflue delle imbarcazioni non si scaricano in mare bensì vengono correttamente smaltite nel porto turistico
- lo scarico di emergenza di CS Marina non termina direttamente in mare, ma in una ritenzione a tenuta stagna all'interno dell'area del porto turistico Marina Veruda (secondo le soluzioni del presente Piano), da cui sarà possibile evacuare in modo controllato al termine dell'incidente,
- vietare l'uso di rivestimenti antivegetativi per navi a base di stagno, ecc.
- costruire moli e altre infrastrutture nel mare e tramite il riempimento della costa che non impediscano il livello minimo di circolazione dell'acqua al fine di assicurare l'autopulizia con un flusso naturale di acqua

Le misure per prevenire gli impatti negativi sull'ambiente con dovuti all'edificazione e all'utilizzo del marina sono prescritte nello Studio finale dell'impatto sull'ambiente "Marina Veruda" (1990).

10. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI E ALTRI

Articolo 82

(1) La protezione della popolazione dai disastri elementari sarà effettuata realizzando o organizzando il progetto di protezione, il cui tipo, resistenza e capacità saranno determinati in ottemperanza al Piano di protezione e salvataggio della Città di Pola.

(2) Il riparo sarà fornito costruendo rifugi e adattando scantinati e altre strutture idonee per il riparo delle persone.

(3) In base alla Legge sul sistema di protezione civile (GU n. 82/15) e del Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU n.69/16), è necessario obbligare i proprietari e gli utenti di strutture in cui si radunano o risiedono contemporaneamente più di 250 persone e istituzioni educative, d'istruzione, sanitarie e di altro tipo, terminali di traffico, palazzetti dello sport, stadi, centri commerciali, hotel, campeggi, strutture di produzione, ecc. in cui causa rumore o isolamento acustico non può essere fornita una sufficiente udibilità del sistema di allarme pubblico, stabilire e mantenere un adeguato sistema interno di informazione e allarme e fornire attraverso esso l'attuazione dell'allarme pubblico e la notifica del centro competente 112 sul tipo di pericoli e le misure di protezione da adottare.

(4) Nella pianificazione della costruzione è stata prestata particolare attenzione all'edificabilità del terreno e nella costruzione degli edifici è necessario prestare attenzione alla distanza reciproca tra le strutture, la distanza delle aree non edificate per il rifugio e l'evacuazione dalle strutture limitrofe nonché la dimensione dei percorsi di evacuazione e la distanza delle strutture dal bordo dell'area pubblica. In caso di crollo di edifici e in caso di incidenti è necessario che il percorso di evacuazione resti libero. È inoltre necessario assicurare il passaggio indisturbato dei veicoli di soccorso.

Articolo 83

(1) Gli interventi nello spazio sono soggetti all'obbligo di rispettare le norme speciali in materia di protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo, in particolare:

- Legge sul sistema di protezione civile (GU n. 82/15),
- Regolamento sulle misure di protezione dei disastri elementari e pericoli della guerra nella progettazione territoriale e nel paesaggio (GU 29/83, 36/85 e 42/86).
- Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU 47/06)

Misure di protezione antincendio

Articolo 84

(1) La progettazione dal punto di vista della protezione antincendio è effettuata in conformità con le leggi e le normative croate che si basano su di esse e le norme accettate nel campo della protezione antincendio e le regole della professione.

(2) Con l'obiettivo di protezione antincendio è necessario:

- assicurare gli accessi antincendio e le zone per il lavoro operativo antincendio in conformità alle prescrizioni specifiche,
- assicurare la quantità necessaria di acqua per l'estinzione degli incendi, durante la costruzione o la ristrutturazione della rete di approvvigionamento idrico pianificare una rete di idranti,

- al fine di prevenire la propagazione del fuoco agli edifici adiacenti, la struttura deve essere ad almeno 4,0 m di distanza dagli edifici adiacenti o essere separata dagli edifici vicini da una parete di resistenza al fuoco di almeno 120 minuti,
- Rispettare le distanze di sicurezza dal gasdotto Stara Plinara come definito nel presente Piano nella sezione "Fornitura di gas"

(3) La protezione antincendio si basa sulle leggi, sulle prescrizioni e norme che stabiliscono tale problematica, e si attua in conformità alle Valutazioni di rischio di incendio, dei Piani di protezione antincendio e alle categorie di rischio di incendio degli edifici, parti edili e spazi aperti, con una struttura corrispondente del servizio di osservazione e segnalazione e con vigili del fuoco professionali e volontari.

(4) Le misure di protezione antincendio devono essere eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo settore e al Piano di Valutazione di Impatto Ambientale e Ambientale e di Protezione Antincendio della Città di Pula.

Misure di protezione contro incidenti tecnici e tecnologici che coinvolgono sostanze pericolose (incidenti industriali, incidenti in discariche)

Articolo 84a

(1) In tutti i serbatoi o posti per la manipolazione di sostanze pericolose è necessario garantire rifugi in caso di rilascio o incidente (contenitori).

(2) Tutte le strutture con sostanze pericolose devono essere collegate all'impianto fognario e di depurazione e la documentazione di progettazione deve garantire la distanza prescritta tra gli edifici e l'accessibilità di tutti i servizi di emergenza.

(3) Nella pianificazione della costruzione degli edifici tener conto dell'impatto del vento sulla possibile dispersione di sostanze pericolose sotto forma di aerosol (gas, fumi nocivi e sim.)

Protezione contro le inondazioni e danni causati dall'acqua

Articolo 84 b

(1) Fornire protezione durante la costruzione di strutture e fattori infrastrutturali contro gli effetti negativi delle acque torrenziali e dell'innalzamento del livello del mare.

Misure estreme di protezione della temperatura (temperature estremamente alte ed estremamente basse).

Articolo 84 c

(1) Le misure di protezione da temperature estreme si prescrivono in base al tipo di temperature estreme:

a) temperature estremamente alte (siccità, ondata di calore)

Con lo sviluppo della rete pubblica di approvvigionamento idrico (filiali di approvvigionamento idrico), proseguire con la pratica avviata di costruzione della rete di idranti. Obbligare gli investitori a tenere conto della connessione obbligatoria delle strutture al sistema di approvvigionamento idrico pubblico durante la costruzione di strutture.

Durante la costruzione di edifici in cui risiederanno gruppi vulnerabili di persone, prendere in considerazione la scelta della costruzione e di altri materiali e pianificare la

costruzione di protezioni adeguate al fine di proteggere dalla luce solare diretta e dai danni da calore.

b) temperature estremamente basse (ghiaccio, nevicate)

Nella costruzione di edifici esterni non protetti, viali e piazze bisogna tener conto della scelta del materiale antiscivolo (vari tipi di pavimentazione, cupole, pietra da taglio) per evitare la caduta. Nel recupero di edifici esistenti e la costruzione di nuove strade di tutti i livelli è necessario tener conto della loro inclinazione e delle recinzioni di protezione.

Misure di protezione contro terremoti e impatti naturali

Articolo 85

(1) È necessario tenere presente che l'ambito del Piano copre l'area di intensità del terremoto fino a 7 ° scala MCS (MSK 64). A questo proposito occorre prestare particolare attenzione alla scelta dei materiali e degli oggetti nell'ambito della costruzione degli impianti.

(2) Il calcolo della stabilità e della resistenza al terremoto nella progettazione degli edifici deve tenere conto di tutti i possibili impatti che potrebbero compromettere i requisiti necessari per gli edifici.

(3) Al fine di una protezione efficace contro i terremoti, è necessario ricostruire tutte le costruzioni previste per la costruzione con regolamenti speciali per la zona sismica in questione.

11. Misure d'implementazione del piano

Articolo 86

(1) In conformità al presente Piano si stabilirà un nuovo confine con l'area del porto Marina Veruda, ossia del demanio marittimo dato in concessione.

Articolo 87

Cancellato.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza I Brigata istriana 14, OIB 05117157608 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13), emana la

CONCLUSIONE

- I. MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11, OIB 33638623843, si assegna come rappresentante provvisorio delle parti Rener Romano (proprietario p.c.n. 1206/4, comune cat. Pola) e Rener Ivan fu Marco, Argentina (comproprietario p.c.n. 1205/3 e 1205/8, tutte nel comune catastale di Pola), come persone con residenza sconosciuta, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza di ubicazione avviata su richiesta della ditta PRAGRANDE d.o.o., HR-52100 Pola, P.zza della I Brigata istriana 14, per l'intervento progettato nello spazio - costruzione delle opere di infrastruttura per il sistema di gestione dell'economia idrica (smaltimento acque reflue) - canalizzazione in via Dragomir Benčić - via Vladimir Vitasović, il cui tracciato passa sull'immobile in co/proprietà delle persone succitate.
- II. PRAGRANDE d.o.o., Pola, P.zza della I Brigata istriana 14, CIP 05117157608, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000034
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-19-0005
Pola, 24/09/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore HEP - HEP - Operatore distribucijskog sustava d.o.o., - Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., HR-10000 Zagabria, Via città di Vukovar 37, CIP 46830600751 per tramite dell'ELEKTROISTRA PULA, Via P. P. Vergerio 6, 52100 Pola, in conformità all'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 117 comma 3 Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale", n. 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19), emana la

CONCLUSIONE

- I. Per rappresentante provvisorio alle parti ALMA KATNICH, ZITA KATNICH, ELIZABETTA KATNICH, ERMENEGILDA BISSACCO, TULLIO SCOLINI E CLAUDIO SCOLINI tutti con residenza sconosciuta e in qualità di comproprietari della p.c.n. 5246/5, comune cat. Pola, si assegna Miodrag Regvat di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione avviato su richiesta del HEP - Operatore distribucijskog sustava d.o.o., - Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., HR-10000 Zagabria, Via città di Vukovar 37, CIP 46830600751 per tramite dell'ELEKTROISTRA PULA, Via P. P. Vergerio 6, 52100 Pola, per l'intervento pianificato nello spazio - realizzazione delle opere di infrastruttura per il sistema di energia elettrica (trasporto dell'energia elettrica) gruppo 2b, il cui tracciato passa anche attraverso l'immobile in proprietà delle persone succitate.
- II. HEP - Operatore distribucijskog sustava d.o.o., - Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., HR-10000 Zagabria, Via città di Vukovar 37, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la parte menzionata al punto 1 solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000033
N.PROT: 2168/01-03-05-0472-19-0008
Pola, 17/10/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Luka Buić, dipl.ing.arh, v.r.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, Via Radić 9, CIP 19798348108, ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 65/17, 39/19), emana la

III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000030
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0012
Pola, 29/10/2019

CONCLUSIONE

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing. građ.

- I. Si assegna come rappresentante provvisorio a ERNESTINA MIHOVILOVIĆ fu Ernesto, Mribor, LJILJANA MIHOVILOVIĆ fu Ernesto, ERNA MIHOVILOVIĆ fu Ernesto, tutti con residenza sconosciuta, in qualità di comproprietari della p.c.n. 3605 c.c. Pola, DALIBOR BOLIC con ultimo indirizzo a Pola, via Massimiano 9, ora con residenza ignota, come prietario della p.c.n. 3503/5 c.c. Pola, ERNESTINA ŠTAMPAR GORIČNIK con ultima residenza conosciuta in Slovenia, Maribor, Groharjeva ulica 5, ora con residenza sconosciuta, LJILJANA JELEN con ultima residenza conosciuta in Slovenia, Maribor, Štrekljeva 46, e ora con residenza sconosciuta, entrambe comproprietarie della p.c.n. 3605 c.c. Pola, GORAN ERIC con ultimo indirizzo BA, Zvornik, Vuka Karadžića 5, ora con indirizzo sconosciuto, per la p.c.n. 3506/6 c.c. Pola, UROŠ VOJVODIĆ dal Montenegro, Herceg Novi, Đenovići 16, ANDRIJA VOJVODIĆ dal Montenegro, Herceg Novi, Đenovići 17, MARIJA DAKIĆ dal Montenegro, Herceg Novi, S. Šarenca 9, tutti come comproprietari della p.c.n. 3605 c.c. Pola, VIVIEN BANKO Italia, Villar Perosa, E. Agnelli 2, come comproprietaria della p.c.n. 3480/3 e 3480/1, 3604 c.c. Pola, SULJO TOPIĆ iz BA, Bihać, Bihačkih branilaca 5, come comproprietaria p.c.n. 3494/5 c.c. Pola, VITTORIO MICHELINI dalla Svezia, Malmo, Plommgatan 8, come proprietario della p.c.n. 3450/8 c.c. Pola, MONICA CORVI, Italia, Roma, Via Fonteiana 33, NELLA MANZIN, Italia, Roma, Via Natale Del Grande 21, LUCINAO CORVI, Italia, Roma, Via Gianetto Valli 95, FRANCESCA CORVI, Italia, Roma, Via Gianetto 95, tutti come comproprietari della p.c.n. 3603 c.c. Pola, si assegna il rappresentate provvisorio MIODRAG REGVAT di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione avviato su richiesta del VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, via S. Radić 9, per l'intervento pianificato nello spazio - costruzione di un metanodotto di gas naturale nell'abitato di Valdibecco - agglomerato di Pola centro, il cui percorso passa attraverso gli immobili in proprietà delle persone rappresentate.
- II. VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pola, via S. Radić 9, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 1.000,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore ERIO TAMBURIN, Pola, Via Placito di Risano 35, rappresentato tramite TGI d.o.o, Pola, Via Venezia 12, Jadranka Mikša, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1

CONCLUSIONE

- I. Ad ANNA MARIA STOISICH dall'Italia, Monfalcone, San Gabriele 19, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, che la rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile dall'investitore ERIO TAMNURIN, Pola, Via Placito di Risano 35, per la ricostruzione dell'edificio esistente costruito sul lotto edificabile che forma la p.c.n. 823/10 c.c. Pola, che sorgerà in seguito alla realizzazione del progetto geodetico dalle attuali p.c.n. 823/10) e la part. cat. n. 6174/2 c.c. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edile, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è assegnato.
- III. Il richiedente è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/17-01/000136
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0008
Pola, 31/10/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.grad.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta avviata dalla CITTA' DI PULA-POLA, Pola, Foro 1, OIB 79517841355, in base all'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) emana la

CONCLUSIONE

- I. MIODRAG REGVAT di Pola, si assegna come rappresentante provvisorio delle parti MACCHI KAZIMIR fu Josip, MACCHI TEODORA moglie di Petar Maran, MACCHI DANIJELA-MARIJA moglie di Depargdo Josip (tutti comproprietari del p.c.n. 5052/3 nel comune cat. Pola), come persone con residenza sconosciuta, e alla ditta edile "ISTRA", Pola, con sede sconosciuta, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviata su richiesta della CITTA' DI PULA-POLA, Pola, Foro 1, per l'intervento pianificato nello spazio - realizzazione delle opere di infrastruttura destinate al sistema stradale - percorso pedonale tra via Lissa e via A. Banovac a Pola, realizzazione delle opere di infrastruttura destinate al sistema di economia idrica, smaltimento delle acque reflue e realizzazione delle opere di infrastruttura destinate al sistema di energia elettrica, illuminazione pubblica - gruppo 2b, il cui tracciato passa attraverso le p.c.n. 5047/1, 5047/2, 5051/1, 5051/2 i 5052/3 tutte nel c.c. di Pola.
- II. Il richiedente CITTA' DI PULA-POLA, Pola, Foro 1, OIB 79517841355 è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I del presente procedimento, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-350-05/19-01/000042
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-19-0004
Pola, 11/11/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore IVAN MILOVAN, HR-52100 POLA, VIABUSSOLER 27, CIP02728206157, per il rilascio del provvedimento per constatare il lotto edificabile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

- I. A MILAN MILOVAN dalla Svezia, Malmö, Jägersrovägen 7a, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, che lo rappresenterà nel procedimento di rilascio del provvedimento per stabilire il lotto edificabile per l'investitore IVAN MILOVAN di Pola, via Bussoler 27, per l'esistente edificio residenziale costruito sulla p.c.n. 2473/22 e la part. cat. n. 2473/67 c.c. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edile, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è assegnato.
- III. Il richiedente è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-350-05/17-05/000066
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-19-0005
Pola, 14/11/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
f.to. Iva Buršić, dipl.ing.građ.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in base alla richiesta presentata dagli investitori ANĐELKO MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 67194679589, JOSIP MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 07852809194 e STJEPAN MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 66167890842, rappresentati da MALI STUDIO ARHITEKTURE d.o.o., Trg I. B. Mažuranić 1, HR-35000 Slavonski Brod in conformità all'articolo 73 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

- I. Per rappresentante provvisorio al fu MILAN DOVIJANIĆ i cui eredi non sono conosciuti, ANA DOVIJANIĆ con residenza sconosciuta, ELVIS CRNOLIĆ con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, si assegna il rappresentante MIODRAG REGVAT di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione avviato su richiesta dell'investitore: ANĐELKO MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 67194679589, JOSIP MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 07852809194 e STJEPAN MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 66167890842, tutti rappresentati dallo studio MALI STUDIO ARHITEKTURE d.o.o., Trg I. B. Mažuranić 1, HR-35000 Slavonski Brod, per l'intervento pianificato nello spazio - costruzione di un edificio a destinazione residenziale, 2 gruppo.
- II. ANĐELKO MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 67194679589, JOSIP MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 07852809194 e STJEPAN MARTINOVIĆ, HR-35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRADSKA CESTA 118, CIP 66167890842, tutti rappresentati dallo studio MALI STUDIO ARHITEKTURE d.o.o., Trg I. B. Mažuranić 1, HR-35000 Slavonski Brod, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la parte menzionata al punto 1 solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000252
N.PROT: 2168/01-03-05-0472-19-0009
Pola, 19/11/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Luka Buić, dipl.ing.arh, v.r.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONI, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore STANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., HR-52100 Pola, via Mutila 5, CIP 15208027233, ai sensi dell'articolo 34 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09), e ai sensi dell'articolo 99 comma 1 della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. MIODRAG REGVAT di Pola. Si assegna per rappresentante provvisorio di BRUNA-MARIA GULIKERS, Belgio, Bruxelles, Chausse de louvain 47 e VESNA KOVAČ, Italia, Verona, Vico Cieco Boscarello 5/8, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviato dalla STANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., HR-52100 Pola, VIA MUTILA 5, CIP 15208027233, per la costruzione dell'edificio residenziale sul lotto edificabile formato dalla particella p.c.n. 924 c.c. Pola, che sorgerà dalle parti delle attuali p.c.n. 924, 927, edif. 1463/1, 925, 926/2, edif. 1463/2 e 926/1 il tutto nel c.c. di Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto I del presente procedimento, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. Il richiedente STANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o. è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000257
N.PROT: 2168/01-03-05-0470-19-0011
Pola, 02/12/2019

**COLLABORATORE PROFESSIONALE
SUPERIORE 2 PER L'EDILIZIA
Nikola Marin, mag.ing.aedif., v.r.**

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta di VINKO ČATIPOVIĆ, HR-52100 Pola, via Varos 45, CIP 95246450016 in conformità all'articolo 34 comma 2 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), e in conformità all'articolo 99 comma 1 e all'articolo 101 comma 1 della Legge sull'edilizia (“Gazzetta ufficiale”, nn. 153/13 e 20/17), emana la

CONCLUSIONE

- I. Per rappresentante provvisorio alle parti: FRANC ŠKRINJAR, Slovenia, Sežana, Antona Bonete 5 e ZLATA ŠKRINJAR, Slovenia, Sežana, Antona Bonete 5, come comproprietaria della p.c.n. 312/34 c.c. Stignano, si assegna il rappresentante MIODRAG REGVAT di Pola che li rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviata su richiesta di VINKO ČATIPOVIĆ, HR-52100 Pola, via Varos 45, CIP 95246450016, per la ricostruzione dell'edificio a destinazione residenziale (ampliamento e sopraelevazione) - che in seguito alla ricostruzione avrà tre unità residenziali, sul lotto edificabile 312/35 c.c. Stignano (che sorgerà dalle attuali p.c.n. 312/35 e 312/61, tutte nel comune catastale di Stignano), che confina direttamente con gli immobili in proprietà delle persone rappresentate.
- II. VINKO ČATIPOVIĆ, HR-52100 Pula, Varos 45, in qualità di richiedente, è tenuta entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.
- III. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la parte menzionata al punto I solo in questo procedimento e fino a quando non si presenterà la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.

CLASSE: UP/I-361-03/17-01/000226
N.PROT: 2168/01-03-05-0465-19-0024
Pola, 02/12/ 2019

**CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Barbara Idžotić, mag.ing.aedif., v.r.**

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore ANDREY SAZONOV, 52100 Pola, Via Vidikovac 76, CIP 05541039720, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 della Legge sulla fabbricazione ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. MIODRAG REGVAT di Pola, si assegna come rappresentante provvisorio della parte CRUZ VENTURE LTD. con sede esterna alla Repubblica di Croazia, MALTA, VLMT 1436 Valletta, Palazzo Pietro Stiges Strait Street 103, CIP: 47663754814 (al proprietario della p.c.n. 5249/1 e 5249/3, tutte nel comune catastale di Pola) che rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviato su richiesta dell'investitore ANDREY SAZONOV, 52100 Pola, Via Vidikovac 76, CIP 05541039720 per la costruzione dell'edificio residenziale - struttura A, sul diritto di edificazione realizzato sulle p.c.n. 5250/5, comune cat. Pola, che sorgerà con la realizzazione del progetto geodetico da parte dell'attuale p.c.n. 5250/2, comune cat. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. L'investitore Andrey Sazonov è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000155
N.PROT: 2168/01-03-05-0472-19-0010
Pola, 03/12/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Luka Buić, dipl.ing.arh, v.r.

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore ANDREY SAZONOV, 52100 Pola, Via Vidikovac 76, CIP 05541039720, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 della Legge sulla fabbricazione ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. I. MIODRAG REGVAT di Pola, si assegna come rappresentante provvisorio della parte CRUZ VENTURE LTD. con sede esterna alla Repubblica di Croazia, MALTA, VLMT 1436 Valletta, Palazzo Pietro Stiges Strait Street 103, CIP: 47663754814 (al proprietario della p.c.n. 5249/1 e 5249/3, tutte nel comune catastale di Pola) che la rappresenterà nel procedimento di rilascio della licenza edile avviato su richiesta dell'investitore ANDREY SAZONOV, 52100 Pola, Via Vidikovac 76, CIP 05541039720 per la costruzione dell'edificio residenziale - struttura B, sul diritto di edificazione realizzato sulle p.c.n. 5250/6 nel comune cat. Pola, che soregrà con la realizzazione del progetto geodetico da parte dell'attuale p.c.n. 5250/2 nel comune cat. Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. L'investitore Andrey Sazonov è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare l'importo di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000156
N.PROT: 2168/01-03-05-0472-19-0010
Pola, 03/12/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Luka Buić, dipl.ing.arh, v.r.

INDICE

1. Conclusione sull'emanazione del Piano di azione sul territorio colpito da catastrofi naturali della Città di Pola per il 2020	1
2. Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'orario di lavoro delle attività alberghiere	1
3. Delibera sull'esclusione di un bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale - 5031/14 c.c. Pola	2
4. Delibera sulle modifiche alla Delibera sul decoro urbano	2
5. Delibera sulla concessione per l'utilizzo particolare del demanio marittimo allo scopo di ricostruire e costruire le opere di infrastruttura, del sistema di smaltimento idrico delle acque reflue del gruppo 2a - ricostruzione del collettore in Siana	3
6. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle strade non classificate	4
7. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sul modo di erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili	5
8. Delibera sull'approvazione dell'accordo di cooperazione finanziaria e creditizia per la costruzione e l'arredamento dell'edificio scolastico della Scuola di medicina di Pola	7
9. Modifiche alle Regole fondamentali sui comitati locali	7
10. Delibera sull'indizione delle elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali sul territorio della Città di Pola	8
11. Delibera sulle integrazioni alla Delibera sulla determinazione della locazione, delle zone e delle attività nei locali commerciali della Città di Pula - Pola	11
12. Delibera sull'emanazione del Piano di assegnazione delle concessioni per il 2020	12
13. Programma di lavoro del Consiglio municipale per l'anno 2020	13
14. Conclusione sull'adozione del Piano operativo delle attività di supporto sociale e la salute della Città di Pola per il periodo 2020 – 2021	15
15. Delibera sulla revoca (Massimo Brajuha) e la nomina (Dunja Račić) del membro del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali	16
16. Conclusione sulla realizzazione dei diritti di utilizzo delle tombe per i HRVI della Guerra patriottica e per i difensori croati deceduti nella Guerra patriottica	16
17. Delibera sull'istituzione del Consiglio per la coordinazione dei progetti di sviluppo della Città di Pula-Pola	17
18. Delibera sulla nomina del Gruppo di progetto per la realizzazione del progetto di bonifica del centro di raccolta dei rifiuti Castion a Pola	18
19. Delibera sulla nomina dei membri della Coordinazione del Centro sociale „Rojc“	18
20. Conclusione sull'istituzione e la nomina della Commissione per l'attuazione del concorso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali della Città di Pula-Pola	19
21. Conclusione sulla nomina della Commissione per l'esecuzione di gare d'appalto per la vendita di immobili, l'istituzione di diritti di costruzione, la locazione di terreni edificabili e terreni pubblici	19
22. Piano d'assunzione delle modifiche e integrazioni al Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pola per l'anno 2019 (piano a breve termine)	20
23. Piano di assetto territoriale "Marina Veruda" - Norme d'attuazione (testo emendato)	20
24. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Pragrande d.o.o.	45
25. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica del HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.	45
26. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica del Vodovod Pula d.o.o.	46
27. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Erio Tamburin	47
28. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica della Città di Pula-Pola	47
29. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Ivan Milovan	48
30. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Martinović	48
31. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Martinović	49
32. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Stanoinvest Holding Adriatic d.o.o.	49
33. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Vinko Čatipović	50
34. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Andrey Sazonov	50
35. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica di Andrey Sazonov	

